


Lo Statuto dell'Isola del Giglio  
dell'anno 1558

a cura di Silvio Pucci

Siena 1999

Documenti di Storia  
a cura di Mario Ascheri  
Redazione: Silvio Pucci



*Realizzazione finanziata dall'iniziativa comunitaria LEADER II*



Pubblicazione realizzata con il contributo della  
Banca Monte dei Paschi di Siena

La redazione della Collana «Documenti di Storia» è presso il  
Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell'Uni-  
versità degli Studi di Siena, Piazza San Francesco 7, 53100 Siena.

# Indice sommario

Introduzione	p. 7
[1.] <i>Cenni sulla produzione statutaria in Età Moderna</i>	p. 7
[2.] <i>Lo statuto del 1558</i>	p. 10
[3.] <i>La prima distinzione</i>	p. 13
[4.] <i>La seonda distinzione</i>	p. 14
[5.] <i>La terza distinzione</i>	p. 15
[6.] <i>La quarta distinzione</i>	p. 17
[7.] <i>Conclusioni</i>	p. 19
Descrizione del manoscritto	p. 21
Statuto del Giglio a.D. 1558	p. i
Distinzione I	p. i
Distinzione II	p. xxiii
Distinzione III	p. xxxv
Distinzione IV	p. lvii
APPENDICI	p. lxxxiii
<i>Reformatio</i> del 1433	p. lxxxiii
Libro del Governatore Guadagnoli del 1672	p. xci
Indice analitico	p. xcvii

# Introduzione

## [I.] *Cenni sulla produzione statutaria in Età Moderna*

Recita il capitolo V della legge del 15 novembre 1814 emanata da Ferdinando III d'Asburgo:

«Dal giorno stesso della pubblicazione della presente Legge come sopra dovranno attendersi, ed osservarsi le Leggi, Ordini, e Regolamenti pubblicati dal primo Maggio 1814 in poi, e le Leggi, Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alla Legislazione Civile del Gran Ducato nel primo Dicembre 1807 in tutti i rapporti, nei quali non sono contrarj alle Leggi provvisoriamente conservate, ritenuta l'abolizione di tutti gli Statuti particolari delle Città, Terre, e Castelli del Gran-Ducato medesimo»<sup>1</sup>.

Con questa disposizione, che riportava in vita l'ordinamento granducale, distrutto dai Francesi all'indomani della conquista della Toscana, si chiudeva l'esperienza legislativa statutaria che aveva caratterizzato per oltre cinque secoli le regioni nord-occidentali italiane e, segnatamente, la Toscana.

La legislazione statutaria, nel suo lungo corso, aveva vissuto diverse fasi, mutando — in relazione alle circostanze — struttura e significato, senza mai però perdere quel nerbo che ne aveva salvaguardato la vigenza e l'efficacia, mentre attorno le altre normative subivano periodi di alta e bassa fortuna.

Dagli inizi consolari, quando cioè le normative locali erano null'altro che una serie di giuramenti da pronunciarsi da parte dei magistrati<sup>2</sup>, si era passati alla forma più nota degli statuti cittadini e rurali con la divisione in *distinctiones* — cinque di solito, ma nel Senese non è infrequente la presenza di tre o quattro parti<sup>3</sup>. I rivolgimenti politici in atto continuamente nelle comunità,

<sup>1</sup> *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* (d'ora in avanti *BOCT*), Firenze, alla data.

<sup>2</sup> In questo senso Francesco CALASSO, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Giuffrè, Milano 1954, pp. 422ss.; dubbi sono insinuati dal testo di Ennio CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, Il Cigno, Roma 1995, pp. 248 *passim* che, analizzando con accortezza la formazione dei Comuni, compie un'ampia disamina storiografica che getta ombre sulla bontà di molte tesi, compresa quella della *coniuratio* che Calasso aveva invece posto alla base delle proprie considerazioni e sulla quale faceva leva l'ipotesi dei giuramenti pubblici.

nonché un accostamento strutturale all'editto pretorio di latina memoria, avevano tuttavia sottoposto i testi normativi comunali a continue variazioni annuali<sup>4</sup>. Agli inizi del Trecento, tuttavia, i testi normativi comunali toscani si stabilizzano in forme pressoché definitive, aggiungendo in parte gli aggiornamenti via via deliberati da apposite commissioni ai codici esistenti o emanandone di nuovi nei quali le norme sono però riportate a ritaglio sulla base degli statuti preesistenti. È il caso, quest'ultimo, della *reformatio* quattrocentesca che riportiamo in appendice e sulla quale avremo modo di tornare.

L'avvento al potere dei Medici e la conquista della Repubblica di Siena comportò un notevole rigurgito normativo comunale che, a partire dal poderoso statuto di Siena del 1545<sup>5</sup> — presumibilmente configurabile come atto di ostentazione di un'indipendenza prossima alla fine —, si estende a tutto il Ducato (poi Granducato)<sup>6</sup>. Le comunità, soprattutto nella prima metà del XVI secolo, rinnovano i propri statuti. I motivi di queste redazioni cinquecentesche è verosimile che siano stati molteplici: in primo luogo l'avvento al potere della dinastia di Cafaggiolo può aver dato adito ad una richiesta di maggior aderenza delle normative comunali ai principi legislativi centrali, sicuramente sottoposti a diversi cambiamenti rispetto all'antica riforma repubblicana; in secondo luogo la normale prassi di redarre nuove copie aggiornate delle normative locali, avendo raggiunto la serie delle *reformationes* di cui si doveva tener conto una mole eccessiva. È un'operazione, questa,

<sup>3</sup> Solitamente le *distinctiones* contenevano diritto pubblico, privato, criminale, danni dati e norme miscellanee. Regola non rigida questa se si considera qualche esempio toscano: lo statuto di San Miniato al Tedesco (Francesco SALVESTRINI, *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, ETS, Pisa 1994) inverte la seconda e la terza distinzione antepoendo al civile il criminale. Per la quarta distinzione dello statuto di Poggibonsi (Silvio PUCCI, *Una comunità della Valdelsa medievale: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, Lalli, Poggibonsi 1995) Ludovico ZDEKAUER, *Sugli statuti antichi del Comune di Poggibonsi e segnatamente su due codici di essi che si conservano nell'Archivio Comunale*, in «Miscellanea Storica della Valdelsa», fasc. II 3, Castelfiorentino 1894 aveva addirittura ipotizzato, ingannato dal titolo della prima rubrica, che gli statuti la volessero dedicare interamente alla libertà della Chiesa e agli ordini religiosi. In realtà si tratta di una distinzione miscelanea, tanto che la numerazione delle rubriche continua ininterrotta nella quinta.

<sup>4</sup> Su questo aspetto vedi ancora il CALASSO, cit., e, soprattutto, Danilo SEGOLONI, *L'annualità degli statuti comunali*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 88 (1991), pp. 33-42.

<sup>5</sup> Pubblicato a cura di Mario ASCHERI, *L'ultimo Statuto della Repubblica di Siena (1545)*, (Monografie di storia e letteratura senese 12), Accademia senese degli Intronati, Siena 1993 con un'introduzione cui si rinvia per il nesso tra l'emanazione dello statuto e la situazione di conflitto con il Ducato fiorentino.

piuttosto frequente. L'inveterata abitudine delle comunità di assegnare un valore quasi sacrale alle proprie leggi fondamentali faceva sì che malvolentieri si ponesse mano ai testi originali, preferendo intervenire in separata sede con aggiunte e riforme. Ad un certo momento, tuttavia, i passi riformati dello statuto originale erano superiori in numero a quelli ancora in vigore, col che ci si convinceva a riscrivere una «bella copia»<sup>7</sup> che tenesse conto delle modifiche. O ancora — per gli statuti originariamente redatti in latino, ma anche per quelli in volgare — si rendeva necessario un aggiornamento linguistico dacché il linguaggio di uno o due secoli precedenti risultava incomprensibile tanto per chi le leggi le doveva rispettare, quanto per chi le doveva applicare<sup>8</sup>.

Resta il fatto che le redazioni statutarie della seconda metà del Quattrocento e di tutto il Cinquecento acquisiscono un carattere di stabilità stupefacente. La maggior parte di queste redazioni arriveranno intatte nella

<sup>7</sup> Mi limito a spigolare, senza alcuna pretesa di esaustività da *Archivio di Stato di Siena* [la descrizione dei fondi si deve a Sonia Adorni Fineschi ... [et al.], Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994, pp. 85-216, estr. da: *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, vol. 4: Arcidosso 1550, Armaiolo 1562, Campiglia d'Orcia 1562, Castellazzara 1572, Casteldelpiano 1571 [*Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*] a cura di Ildebrando Imberciadori, (Fonti sui Comuni rurali toscani 8), Olschki, Firenze 1980], Chianciano 1544, Chiusi 1538 [*Statuti della città di Chiusi (1538)*] a cura di Claudia Cencioni, presentazione di Mario Ascheri, Luì, Chiusi 1996], Colonna 1548, Cotone 1573, Iesa 1535, Istia 1588, Montalcinello 1560, Montelaterone 1572, Montemassi 1533, Monterotondo 1578 [*Lo statuto del Comune di Monterotondo Marittimo (1578)*] a cura di Gianni Enrico Franceschini, con presentazione di Mario Ascheri e Sergio Baldinacci, (Documenti di Storia 20), Il Leccio, Siena 1997], Monticiano 1558 [edito da Alessandro DANI in *Monticiano e il suo territorio* a cura di Mario Ascheri e Mario Borracelli; contributi di Andrea Barlucchi ... [et al.], (Documenti di storia 23), Cantagalli, Siena 1997], Montorgiali 1537, Pienza 1564, Rapolano 1559, Rigomagno 1559, Roccastrada 1565, Rocchette di Fazio 1546, Samprugnano 1565, San Quirico 1560, Sarteano 1566, Saturnia 1532, Scrofiano 1536, Seggiano 1561, Strove 1566, Tocchi 1575, Travale 1544. Per quanto attiene allo Stato Fiorentino alcuni esempi dall'inventario del fondo ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in avanti ASFI), *Archivi della Repubblica, Statuti delle Comunità Autonome e Soggette*: Barberino di Valdelsa 1570, Borgo San Lorenzo 1531, Campiglia 1577, Casentino 1532, Castelfiorentino 1541, Castelnuovo di Volterra 1525, Cerreto Guidi 1574, Livorno 1544, Modigliana 1551, Montecatini 1565, Montelupo 1567, Montepulciano 1580, Montescudaio, Guardistallo e Casale 1548, Montevarchi 1528, Stia 1571, Pescia 1571, Pietrasanta 1516, Poggibonsi 1534, San Miniato 1546, San Casciano 1571, San Gimignano 1542, San Sepolcro 1571, Terranuova 1586.

<sup>8</sup> L'esempio più significativo del valore che si assegnava allo statuto è quello dello «statuto della catena» che era fissato — appunto con una catena — al banco del Comune sì da essere a disposizione di chiunque lo volesse consultare.

propria vigenza al fatidico 1814 (ma per la precisione 1808, quando cioè il Governo Francese aveva promulgato anche per le regioni italiane il *Code Napoléon*). E si tratta di durata ancor più strabiliante se si considera in primo luogo il carattere originariamente periodico degli statuti cui si è fatto cenno poco sopra, ed in secondo luogo la concorrenza cui le norme delle comunità cominciarono ad avere proprio in conseguenza del processo, fattosi sempre più prepotente, di formazione dello Stato granducale con la propria normativa emanata dal centro. Il complesso fittissimo ed intricato di norme coesistenti nel medesimo territorio venutosi a formare a partire da Quattrocento<sup>9</sup>, ben lungi dall'indebolire la legislazione statutaria, pare quasi assicurare a queste fonti una duratura efficacia che anche gli interventi lorenensi non paiono intaccare.

Lo statuto continua ad essere riformato — è ovvio — e ad esso si aggiungono *reformationes*<sup>10</sup> e nel Sei e Settecento spesso si deve ricorrere all'espedito di nuove redazioni, queste sì motivate dalla necessità di rimettere ordine nella selva di norme successive, ma la struttura portante rimane la medesima. Fino alla fine.

[2.] *Lo statuto del 1558*

Il 25 ottobre del 1558 il notaio senese Giovanni di Ansano Billo appone il proprio sigillo e la firma alla redazione definitiva dello statuto dell'Isola del Giglio, una comunità soggetta a Firenze che solo in età leopoldina — come specifica la nota alla fine del testo — verrà inclusa nella Provincia In-

<sup>8</sup> E non si creda che si verificassero situazioni del genere solo nei comunelli rurali. Fra i casi più clamorosi sicuramente quello della Mercanzia di Siena il cui statuto trecentesco era stato riprodotto un secolo dopo senza modifiche sostanziali di nessun genere, ma con l'italiano riformato completamente. Vedine l'edizione con densa introduzione di Monica CHIANTINI, *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, con contributi di Enzo Mecacci e Marco Pierini e una presentazione di Mario Ascheri, (Documenti di Storia 19), Cantagalli, Siena 1996. Fra l'altro il notaio che ha redatto la copia quattrocentesca ignorava totalmente il latino che, per l'appunto, risulta assolutamente assolutamente inintelligibile.

<sup>9</sup> Fenomeno che Giovanni TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, (Collezione di testi e di studi. Diritto), Il Mulino, Bologna 1987 ha chiamato con fortunata espressione «particolarismo giuridico».

<sup>10</sup> Anche in calce a questo statuto si trova tutta una serie di bandi e riforme che giungono fino all'epoca lorenese.

feriore Senese. Lo statuto che qui si pubblica rientra per molti versi nelle caratteristiche più generali che abbiamo indicato nel precedente paragrafo. In particolar modo questa redazione, grazie anche all'aiuto interpretativo datoci dal reperimento della *reformatio* quattrocentesca pubblicata in appendice, sembra essere derivata dalla necessità di riordinare ed aggiornare nella forma statuti precedenti.

La *reformatio* in parola, difatti, modifica alcune norme che nel nostro statuto vengono poi riportate quasi esattamente. In particolare la rubrica «Conceduto lo battere per via di gastigamento» che nella riforma è contrassegnata con il numero 34 della terza distinzione, nel 1558 si trova al numero 33 di quella parte e, d'altronde, la sostanza della disposizione rimane la medesima. Segno, questo, che anche lo statuto precedente, oggetto della riforma, doveva avere più o meno le stesse caratteristiche del nostro. E la quarta rubrica della prima distinzione, che nella riforma tratta del salario del Notaio del Podestà, si trova nel 1558 al numero 5, anche se la sostanza viene cambiata dacché il nuovo statuto non prevede che il Notaio debba essere iscritto nelle liste dell'Arte dei Giudici e dei Notai della Città di Firenze<sup>11</sup>. Non è quindi difficile immaginare che lo statuto del 1558 sia il risultato della congiunzione di circostanze che vedevano la normativa isolana ormai soffocata dalle riforme e dalle aggiunte, nonché dalla necessità di riallineare la legislazione alla nuova situazione politica determinata dall'ascesa al potere da parte di Cosimo. Interessante notare come le vestigia documentarie dell'età repubblicana mettano in evidenza un controllo maggiore sulla comunità da parte della città dominante. La *reformatio* quattrocentesca è preceduta da un'intestazione che rende noti i nomi degli Statutari fiorentini che provvidero a redigerla e, alla fine, la firma con attestazione di ufficialità da parte del notaio Francesco Vanni. Il decentramento, superficiale da parte dei Medici, più incisivo con i Lorenese è arrivato a far sparire dagli archivi centrali del Granducato la documentazione relativa al Giglio che è perlopiù conservata a tutt'oggi presso l'Archivio Storico Comunale<sup>12</sup> dell'Isola.

<sup>11</sup> Ma questa, d'altronde, è una disposizione che mentre appare chiaro quanto potesse premere ai magistrati repubblicani, non si capisce che senso potesse avere in uno Stato dove tutti i magistrati erano sottoposti al Duca, per dare spazio ai (meno cari?) notai senesi.

<sup>12</sup> Dove si trova ancora l'unico statuto completo che ci è pervenuto, quello qui pubblicato. Non è improbabile che la posizione periferica della Comunità abbia molto influito. Per altre comunità in età lorenese o, in qualche caso, all'inizio del nostro secolo, si è provveduto comunque al deposito negli Archivi di Stato dell'archivio storico comunale. Vedi ad es. il caso di Poggibonsi in Silvio PUCCI, *Una comunità*, cit.

Lo statuto presenta caratteristiche piuttosto singolari, ponendosi a metà strada tra uno statuto rurale, con una attenta regolamentazione delle attività agricole e pastorizie, ed uno cittadino, presentando norme di singolare raffinatezza proprie delle fonti di comunità più avanzate istituzionalmente.

La caratteristica isolana viene comunque in evidenza con norme dettagliate sull'attività mercantile, di stampo spesso protezionistico e con uno occhio di riguardo per le conseguenze sanitarie di un'importazione sregolata di merci e bestiame<sup>13</sup>, nonché per la preoccupata attenzione per la guardia continua delle mura e del porto. In questo senso sono più di una le disposizioni che obbligano tutti i cittadini a montare la guardia giorno e notte. E, come si può leggere agevolmente in una nota alla rubrica IV.80 sulle feste, i Turchi davano più di un motivo di agitazione se, alla vigilia della festa di San Giovanni del 1559, l'anno successivo alla promulgazione dello statuto, giunsero a montare fin sulle mura del Castello. Pleonastico, poi, ricordare le numerose norme in tema di rapporti tra Gigliesi e forestieri, fra le quali spicca una rubrica che conserva un sapore medievale e prebartoliano di rappresaglia. Si fa il caso [rub. IV.63] che capitasse al Giglio la barca o la mercanzia di qualcuno che aveva contratto un debito con un gigliese. Quest'ultimo avrà il diritto di trattenere barca e mercanzia finché non avrà riscosso il debito; e fin qui siamo nello standard degli statuti di questo periodo. Ma la seconda disposizione della rubrica prevede il caso che a capitare al Giglio fosse qualcuno della stessa terra del debitore. Ed in questa circostanza, munito di debite prove, il creditore potrà costringere con l'aiuto del Comune il malcapitato a pagare «et lo Podestà li debbia tenere ragione a farlo pagare come si fusse lo principale [debitore] a petitione delo Gigliese». La disposizione ricorda statuti della fine del Duecento-inizi del Trecento, più che quello di una comunità inserita nel tessuto giudiziario di uno Stato come il Granducato.

L'ambito rurale ed isolano vien superato in molte disposizioni di carattere generale che richiamano testi ben più corposi ed importanti. Singolare, ad esempio, è la presenza della norma di chiusura contenuta nella rubrica IV.65, nella quale si prevede che nel caso di una fattispecie non coperta dalle leggi statutarie si debba procedere secondo lo Jus Comune o per analogia o rimettersi alla «voluntà delo Podestà et delo Comune», formula che richiama evi-

<sup>13</sup> Sono norme, queste, raggruppate perlopiù nella quarta distinzione, confermando la vocazione di queste parti dello statuto a presentare disposizioni variegata che sfuggono alla categorizzazione piuttosto rigida proposta nelle prime tre distinzioni.

mentemente un procedimento equitativo affidato alle magistrature (e solo a quelle che manca qualsiasi accenno all'istituto del *consilium sapientis*).

Ancora sul versante equitativo abbastanza frequenti sono i richiami al lodo arbitrale<sup>14</sup>.

### [3.] *La prima distinzione*

Il profilo istituzionale del Comune di Giglio viene tratteggiato — com'è usuale — dalle rubriche contenute nella prima distinzione, anche se alcune disposizioni sul Podestà vengono, ancora una volta, inserite nella quarta. E si tratta di una figura piuttosto standardizzata nella quale convivono come massime magistrature Podestà, Notaio e Camarlengo, i primi due con competenza soprattutto giudiziaria ed amministrativa, il terzo finanziaria e fiscale. Fondamentale magistratura è quella poi dei Sindaci che nella maggior parte delle comunità toscane hanno il nome di Priori. Le magistrature non vengono però elette direttamente dal Consiglio Maggiore composto da 11 membri (che è affiancato per l'ordinaria amministrazione da un Consiglio Minore di sei membri), ma da dei Chiamatori. In pratica si verifica un sistema a Grandi Elettori che verrà abolito solamente in epoca leopoldina, quando — fra l'altro — al Podestà-Governatore verrà sostituito il Vicario Regio<sup>15</sup>. Agli Stimatori del Comune, presenti solitamente nelle comunità toscane, vengono affiancati i Ministrali che hanno specifica competenza sulla gestione dei pesi e delle misure del Comune. Una magistratura, questa, richiesta evidentemente dalla prevalenza dell'attività mercantile.

Alcune osservazioni si impongono. In primo luogo va considerato che — atteso che nel 1594 l'Isola del Giglio contava 187 abitanti<sup>16</sup> — le norme dello statuto affidavano una carica pubblica a ciascun cittadino adulto. Una forma quasi «ateniese» di democrazia. Vanno considerati infatti nel novero dei

<sup>14</sup> Rubb. II.18, III.72, IV.34, IV.64.

<sup>15</sup> Sulle riforme giudiziarie leopoldine con particolare accenno alle aree della Toscana meridionale vedi Floriana COLAO, *Le riforme dell'ordine giudiziario dello Stato Nuovo*, in *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società. Atti del convegno di studi (Grosseto, 27-29 novembre 1987)*, a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Leonardo Rombai (Biblioteca storica toscana. Sezione di storia del Risorgimento 19), Olschki, Firenze 1989, p. 251-278.

<sup>16</sup> Come si legge — fra altre interessanti notizie — nella pubblicazione curata dal Circolo Culturale Gigliese di Andrea BRIZZI, *Cenno storico dell'Isola de Giglio*, Pacini, Pisa 1995.

magistrati gli Operai delle Chiese e del Porto, le Guardie comunali segrete e palesi, i Viari, i Campai, i Capitani di Guerra ed il Messo Comunale.

Un'altra osservazione importante, e che non è riferibile solo alla prima distinzione, è la presenza in tutto il testo di note aggiunte presumibilmente nel Settecento (almeno così pare di inferire dalla scrittura) da diverse persone (il Governatore o il Vicario?) che commentano ed aggiornano il contenuto delle rubriche. Fin dalla rub. I.1 troviamo in nota la precisazione, in latino, della forma del giuramento del Podestà, nella quale si sottolinea che il Podestà non è tenuto a far osservare gli statuti illeciti o iniqui. Un'altra serie di note inserisce aggiornamenti in volgare. Ad esempio alla rubrica I.4 sugli obblighi del Podestà e del Notaio di mantenere integri i diritti delle Chiese viene aggiunto che sotto il Governo della Comunità le Chiese ed i Luoghi pii erano tutti laicali.

Molte le disposizioni che mettono in risalto la litigiosità dei Gigliesi, elevatissima se si tien conto anche del dato demografico poc'anzi menzionato. Spiccano rubriche come la I.7 che consente al Podestà di agire d'autorità in tempo di mischia o rumore. Un'altra nota (alla rubrica I.20 che prescrive la presenza dei Sindaci agli esami delle testimonianze) ci dà un'interessante notizia: la data di riordino dell'Archivio Comunale avvenuto nel 1771 ed il nome di almeno uno degli annotatori: il giudice Tullini. La successiva rubrica che tratta dei Chiamatori e dell'elezione delle magistrature è annullata da una nota che motiva l'inefficacia con la formazione della nuova Provincia Inferiore Senese<sup>17</sup>. Ed ancora una traccia del conflitto tra governo isolano e Granducato si reperisce in una nota alla rubrica I.25, che permette ai Sindaci di scarcerare detenuti, sostenendo l'assurdità di una disposizione che consente ai Sindaci di sopravanzare le prerogative dei Ministri del Principe.

#### [4.] *La seconda distinzione*

Con la seconda distinzione si entra nel vivo del processo civile, con la previsione dettagliata della disciplina delle citazioni in giudizio, della contumacia, della testimonianza, della tenuta ossia del sequestro posto a garanzia del debito. A proposito di quest'ultimo istituto va considerata la presenza singolare di una norma che è possibile rintracciare anche nel nostro ordinamento che salvaguarda alcuni beni considerati essenziali alla vita quotidiana come

<sup>17</sup> Vedi anche quanto detto *supra* a questo proposito.

le lenzuola (rub. II.12). In generale l'ordinamento giudiziario civile del Giglio non si discosta dalle previsioni legislative più o meno vigenti in tutti gli statuti cittadini dell'epoca, restando fermo il richiamo più o meno forte alla tradizione romanistica, particolarmente evidente nella disciplina delle successioni allorquando, al momento della confezione del testamento olografo, è richiesto l'intervento di sette testimoni nel caso che l'atto non avvenga di fronte ad un notaio<sup>18</sup>.

Particolarmente attenta la normativa in tema di produzione del vino che è oggetto anche di rubriche che di solito si trovano nella *distinctio criminalis* o in quella dedicata ai danni dati (in genere la quarta). La rubrica II.19 si preoccupa che sia garantito colui che dà a nolo le botti per il vino. Ed ancora tre rubriche in successione disciplinano l'istituto della dote<sup>19</sup>.

Si incontrano anche in questa distinzione prescrizioni sulla guardia della Rocca (rub. II.30), somma preoccupazione dei Gigliesi esposti ad ogni pericolo proveniente dal mare.

La disciplina dell'appello rimanda naturalmente al Granduca (o meglio al giudice delegato che è il Capitano di Giustizia più vicino). In questo caso tanto il testo della rubrica che le note richiamano le difficoltà del rispetto dei termini che — trattandosi comunque di impegnarsi in un viaggio gravoso — rimangono perentori, salvo i tre giorni di comporta che l'appellante ha per decidere se intraprendere o meno il tragitto.

Come di consueto si prevedono dei casi di ragione (cioè giudizio) sommaria, ma non tutti sono previsti nella distinzione civile<sup>20</sup>.

#### [5.] *La terza distinzione*

Nella distinzione criminale i nostri solo parzialmente misteriosi commentatori del testo tornano a guidarci nell'annotazione delle rubriche. D'altronde va osservato che, mentre per il civile — lo si è annotato sopra —

<sup>18</sup>. Norma per $\acute{o}$  contenuta nella quarta distinzione. Vedi la rubrica IV.2.

<sup>19</sup>. Rubb. II.21, 22 e 23, ma vedi anche la II.26 con nota del solito «glossatore» che augura una riforma in senso «maschilista» del disposto che prevede il divieto per la donna dotata di tornare a chiedere alcunché ai propri parenti (*exclusio propter dotem*). «Hoc statutum in melius reformandum, favore masculorum [...]». La richiesta di modifica viene motivata con quanto disposto in questo senso degli statuti senesi e fiorentini.

<sup>20</sup>. Mentre lo è la rubrica che impone il giudizio sommario per lo straniero, si trova nella quarta parte dello statuto la norma che lo impone in tempo di vendemmia (IV.40).

l'impianto tradizionale romanistico non abbisogna di alcun particolare commento chiarificatore anche in presenza di modifiche istituzionali di vertice come quelle indubbiamente rilevanti del cambio di dinastia tra Medici e Lorenza che comportarono anche lo spostamento del Giglio dall'area di influenza fiorentina a quella della Provincia Inferiore Senese, il criminale — in quanto facente parte del diritto pubblico (e quindi anche con rilevanza politica) — non c'è dubbio avesse bisogno di essere affrontato con maggiore cautela. Ecco quindi che subito si nota l'assenza, fra le fattispecie previste, dei delitti maggiori come l'omicidio, la lesa maestà ecc. È questa un'esclusione che ritroviamo in quasi tutti gli *iura propria*, fatta eccezione — naturalmente — di quelli di Siena, Firenze e Pisa.

Già dalla quinta rubrica, che prevede l'intervento dei Sindaci all'interrogatorio dei testimoni, interviene il latino del giurista a bollare la norma come assurda dal momento che per i danni dati si prevede la ricezione delle denunce solamente da parte del Governatore dell'Isola o del Campaio.

Seguono, oltre alla rubrica sulle bestemmie, tutta una serie di disposizioni sui ferimenti e le risse che, ancora una volta, dimostrano l'alto tasso di litigiosità, peraltro abbastanza consueto nei Comuni anche di non secondaria importanza. La rubrica III.16 ci riporta in un contesto quasi medievale prevedendo né più né meno che la legge del taglione parzialmente modificata. Stabilisce infatti la norma che nel caso di assalimento, ferimento o ingiuria il danneggiato possa immediatamente restituire l'offesa pagando solo un quarto della multa. La cosa eccita l'attenzione del commentatore latino che rileva come una tale statuizione non si riscontri in altri statuti dello Stato. Non meno barbara appare la rubrica sul furto (rub. III.18), che prevede una serie di pene che vanno dall'infamia (mitriare significa esporre al pubblico ludibrio con un particolare copricapo — la mitria appunto) fino alla morte per impiccagione oltre, ovviamente, all'irrogazione di pene pecuniarie salatissime.

Con la rubrica 39 inizia una serie di norme sparse tra la terza e la quarta distinzione che si occupano degli asini. Bene considerato evidentemente prezioso, data la conformazione montuosa del territorio e l'economia prevalentemente agricola. Le pene irrogate per il ferimento e l'uccisione sono effettivamente alte (20 soldi per il ferimento e 4 lire per l'uccisione)<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Ancora disposizioni sugli asini si trovano alle rubb. II.48, 67, 70 ed alla IV.53 e IV.57.

Si tenta di scongiurare naturalmente i furti di attrezzatura sulle barche (rub. III.41) e si prevede tutta una serie di fattispecie criminose che attengono al commercio ed alle traslazioni di grascie, cioè di mercanzie o cereali. Di particolare interesse per la natura della comunità sono i reati legati alla marina. Ad esempio la rubrica III.46 vieta espressamente di riscattare la propria barca ove fosse catturata da legno armato e addirittura di ricevere qualsiasi cosa che non fossero armi da corsari. Altresì è vietata la vendita a questi ultimi di armi di ogni genere. Abbiamo visto poco sopra come questi divieti risolvessero però solo parzialmente i problemi legati agli assalti delle navi barbaresche. Il Giglio, infatti, aveva subito ogni genere di attacco compreso anche quello rimasto tristemente famoso dei pirati tunisini guidati dal bey-lerbey Kaireddin altrimenti conosciuto come il Barbarossa<sup>22</sup>.

Una particolarissima procedura che di nuovo presenta caratteri fortemente antiquati è quella prevista in merito al rifiuto di eredità, che trova posto alla rubrica III.64. Si prevede, infatti, che chi volesse rifiutare l'eredità si dovrà recare presso il luogo dove Podestà e Sindaci tengono tribunale e lì spogliarsi nudo e così tornare a casa, pena l'invalidità del rifiuto. Il «glossatore» latino bolla immediatamente tale disposizione come contraria alla pubblica onestà, cioè al pudore, e perciò inattendibile. Strano anche che la disposizione, di stampo prettamente privatistico, si trovi invece nella distinzione criminale, che difatti continua con l'elenco delle pene da irrogare per i danni dati.

E per concludere l'analisi di questa parte sottolineiamo la rubrica III.68 che protegge la donna lasciata piena padrona dei beni dal marito premorto da qualsiasi imposizione di tutore.

#### [6.] *La quarta distinzione*

Di rubriche della quarta distinzione abbiamo avuto modo di trattare in più momenti considerata la disomogeneità delle materie ivi trattate. Anche questa quarta parte risente dell'intervento frequente dei nostri annotatori, a partire dalla prima rubrica che — prevedendo una punizione per chi non mantenga in buono stato gli otri del vino e i sacchi delle granaglie — viene annullata da una nota in latino che sottolinea come chiunque possa utilizzare i propri beni a proprio piacimento.

<sup>22</sup> Vedi ancora Andrea BRIZZI, *Cenno storico*, cit.

Una lunga nota tecnica apporta precisazioni alla previsione della rubrica IV.5 che disciplina la vendita di beni immobili e il diritto di prelazione dei parenti del venditore. Sostiene infatti il commentatore che la regola non prevede evidentemente la permuta e dimostra le *rationes* dello statuto: la prima è la maggiore *utilitas* del venditore, la seconda è il *favor consanguineorum*. E quest'ultima *ratio* è l'oggetto della nota che prende in ipotesi l'applicabilità della prelazione al chierico.

Interventi di aggiornamento o precisazione si verificano anche in occasione delle previsioni che riguardano il salario degli ambasciatori (IV.13) dove si vieta l'invio di ambasciate al Principe; l'elevazione di un muro fra vicini (IV.17) dove si accorda lo statuto alla Bolla di Gregorio XIII commentata dal Concioli per lo statuto di Perugia; il bando sulle bestie minute (IV.20) dove si inserisce il richiamo ad una legge granducale del 1665; l'importazione di merci (IV.28), dove si sostiene che lo statuto non è stato mai applicato in questa parte dacché le grascie hanno sempre ricevuto il prezzo dal Governatore dell'Isola e dai Grascieri, ancorché le nuove leggi granducali parrebbero concordare maggiormente col disposto della rubrica; il divieto per il Podestà di incarcerare (IV.66), rubrica di difficile interpretazione a causa della necessità di bilanciare poteri podestarili e regi; il sindacato del Podestà (IV.75), dove, tra l'altro, veniamo a sapere che proprio per uno dei commentatori, il giudice Tullini, era stato richiesto il sindacato e che il successore Belmer aveva accettato le testimonianze al solo scopo di sottoporle al Principe. Dell'ultima nota alla rubrica delle feste abbiamo già avuto modo di parlare.

Abbiamo già osservato l'eterogeneità delle disposizioni della quarta, ma l'affermazione va parzialmente corretta, poiché in realtà una prevalenza viene individuata per le disposizioni che attengono all'attività mercantile degli Isolani, nonché per quelle che si preoccupano della protezione del territorio da interventi esterni.

E non poteva essere diversamente se si considerano i fattori di povertà del territorio mancando, fra l'altro, quella che istintivamente si potrebbe ritenere una delle risorse principali delle isole, la pesca, che non appare particolarmente sviluppata<sup>23</sup>. La rubrica che si preoccupa della vendita del pesce (IV.11) nomina delle qualità di pesce assai povere e che comunque si pescano vicino alla costa o addirittura da terra, come gli zeri, i gronchi e le murene.

<sup>23</sup> Forse anche per i pericoli insiti nell'allontanarsi troppo dalle coste viste le scorribande, spesso richiamate anche nel testo, dei pirati.

Abbondano perciò disposizioni protezionistiche, che riguardano il vino, soprattutto<sup>24</sup>, ma anche altre masserizie come il miele e la cera, nonché la carne<sup>25</sup>.

[7.] *Conclusioni*

Abbiamo dunque tratteggiato le norme che compongono lo statuto del Giglio del 1558 ed abbiamo visto come la legge fondamentale della Comunità, frutto sicuro di precedenti redazioni presumibilmente abbastanza simili all'ultima, non rimanga comunque prodotto statico della commissione di statuari e del Consiglio generale (nonché dell'Auditore delle Riformazioni fiorentino cui la norma fu sottoposta come di regola per il controllo e l'approvazione). Anzi, l'aderenza alla vita quotidiana della fonte statutaria — come dalla storiografia moderna storica e storico-giuridica è stato a più riprese affermato<sup>26</sup> — rende lo statuto uno strumento particolarmente dinamico grazie ai continui interventi ed alle molteplici aggiunte (anche non inserite nel testo) delle quali forniamo un esempio nell'appendice documentaria là ove pubblichiamo il *Libro del Governatore Guadagnoli* del 1672.

Le disposizioni volute da Rutilio Guadagnoli al momento della sua presa di servizio è evidente debbano essere messe in coordinamento con le norme statutarie e, come è successo in questo caso, appare banale rilevare sarà accaduto tutte le volte che il Granduca abbia inviato propri magistrati nell'Isola.

Indipendentemente dalla maggiore o minore raffinatezza degli interventi (ma abbiamo visto che alcuni magistrati che commentano alcuni passi dello statuto non sono degli indotti), è grazie a questi che viene assicurata da un lato la crescita dello statuto (vedi anche molti dei bandi posti in appendice

<sup>24</sup> Ma questa è disposizione comune a quasi tutti gli statuti maremmani e amiatini. Sia consentito di rinviare a Silvio PUCCI, *Il vino e la vite negli statuti dell'area senese*, negli Atti del convegno sul vino e la vite dal Medioevo all'Età Moderna tenutosi a Alghero il 12-15 novembre 1998, in corso di pubblicazione.

<sup>25</sup> Ma anche qui interviene il nostro commentatore (rubrica I.39) a sostenere che le carni prodotte al Giglio non bastano al fabbisogno, oltre a costare troppo, talché conviene farle venire dalla terra ferma.

<sup>26</sup> Abbondante la bibliografia, tanto da renderne impossibile un elenco almeno in questa sede. Si vedano comunque le molte edizioni statutarie e le collane appositamente istituite, tra le quali mi paiono degne di particolare nota la presente collana «Documenti di Storia» e il «Corpus Statutario delle Venezie» coordinato da Gian Maria Varanini e Gherardo Ortalli.

al testo originario), dall'altro la lunga vigenza altrimenti impensabile. Basti considerare la labilità della nostra attuale legislazione sulla quale sono stati versati fiumi di parole<sup>27</sup>.

E non è da trascurare neanche la presenza delle note dei giudicenti che costellano il testo come forma di sviluppo del testo medesimo per trasformare la circostanza non dico in una prova di partecipazione della normativa statutaria alla formazione del pensiero giuridico, ma almeno di una penetrazione del singolo statuto nella complessa rete dell'ordinamento giuridico granducale che tende comunque sempre a riportare astratte fattispecie alla concretezza del microcosmo rappresentato dalla comunità e dalle sue esigenze. E l'aderenza alla vita è sicuramente uno degli elementi costitutivi fondamentali del diritto.

---

<sup>27</sup> Anche in questo caso la bibliografia è sterminata, ma un buon punto di partenza è costituito dai due volumi *I cinquant'anni del Codice civile. Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992*, Giuffrè, Milano 1993 e da Natalino IRTI, *L'età della decodificazione*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano 1986.

sabile. Basti  
e sono stati

dicenti che  
per trasfor-  
i normativa  
na compe-  
ito giuridi-  
ispecie alla  
sue esigen-  
tivi fonda-

## Descrizione del manoscritto

Il codice dello statuto dell'Isola del Giglio del 1558 conservato presso l'Archivio Comunale di Giglio è membranaceo e misura circa 400 mm x 210 mm. La coperta è membranacea anch'essa e reca sul fronte la scritta di mano cinquecentesca

«Statuti // dell' // Isola del Giglio».

Altre scritte si intravedono, ma sono state cancellate in tutto o in parte dall'uso. Sul dorso, sempre parzialmente erasa dall'uso, una elementare decorazione a penna. Piegando la coperta anteriore sono state ottenute due binde orizzontali. Sulla superiore sta scritto:

«Libro 4<sup>to</sup> C 7° 8° e 9°, 26 e 67 // in materia del pubillo [sic!]».

Un foglio di guardia cartaceo è stato inserito fra il foglio membranaceo che costituisce la coperta e il testo. Sull'anteriore è stato incollato un rettangolo di carta dove una mano cinquecentesca ha vergato in inchiostro bruno:

«Avendo questo Magistrato fatta matura attenzione al disposto // nelli statuti di cotesta Isola al medesimo rimessi per l'approvazione / / ha rilevato che molti di essi sono contrari alle leggi e bandi // di S.A.R. nostro Signore, molti inesequibili per la mutazione delle // circostanze, e variazione dei tempi, onde ha creduto di non poterli // approvare, e creder opportuno che per mezzo di persone e liste dal // pubblico consiglio, si divenga alla compilazione, e formazione di // un nuovo statuto, e leggi e relative alle leggi del Granducato // ed alle circostanze, costumi e bisogni al tempo presente».

Sul dorso della coperta, sotto il ritaglio, in inchiostro bruno, sta scritto:

«Campese // Per i bravi Gio. Battista Ferraro // il lunedì ed Gio. Battista Olivaro // il giovedì Girolamo Ferraro Ant. Schiaffino per il sabato».

La stessa mano, sul lato sinistro scrive:

«Porto // Martedì Ansaldi // Mercoledì Lauro Bernardi Caverò».

artenza è  
1-6 giugno  
Giuffrè,

Si tratta evidentemente dell'indicazione dei turni guardia alle torri del Campese e del Porto.

Il codice è composto di fascicoli membranacei irregolarmente composti, ma le carte sono numerate, da mano successiva in inchiostro nero in alto a destra sul *recto* del foglio, consecutivamente. Il membranaceo consta di 57 carte *recto* e *verso*, ma la c. 56<sup>r</sup> e <sup>v</sup> fanno parte di un *bifolium* cartaceo inserito successivamente alla redazione (come d'altronde tutti i bandi aggiunti da c. 43<sup>v</sup> in poi che son descritti sub A).

Cuciti con la parte membranacea del codice e numerati dalla medesima mano che numera il membranaceo consecutivamente da c. 58<sup>r</sup> a c. 66<sup>r</sup> si trovano dei bandi a stampa dei quali i dà descrizione sotto sub B.

Alla fine dei bandi si trovano la seconda metà del primo *bifolium* membranaceo, tagliata a circa 5 centimetri dal basso con una scritta illeggibile per rasura dell'inchiostro in alto. Poi una mano tardo cinquecentesca in inchiostro nero scrive:

«Ricordo di tutte quelle solennità che il Signore Governatore e // Rappresentanti la Comunità del Giglio devono in corpo andare // alla residenza nella Chiesa parrocchiale solamente // in tempo di messa coartata // La mattina dell'epifania del Signore // La mattina della Purificazione // La Domenica dell'Olivo // La mattina della Pasqua di Resurrezione // La mattina dell'Invenzione della Santa Croce // La mattina dello Spirito Santo // La mattina del Corpo del Signore // La mattina dell'Assunta // La mattina di San Mamiliano Protettore // La mattina della Natività del Signore».

Fra questa carta membranacea e la carta di guardia si trova, volante, un brandello cartaceo perlopiù illeggibile per strappi e inchiostro evanito, che pare costituire un brano di diario di un giurisdicente. La mano è tardo cinquecentesca e l'inchiostro bruno-rossastro.

La mano nel testo è unica ed è quella di Giovanni di Ansano Billo, il notaio senese che alla fine del testo si firma ed appone il proprio *signum* con la scritta «Jo. bil. signum». Cambia diverse volte penna, ma l'inchiostro è il medesimo dal colore marrone rossastro. La lettera è bastarda cinquecentesca.

## A) I bandi manoscritti

Non si è vista l'opportunità di trascrivere criticamente anche i bandi manoscritti che pure sono in gran parte indicati da altra mano nel rubricario posto all'inizio del testo. Il motivo della scelta è l'eterogeneità delle materie trattate e la non coerenza con il testo dello statuto che, con tutte le modifiche e le aggiunte delle quali via via è stato fatto oggetto, pure rimane un corpo autosufficiente di norme che niente ha a che vedere con le aggiunte sei e settecentesche riportate in fondo. Tuttavia qualche indicazione è bene riportare.

Si tratta perlopiù di lettere memorie e bandi che intervengono per disciplinare materie non previste nello statuto o per aggiornare la legislazione gigliese vista la continua produzione di leggi generali promanata dai Medici. Le note a margine che qualche volta si incontrano sono della stessa natura di quelle che costellano il testo e sono apposte, si evince, da Vicari o Governatori settecenteschi. Vi si trova anche una lista di Consiglieri che risiedono nel Consiglio generale, il che conferma che non esiste criterio in base al quale si è scelto di allegare certi documenti allo statuto. Lo stato in cui si trova attualmente l'Archivio Comunale del Giglio fa ritenere che l'ultimo ordinamento sia stato effettuato, come si ricava da una nota al testo, nel 1771. Tanto che l'Archivio appare oggi come un coacervo di filze e buste dal contenuto massimamente eterogeneo che va dai bandi, alle liste di debitori e creditori, alle deliberazioni del Consiglio generale. Se ne sta prospettando un riordinamento secondo i moderni criteri archivistici.

## B) I bandi a stampa

Si riportano qui i bandi a stampa allegati in fondo allo statuto:

[i]

Editto, // et indulto generale // degl' Illustrissimi Signori // Depvtati sopra la nvoa // colletta universale // nella Città, e Dominio // Fiorentino.

In Firenze: nella stamperia di S.A.S. alla Condotta per Antonio Navesi; 1692.

8°, pp. 2, 2, 2, [2], 2, 2, 4.

Front. con scudo mediceo inciso.

Contiene:

a] Editto, // et indulto generale // degl' Illustrissimi Signori // Depvtati sopra la nvoa // colletta universale // nella Città, e Dominio // Fiorentino.

b] Per parte degl' Illustriss. Ss. Deputati sopra la nuova Colletta // Vniversale nella Città, e Dominio Fiorentino.

c] Idem.

d] Nuovo editto // generale // Degl' Illustriss. Ss. Deputati sopra la nuova Colletta Vniversale // nella Città, e Dominio Fiorentino, &c. di ampliacione, ag- // giunta, e dichiarazione dell' altro Editto sopra la Tassa del // mezzo per cento pubblicato, e bandito fino ne 28. Giugno 1692. // e ciò in esecuzione di benigno Rescritto di S.A.S. de' 22. // Agosto corrente.

e] Editto generale // Degl' Illustriss. Ss. Deputati sopra la nuova Colletta // Vniversale nella Città, e Dominio Fiorentino, &c. // concernente la Tassa da pagarsi da' Lavoratori // puri Mezzaioli, con l' Esenzione quanto a' me- // / desimi solamente, dell' altra Tassa, e Gabella per // le Bestie del Pie' Tondo, & altro come appresso. // In esecuzione di Benigno Rescritto di S.A.S. // de 15. Settembre 1692.

f] Editto generale // Degl' Illustriss. Ss. Deputati sopra la nuova Colletta // Vniversale, concernente la Tassa imposta sopra le // Parrucche & c. in esecuzione di benigno Rescritto // di S.A.S. de' 21 Giugno 1692. confer- // mato per altro suo grazioso Rescritto // de' 27. detto.

g] Editto<sup>1</sup> generale // Degl' Illustriss. Sig. Deputati sopra la nuova Colletta Vniversale, concer- // nente la Portata da farsi, e Tassa da pagarsi per tutte le Bestie Muline, // Cavalline, & Asinine, esistenti ne Felicissimi Stati di

S.A.S. in esecuzione di benigno Rescritto dell'A.S. del dì 21. Giugno 1692. // confermato per altro suo grazioso rescritto de' 27. detto.

h) Editto<sup>2</sup> generale // degl' Illustrissimi Signori Deputati sopra la nuova // Colletta Unversale, da farsi nella Città, e Dominio Fiorentino, & altri luoghi come appresso // presso in esecuzione di benigno Rescritto // to di S.A.S. de' 21 Giugno 1692. // confermato per altro suo // grazioso Rescritto de' // / 27. detto.

tuto:

/ Depvtati so-  
Fiorentino.  
tonio Navesi;

<sup>1</sup> Editto] ms. sul marg. sup.: «Si rinnova la portata perché ogni dicembre si paga una prima metà dell'anno della prima parte, per tutto marzo 1692, negl'altr'anni la prima metà per ogni mese di settembre, l'altra per tutto marzo di ciascuno». <sup>2</sup> Editto] ms. sul marg. sup.: «Si rinnova la portata per tutto ogni Aprile. Si paga la metà per tutto Gennaio, e l'altra metà per tutto Luglio d'ogni anno».

[ ii ]

i // Depvtati  
Fiorentino.  
tta // Unive-

Ordinazione // Unversale // sopra il // Danno dato. // Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 7. Settembre // 1688.

In Firenze: nella Stamperia di S.A.S. alla Condotta; 1688.

8°, pp. 6.

Front. con scudo mediceo inciso.

pra la nuova  
mpliazione,  
/ mezzo per  
esecuzione

[ iii ]

2 carte non numerate con la notifica da parte del cancelliere Girolamo Giuntini della promulgazione del Bando sulle Collette Universali.

va Colletta  
te la Tassa  
to a' me- /  
ie' Tondo,  
.A.S. // de

[ iv ]

Volantino da affissione piegato in due come il successivo:

Gl'illustriss. SS. Deputati sopra le Collette // Universali nella Città, e Dominio Fiorentino.

In Firenze: nella Stamperia di S.A.S. pe Gio: Filippo Cecchi; 1698.

p. n.n. con scudo mediceo in testa.

a Colletta  
c. in ese-  
onfer- //

[ v ]

a Collet-  
per tutte  
Stati di

Volantino da affissione piegato in due:

Gl'illustriss. SS. Deputati sopra le Collette Universali // nella Città, e Dominio Fiorentino.

In Firenze: nella Stamperia di S.A.S. pe Gio: Filippo Cecchi; 1698.  
p. n.n. con scudo mediceo in testa.

[vi]

Lettera a stampa con notifica di promulgazione dei bandi da parte del Cancelliere Girolamo Giuntini.

[vii]

Editto // generale // degl' Illustriss. SS. Deputati // sopra le Collette Universali nella Città, // e Dominio Fiorentino. // In esecuzione di motu proprio di S.A.S. del dì 19. // Febbraio 1697. ab Incarn. e di successivo // Rescritto dell'A.S.S. de' 27. detto.

In Firenze: nella Stamperia di S.A.S. per Gio: Filippo Cecchi; 1698.

8°, pp. 7, [1].

Front. con scudo mediceo inciso.

[viii]

Regolamento // per i Tribunali // della // Provincia Inferiore // dello Stato di Siena.

[Colophon] In Siena: appresso il Bonetti nella Stamp. del Pubblico per Francesco Rossi impressore; 1767.

8°, pp. 15.









«Prospettiva dell'Isola del Giglio dalla parte del Porto, 1602» (Archivio della  
Famiglia R. Cardarelli di Firenze)

# Statuto dell'Isola del Giglio

a.D. 1558

## [DEDICA]<sup>1</sup>

<sup>2</sup>In eterni Dei nomine amen. Ad honore et reverentia dela Individua Santa Trinità, Padre, Figliolo et Spirito Sancto, la quale è capo e defensione di lo universo mondo e così preghiamo sia del populo del Giglio<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>In] c. 1r <sup>2</sup>In] sopra la dedica, di due mani successive: A villan che mai si satia, né torto né gratia. Se qual cosa gli farai, torto sì, ma gratia mai ' Giglio] segue di due mani successive: Oderint ut timeant. Oderunt peccare mali, formidine poenarum.

## [RUBRICARIO]

Del Sacramento del Potestà et Notaro	Capitolo i.	a 6
Di quanto de' tollere el Potestà de' richiami	C. ii.	a 6
Del decimo che si paga d'ogni questione	C. iii.	a 6
Di mantenere lo Potestà le ragioni di Iexie	C. iiiii.	a 6v
Del salario del Notaio per scripture	C. v.	a 6v
Di non tollere denari lo Notaio in certi casi	C. vi.	a 7
Di fare comandamento lo Potestà in tempo di romore	C. vii.	a 7
D'arrecare a fine lo Potestà li sui processi	C. viii.	a 7
Di mandar a fine lo Potestà li processi dell'antecessori	C. ix.	a 7v
Di aprire lo Potestà e 'l Notaio ogni lettera	C. x.	a 7v
Di non fare lo Potestà ne 'l Notaio compare	C. xi.	a 7v
Di procurare d'havere del grano	C. xii.	a 7v
Di fare rendere ragione alo Camarlingo	C. xiii.	a 7v
Di fare leggere li statuti in Parlamento	C. xiiii.	a 8
Di ricogliere lo Camarlingo ogni denaro	C. xv.	a 8
De non domandare cosa data per lo Camarlingo	C. xvi.	a 8
De accordare lo Camarlingo chi ha ad havere	C. xvii.	a 8v
Di suggellare lettere o fare suggellare	C. xviii.	a 8v
Di fare li Sindichi o far fare inventario	C. xix.	a 9
De essere presente li Sindichi ale dissamine	C. xx.	a 9
De lo chiamare insieme l'Offtiali	C. xxi.	a 9
Di essere li Consiglieri a consiglio'	C. xxii.	a 9v
Di non consigliare contra capitolo	C. xxiii.	a 9v
Di chiamare dui homini sopra le ventere	C. xxiiii.	a 9v
Di cavare li Sindichi alcuno di prigione	C. xxv.	a 10
Dell'offitio deli Ministrali <sup>2</sup>	C. xxvi.	a 10
Deli Stimatori delo Comune	C. xxvii.	a 10

Dell'Operai dile chiese offitio	C. xxviii.	a 10v
Dell'offitio deli Viari	C. xxix.	a 10v
Dell'Operai delo porto	C. xxx.	a 11
Dell'offitio deli Campari	C. xxxi.	a 11
Dele guardie secrete o palese'	C. xxxii.	a 11
Deli Capitani di guerra	C. xxxiii.	a 11v
Delo Messo del Comune	C. xxxiiii.	a 11v
Deli Sindachi et Consiglio non habbiano offitio	C. xxxv.	a 12
Di commettere frodo in suo offitio	C. xxxvi.	a 12
Dell'offitio deli Sindichi	C. xxxvii.	a 12
Dell'offitio delo Potestà	C. xxxviii.	a 12v
Di bestie per macellare	C. xxxix.	a 12v

Secunda pars huius libri'

De' piati civili	C. i.	a 13
Del debitore contumace	C. ii.	a 13v
Di bandire la tenuta	C. iii.	a 13v
Dela citazione di chi non è in Giglio	C. iiiii.	a 13v
Di chi domandasse copia	C. v.	a 14
Di richerire e non comparire	C. vi.	a 14
Di chi fusse citato e fusse in viaggio	C. vii.	a 14
Di dare in pagamento d'ogni tre dinari quattro	C. viii.	a 14v
Di dare ricolta dele spese	C. ix.	a 14v
Di chi confessa termino a pagare	C. x.	a 14v
Dele executione non observate	C. xi.	a 14v
Di non tollere in tenuta certe cose	C. xii.	a 15
Di non commandare libello dalle 4 l. in giù	C. xiii.	a 15
Di non dare fede alo domandatore senza prova	C. xiv.	a 15
Dila prova d'uno testimone insino soldi 40	C. xv.	a 15
Di riscotere pegni del tavernaro	C. xvi.	a 15v
Di costringere lo Procuratore a procurare	C. xvii.	a 15v
Dile questioni in fra consorti	C. xviii.	a 15v
Di botte date a naulo	C. xix.	a 16
Di non tenere ragione da xv anni indietro	C. xx.	a 16
Di succedere la dota morendo lo marito et la donna	C. xxi.	a 16
Di non la dota vendere lo marito'	C. xxii.	a 16v
Dila femina che stessee bagascia	C. xxiii.	a 16v
De fare testamento da xiiii. anni in su	C. xxiiii.	a 17
De testamento de forestieri	C. xxv.	a 17
De non tornare in parte femina dotata	C. xxvi.	a 17
Di succedere lo padre li beni del figlio	C. xxvii.	a 17
Di fare lo padre di sui beni come li piace	C. xxviii.	a 17
Di vendere la donna sua dota per vita	C. xxix.	a 17v
Di stare a ragione castellano e sui compagni	C. xxx.	a 17v

a 10v	De appellare quando e come	C. xxxi.	a 17v
a 10v	De esaminare testimoni lo di che iurano	C. xxxii.	a 18
a 11	Di costringere lo principale a pagare	C. xxxiii.	a 18
a 11	De testimoni dati a suspetto	C. xxxiiii.	a 18
a 11	Di fare ragione somaria al forastiero	C. xxxv.	a 18v
a 11v	Di non procurare excepto per uno	C. xxxvi.	a 18v
a 11v	Di non comparare debito contra gilese	C. xxxvii.	a 18v
a 12			
a 12			
a 12			
a 12v			
a 12v			
	Tertia pars <sup>o</sup>		
	Di ricevere lo Podestà ogni accusa	C. i.	a 19
	Di fare riqueste deli accusati	C. ii.	a 19
	Di lassare lo quarto dele condannagioni	C. iii.	a 19v
	Di valere uno testimone in sino in lire xx.	C. iiiii.	a 19v
	Di costringere li testimoni lo Podestà	C. v.	a 19v
a 13	Di dare pagatore ogni inquisito	C. vi.	a 20
a 13v	Di costringere lo pagatore come lo principale	C. vii.	a 20
a 13v	Di biastimare Dio o santi	C. viii.	a 20
a 13v	Di chi portasse arme	C. ix.	a 20v
a 14	Di chi trahesse arme fora	C. x.	a 20v
a 14	Di chi ferisse	C. xi.	a 20v
a 14	Di chi cogliesse petra per gittare	C. xii.	a 21
a 14v	Di chi ferisse di mazza o di bastone	C. xiii.	a 21
a 14v	Di chi percotesse con mano vacua	C. xiv.	a 21
a 14v	De la pena di chi assaglisse <sup>7</sup>	C. xv.	a 21v
a 14v	De vindetta di simile offesa	C. xvi.	a 21v
a 15	Di pace fatta di alcuna cosa	C. xvii.	a 21v
a 15	Di pena di chi furasse	C. xviii.	a 22
a 15	Di chi forzasse femina altrua	C. xix.	a 22
a 15	Di chi rompesse casa altrui	C. xx.	a 22v
a 15v	Di chi facesse testimonia falsa	C. xxi.	a 22v
a 15v	Di chi si richiamasse del debito pagato	C. xxii.	a 22v
a 15v	Di dicere villania al padre et ala madre	C. xxiii.	a 22v
a 16	Di iocare a zara	C. xxiiii.	a 23
a 16	Di iocare a tavole	C. xxv.	a 23
a 16	Di chi andasse po lo terzo sono	C. xxvi.	a 23
a 16v	Di non essere tenuto a malefitio in xii. anni	C. xxvii.	a 23v
a 16v	Di chi assaglisse a casa o possessione	C. xxviii.	a 23v
17	Di ferire li Spartitori	C. xxix.	a 23v
17	Di trahe a meschia con arme	C. xxx.	a 23v
17	Di andare in corso	C. xxxi.	a 24
17	Di trahe a la terra in tempo di romore	C. xxxii.	a 24
17	Di battere per via di castigamento	C. xxxiii.	a 24
17v	Di una o più offesa una pena	C. 34 <sup>8</sup> .	a 24
17v	Di parole ingiuriose	C. 35.	a 24v

Dila pena di rimproverare	C. 36.	a 24v
Dila pena di più parole	C. 37.	a 24v
Di commettere frodo l'Offitiale	C. 38.	a 24v
Di occidere asino o ferire	C. 39.	a 25
Di raddoppiare la pena	C. 40.	a 25
Di pigliare corredo altrui	C. 41.	a 25
Di sconfortare chi conduce grascia	C. 42.	a 25v
Di accordarsi con altrui	C. 43.	a 25v
Di mettere frodo in vino	C. 44.	a 25v
Di accusare barcha o mercantia	C. 45.	a 25v
Di ricattare alcuno legno	C. 46.	a 26
Di soprapigliare alcuno bene di Comune et altro <sup>o</sup>	C. 47.	a 26
Di cacciare asino di Giglo	C. 48.	a 26
Di cogliere pommi altrui	C. 49.	a 26v
Di danni dati	C. 50.	a 26v
Di chi tagliasse vigna o arbori	C. 51.	a 26v
Di chi desse danno in vigna	C. 52.	a 26v
Di trahere uva in sportone	C. 53.	a 27
Di dare danno in legumi	C. 54.	a 27
Del bando deli somari	C. 55.	a 27
Di fare brotture in fonti	C. 56.	a 27
Di gittare acqua per fenestra	C. 57.	a 27
Di gittare romento	C. 58.	a 27v
Di lo spazzare inanzi casa	C. 59.	a 27v
Di crescere difitii	C. 60.	a 27v
Di tenere acconcie le vie	C. 61.	a 27v
Di rompere cridenza	C. 62.	a 28
Di rompere la corte	C. 63.	a 28
Di rifiutare la heredità dil padre	C. 64.	a 28
Di fare orto ciascheduno	C. 65.	a 28v
Di dare danno in orto altrui	C. 66.	a 28v
Di tenere asino sotto dove altrui habita	C. 67.	a 28v
Di cavare la donna di libertà	C. 68.	a 28v
Dila pena dile guardie	C. 69.	a 28v
Di chiamare li Sindichi dui homini sopra li somari	C. 70.	a 29
Di quello de' havere el Podestà dile condannagioni	C. 71.	a 29
Del salario del'albitratori	C. 72.	a 29
Di chi grida in Consiglio	C. 73.	a 29v
Di partisse del-Isola senza licentia	C. 74.	a 29v
Dela pena di chi sterminasse	C. 75.	a 29v
Deli stracqui del mare	C. 76.	a 29v
Del'andare al legno armato <sup>io</sup>	C. 77.	a 30

Quarta pars<sup>11</sup>

a 24v			
a 24v			
a 24v			
a 25	Di havere boni otri chi porta vino	C. 1.	a 30
a 25	Di fare testamento chi sa scrivere	C. 2.	a 30
a 25	Di conducere l'acqua ala via	C. 3.	a 30v
a 25	Di barcha comunale	C. 4.	a 30v
a 25v	D bandire cosa stabile per vendere	C. 5.	a 30v
a 25v	Di andare in servizio di Comune	C. 6.	a 31
a 25v	Di grascia di Giglese condotta alo porto	C. 7.	a 31
a 25v	Di grascia di forestieri condotta alo porto	C. 8.	a 31
a 26	De gabella di vino	C. 9.	a 31
a 26	Di vendere vino ala taverna	C. 10.	a 31v
a 26	Del vendere delo pesce	C. 11.	a 31v
a 26v	Di cosa data a portare in alcuno loco	C. 12.	a 32
a 26v	De salario chi portasse ambasciatore	C. 13.	a 32
a 26v	Deli homini habili per vechiezza	C. 14.	a 32
a 26v	Del vino venduto a quale rischio stia	C. 15.	a 32v
a 27	Di fare la lira del Comune	C. 16.	a 32v
a 27	Di levare casa cioè alzare	C. 17.	a 32v
a 27	Di menare la donna compagnia a la corte	C. 18.	a 32v
a 27	Di vendite fatte per lo Camarlingo	C. 19.	a 33
a 27	Di bestie per macellare	C. 20.	a 33
a 27v	Di bando di bestie minute <sup>12</sup>	C. 21.	a 33v
a 27v	Di vino carcato da più persone	C. 22.	a 33v
a 27v	Di casa data a pisione	C. 23.	a 33v
a 27v	Di palmento comunale	C. 24.	a 33v
a 28	Diveto di mele e di cera	C. 25.	a 34
a 28	Di grascia scarcata <sup>13</sup>	C. 26.	a 34
a 28	Di vigna in pegno	C. 27.	a 34v
a 28v	Di grascia di foristieri	C. 28.	a 34v
a 28v	Di vendere beni di pupilli	C. 29.	a 34v
a 28v	De la administratione de' beni de' pupilli <sup>14</sup>	C. 30.	a 35
a 28v	De sententiamento di Consiglio	C. 31.	a 35
a 28v	Del'abbreviature deli atti dela Corte	C. 32.	a 35v
a 29	De quelli sopra le ventere	C. 33.	a 35v
a 29	Del'arbitro delo Consiglio	C. 34.	a 35v
a 29	De ragione da patre a figliolo	C. 35.	a 35v
a 29v	Dele executioni di testamento	C. 36.	a 36
a 29v	Di cosa che si dà in dota	C. 37.	a 36
a 29v	Di non tenere ragione a chi non sta a ragione	C. 38.	a 36
a 29v	Di mandare a cavare le vie d'agosto	C. 39.	a 36 e 43v
a 30	Di fare ragione expressa in tempo di vindemia	C. 40.	a 36v
	Di havere parte di mercantia comparata a mare	C. 41.	a 36v
	Di fare guardia li foristieri	C. 42.	a 36v
	Di non comparare mercantia	C. 43.	a 36v

Di portare o rechare alcuna accomanditia	C. 44.	a 37
Di chi vendesse alcuna cosa debba vendere a tutti	C. 45.	a 37
Di non tenere più di xxxv. bugna <sup>15</sup>	C. 46.	a 37
Di murare casalini	C. 47.	a 37v
Di salario di ambasciatori	C. 48.	a 37v
Di occidere cane o gatta	C. 49.	a 37v
Dila pena di spergiurare	C. 50.	a 37v
Di tagliare canne in canneto	C. 51.	a 37v
Di entrare o uscire per le mura	C. 52.	a 37v
Delo campo dove stanno l'asini	C. 53.	a 38
Di chi chiamasse latro o traditore	C. 54.	a 38
Di guastare le fracte <sup>16</sup>	C. 55.	a 38
Di dare danno in beni altrui <sup>17</sup>	C. 56.	a 38
Di polledro minore d'uno anno	C. 57.	a 38v
Di cane che desse danno	C. 58.	a 38v
Di fare ogni Podestà dui libri	C. 59.	a 38v
Di lassite di chiese	C. 60.	a 38v
Dilo suggello del Comune	C. 61.	a 39
<sup>18</sup> Di casa fra consorti e metodo per fabbricare <sup>18</sup>	C. 62.	a 39 <sup>19</sup>
Da forastieri a Gigliesi <sup>20</sup>	C. 63.	a 39
Di gabella di pesce o d'altre cose	C. 64.	a 39v
Di cosa non dichiarata per lo statuto	C. 65.	a 39v
Di non mettere lo Podestà niuno in Rocha	C. 66.	a 39v
Di debito fatto fora di Giglio	C. 67.	a 40
Di ragione di pagatore	C. 68.	a 40v
Di non essere creduto a testimonio minore di xiiii. anni	C. 69.	a 40v
Di cogliere pine altrui	C. 70.	a 40v
Dui fratelli non possono essere chiamatori	C. 71.	a 40v
Di mandare biastema ad altrui	C. 72.	a 40v
Di somari et paglia <sup>21</sup>	C. 73.	a 41
Di franchitie	C. 74.	a 41
Di statuto di porci <sup>22</sup>	C. 75.	a 41
Di accusare e non provare	C. 76.	a 41
Di tenere l'acquanigli fatti	C. 77.	a 41v
Di vendere pesci li piscatori	C. 78.	a 41v
Di guardare le feste	C. 79.	a 41v
Di cacciare ogni anno per kalende di novembre e per kalende di maio homini .5. de la borsa che debbiano trovare infra loro v. li Sindichi	C. 80.	a 42v <sup>23</sup>
Che il Podestà per li tempi avvenire non possa partire di isola durante l' suo offitio senza licentia del nostro Signore	C. 82.	a 43
Bando sopra l'obbedienza dovuta al Governatore		a 44
Lettera d'ordine che la Comunità non venda terreni		a 44v
Relazione del Signor Auditore Angeli e provisioni sopra cose diverse		a 45v

37	Lettera circa il numero delle bestie, compositioni et altro	a 46v
37	Disegno di processo di frodo di sale	a 47
37	Relazione del delegato Magi sopra diverse materie	a 48
37v	Altra del medesimo sopra il numero de' Consiglieri	a 50
37v	Altra concernente i testamenti	a 51
37v	Altra concernente la tariffa delle mercedi	a 52
37v	Memoriale sopra la gravità de' danni	a 53
37v	Lettera sopra detto affare dell'Illustrissimo Signor Auditor	a 54
37v		
38	Farinola	
38	Bando contro gl'amori	a 55
38	Lettera sopra il sale di Portoferraio	a 56 <sup>24</sup>
38	Del modo da tenersi nel registrare le sententie private al civile	a 49v
38v	Editto relativo alle collette ed imposizioni	a 58, 59,
38v		61, 63, 64,
38v		65
38v		a 60
39	Editto per la tassa sopra le [.....]	a 62
39	Ordinazione universale sopra il danno dato	a 66
39 <sup>19</sup>	Regolamento per i Tribunali della Provincia Inferiore.	a 67
39	Legge sopra la proibizione delle armi	a 68
39v	Residenze pubbliche in chiesa e giorni destinati	a 43v
39v	Ancoraggio nei porti di Napoli: memoriale	a 43v
39v	Strade da ripararsi: memoriale	a 43v
40	Legna quando possano tagliarsi: memoriale	a 43v
40v	Terra avuta dalla Comunità per grazia: memoriale	a 43v
40v		
40v	<sup>1</sup> consiglio] di altra mano vedi anche 42. <sup>2</sup> ministrali] di altra mano o siano grascieri	
40v	palese] c. 2r <sup>4</sup> libri] di altra mano a f <sup>o</sup> 13 <sup>5</sup> marito] c. 2v <sup>6</sup> pars] di altra mano a f <sup>o</sup> 19 <sup>7</sup> assag-	
40v	lisse] c. 3r <sup>8</sup> 34] la nummuratione delle rubriche cambia da romana a araba <sup>9</sup> altro] c. 3v <sup>10</sup> armato] c.	
40v	4r <sup>11</sup> pars] segue di altra mano a f <sup>o</sup> 30 <sup>12</sup> minute] di altra mano successiva che dassero danno v.	
41	avanti a 45v <sup>13</sup> scarcata] segue di altra mano e che voglia levarsi <sup>14</sup> pupilli] c. 4v <sup>15</sup> bugna] di altra	
41	mano segue o sieno sciami <sup>16</sup> fracte] segue di altra mano o sieno siepi <sup>17</sup> altrui] segue di altra mano	
41	sciami, meligrani <sup>18-18</sup> Di-fabbricare] scritto in altro inchiostro <sup>19</sup> 39] c. 5r <sup>20</sup> Gigliesi] segue	
41v	di altra mano che fussero creditori di forestieri <sup>21</sup> paglia] segue di altra mano nelle case <sup>22</sup> porci]	
41v	segue di altra mano che proibisce tener troie <sup>23</sup> 42'] a questo punto la calligrafia cambia, così come	
41v	l'inchiostro entrambi paiono di epoca successiva <sup>24</sup> 56] c. 5v	
2v <sup>23</sup>		

'Prima Pars horum statutorum. Ad honorem et laudem Dei nec non Comunitatis Gigli.

[I.] DEL SACRAMENTO DEL PODESTÀ E DEL NOTAIO. CAPITOLO PRIMO.

In primo statuimo et ordinamo del iuramento Podestà o vero del Notaio, in principio del suo cominciamento del suo offitio de' iurare in publico parlamento ale Sante Deo Vangele toccando lo presente statuto di mantenere et osservare nelo castello di Giglio li ditti ordini et mantener e difendere le ragioni dele Jexie. Et de fare piene raxioni ad orphani, a vedue, pupilli et ad ogn'altra singulare persona. Et debbia giurare a bona fede, senza frodo, rimosso odio, amore, timore, premio o prezzo et ogn'altra humana gratia. Et che lo detto Podestà debbia giurare di mandare ad executione tutte e ciaschedune reformationi et deliberationi di Consiglio che a suo tempo si facesse<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Prima] c. 6r <sup>2</sup> facesse] *in marg. destro di altra mano*: Adverte tamen quod huiusmodi iuramenti virtute Praetor non tenetur servare statuta ini[.....], illicita, [ini]qua, iuxta [.....]mato per dd. et precipue Cyriac. Contra[...] 321 n° 96. Cap°. de legi[bus] Zagar. Cap: I n. 324; et alii quam plurimi.

[II.] DI QUANTO DE' TOLLERE EL PODESTÀ DE RICHIAMI O ALTRE COSE. CAPITOLO SECONDO.

Item statuimo et ordinamo ch-el Potestà debbia tollere d'ogni richiamo che si ponesse dinanti a-lui dinari sei per lira. Et per publicatione soldi dui et per ogni copia di testimoni soldi dui. Et se qualunque persona pigliasse pegno o vero cosa stabile habbia lo Podestà soldi quattro. Et li Ponitori soldi dui per uno. Et per ogni termine soldi ... cioè delo primo termine. Per intagina o stagina soldi cinque. Et per petitione soldi uno. Et ch-el Potestà o vero lo Notaio non possano tollere alcun danaio d'alcuno piato per insino a tanto che sarà diffinito o sententia data. Et quello che perde lo piato sia gravato a pagare le spese. Item che lo Podestà e suo ofitiale Notaio non debbiano ricevere alcuno denaio per alcuna scrittura che facessino per provare alcuno malefitio commisso o messo fussi inanzi al offitiale per via di ricercamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> ricercamento] *in marg. destro di altra mano* Vide Rub. prima secundae partis huius statuti a 13. ubi agitur de ordine judiciali tenendo Quo ad expensas causarum viget taxa Provincie nec non taxa [.....] [.....] [.....].

nec non

## [III.] DEL DECINO CHE SI PAGA D'OGNI QUESTIONE . C° III°.

O PRIMO.

el Notaio,

blico par-

tenere et

lere le ra-

pilli et ad

frodo, ri-

gratia. Et

ciasche-

facesse<sup>2</sup>.

modi iura-

qua, iuxta

lagar. Cap:

E COSE.

ichiamo

oldi dui

ogliasse

ori soldi

er inta-

testà o

insino a

sia gra-

ebbiano

alcuno

mento<sup>1</sup>.

s statuti

provincie

Item statuimo et ordinamo che in questi casi si paghi lo decino d'ogni questione che si domandassi l'uno al-altro, et che si negassi così stabile come mobile in questi casi ci corra d'ogni dece denari uno dico che valesse la cosa dimandata, et sia del Comune.

<sup>1</sup>co-] a. 6v

[III.] CHE LO PODESTÀ E 'L NOTAIO DEBBIANO MANTENERE LE RAGIONI DELE CHIESE ET DEL COMUNE. C° IIII°<sup>1</sup>.

Item statuimo et ordinamo che-I Podestà et Notaio siano tenuti et debbiano mantenere et trarre inanzi tutte e ciascunae raxioni del Comune di Giglio et dele chiese et spidali et lochi piatosi et ratione di orphani, di vedove et di pupilli. Et debbiano cercare et rivenire tutti li malefitii, eccessi lassati et danni dati al lor tempo per accusa o vero per inquisitione punire et condannare o vero assolvere secondo che troverà colpevoli o non colpevoli secondo che lo statuto ponessi la pena per quello malefitio. Et questo sia tenuto di osservarsi ala pena dilo doppio.

<sup>1</sup> IIII°] in marg. destro di altra mano Le chiese e Luoghi pii erano tutti laicali sotto il Governo della Comunità come dalle memorie dell'Archivio

## [V.] DEL SALARIO E DELLE SCRITTURE CHE DEVE HAVERE EL NOTAIO. C° QUINTO.

Item statuimo et ordinamo che-lo Notaio debba tollere per sue scritture che facessi deli infrascritti pregi, cioè:

Deli processi dele dote rifatte per le scritture	s. x.
Del processo dele dote pubblicato	s. xx.
Del rogito messo nelli atti	s. ii.
Del rogito messo nelli atti cioè in testamento	s. viii.
Del rogito di cosa stabile	s. x.
D'ogni compromesso della medesima causa non ostante più per-	s. v.
sone continenti	
Del rogito del testamento pubblico	s. x.
Dela carta pubblica da lire x. in giù	s. v.
Dela carta da lire x. in su insino in xx.	s. viii.
Da lire xx. insino in l.	s. x.

Da lire l. insino in c°.	s. xv.
Da c°. insino in cc°.	s. xx.
Delo inventario de beni de pupilli	s. viii.
Dela carta dela procura	s. v.
Dela carta dela compagnia paghi secondo la quantità dichiarata per li debiti	
Et così d'ogni altra cosa che non fusse dichiarata	
De tutela messa in quaterno <sup>1</sup>	s. iiiii. <sup>2</sup>
Del tutore chiamato	s. ii.
Del rogito dela carta dela parte s. ii. per parte	s. ii.
Dela lictara del Commune chi la volesse	s. ii.

Et d'ogni altra scriptura che occorresse neli dicti piati che dichiarata non fussi debbia tenere de simili a simili a quelle che sono dichiarate. Salvo che si alcuna persona facesse alcuno processo a uno altro che si possa tollere s. cinque per ciaschuno processo che si facesse.

<sup>1</sup>quaterno] *in marg. sin., di altra mano* Vedi la riforma di questa tariffa avanti a 52 che si osserva nelle cose ed atti non specificati né compresi sulla tariffa della nuova Provincia formatasi <sup>2</sup>iiiiii.] *c. 7r*

[VI.] CHE LO NOTAIO NON DEBBIA TOLLERE ALCUNO DENAIO IN CERTI CASI. CAP°. VI°.

Item statuimo et ordenamo che lo Potestà overo Notaio non possa torre alcuno denaio d'alcuno testimonio ch-lli examinasse per ritrovare alcuno malefitio. Ne de alcuno che confessasse alcuno debito non possa torre dinaio. Ma se examinasse alcuno testimonio per excusa che si volesse fare, debbia torre per testimone s. dui.

[VII.] CHE LO POTESTÀ POSSA FARE COMANDAMENTO IN TEMPO DI ROMORE. C°. 7°.

Item statuimo et ordinamo che lo Podestà e lo Notaio habbiano arbitrio di potere fare comandamento alo tempo di romore o de meschia possa fare comandamento appena di lire x. di fatto. Et di altro tempo possa fare comandamento a pena di soldi vinti per volta.

[VIII.] CH-EL POTESTÀ E NOTAIO ARRECHINO A FINE LI LORO PRO-

s. xv.

CESSI. C. 8°.

s. xx.

s. viii.

s. v.

Item statuimo et ordenamo che Potestà e-l Notaio siano tenuti di trahere, compiere et recare a fine li loro processi de accusa et de inquisitione formati in loro tempo. Ponito, condannato overo assoluto secondo che si trovasse colpevole o non colpevole secondo le pene dichiarate d'ogni eccesso con richiesta del Messo inel capitoli de malefitii et de danni dati. Et questi processi habbiano spacciati inanti la fine del-loro offitio, salvo che se l'havesseno a di xv. inanti la fine del loro offitio cominciato alcuno processo el quale non si potesse absolvere né condannare, facciando fede di questo ali Sindichi et alo Consiglio di questi processi. Et questo si intenda ala loro sententia<sup>1</sup>.

s. iiii.<sup>2</sup>

s. ii.

s. ii.

s. ii.

<sup>1</sup> sententia] c. 7v

dichiarata  
ate. Salvo  
ssa tollere

[IX.] CHE LO POTESTÀ E-L NOTAIO ARRECHINO A FINE ET MANDINO AD EXECUTIONE LI PROCESSI DELLI ANTECESSORI. C. 9°.

a 52 che si  
ovincia for-

Item statuimo et ordenamo che lo Potestà et lo Notaio novi siano tenuti et debbiano mandare ad executione tutti li processi cominciati per-li antecessori sui. Et possa ritrovare et fare processi novi et punire et condannare ogni et ciascheduno eccesso et caso commisso al tempo del-offitiale passato, cioè che fatti fussino in uno mese, cioè nell'ultimo mese del-offitiale passato, et non de altro tempo passato. Et da questo tempo in là non ci possa procedere. Et habbino tempo uno mese cominciato lo loro offitio. Et da questo termino in là non ne possa conoscere et se pure ne conoscessino non vaglia né tenga.

N CERTI

ssa torre  
uno ma-  
e dinaio.  
; debbia

[X.] CHE LO POTESTÀ E-L NOTAIO POSSINO APRIRE OGNI LETTERA. C. X.

MPO DI

arbitrio  
ssa fare  
coman-

Item statuimo et ordinamo che-l Potestà e-l Notaio possino aprire ogni lettera che venisse nel'Isola di Giglio et che gisse fora dila detta Isula. Et si alcuna lettera venisse al Comune di Giglio non la possa leggere senza li Sindichi et lo Consiglio a pena di lire x.

) PRO-

[XI.] CHE LO POTESTÀ ET LO NOTAIO NON POSSINO FARE COMPARE PER FINE CHE SONO IN OFFITIO. C. XI°.

Item statuimo et ordinamo che lo Potestà e-l Notaio non possa né debbia far compare in fino che sono all'offitio di Giglio. Et chi contrafacesse paghi di pena per ciascheduna volta s. xl<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> xl.] in marg. destro, di altra mano Le ragioni di questo statuto sono riportate dal Marad.

Singular. 256. et in annotat.

[XII.] CHE SI PROCURI D'HAVERE DEL GRANO. C. XII<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che lo Potestà e-l Notaio, Sindichi e Consiglio che saranno debbiano procurare d'havere del grano da calende di maggio per insino ad Ognisanti ala pena di soldi quaranta per ogni Sindico. Et se non lo manifestasse lo Consiglio ci possa pigliare partito secondo che la terra est fornita<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> fornita] *in marg. sin., di altra mano* Il denaro che si ritiene in cassa serve per simili bisogni dell'Isola.

[XIII.] CHE LO POTESTÀ E-L NOTAIO ET SINDICHI E CONSIGLIO SI DEBBIANO FARE RENDERE RAGIONE ALO CAMARLINGO. C<sup>o</sup>. XIII<sup>o</sup>.

<sup>2</sup>Item statuimo et ordinamo che lo Potestà e lo Notaio, Sindichi et Consiglio siano tenuti et debbiano farse rendere ragione al <sup>3</sup>Camarlingo et al Gabellotto<sup>3</sup> <sup>4</sup>dele uscite et dele entrate fatte per loro d'ogni cosa una volta lo mese. Et se non lo facesseno paghino di pena s. x. di fatto li Sindichi e-li Consiglieri.

<sup>1</sup> XIII<sup>o</sup>] *in marg. destro, di altra mano* La ragione e sindacato del Camarlengo si tiene una volta l'anno a forma degli Ordini recenti della Provincia <sup>2</sup>Item] *in marg. sin. in basso, di altra mano* [...] non rende sindacato perché la Comunità in oggi vende il Provento; ne manda più la gabella a conto proprio <sup>33</sup> Camarlingo-Gabellotto] *sottolineato* <sup>4</sup> Gabellotto] c. 8r

[XIV.] CHE-L POTESTÀ FACCIA LEGGERE LO STATUTO IN PARLAMENTO. C. 14.

Item statuimo et ordinamo che-l Potestà e-l Notaio che per li tempi saranno, siano tenuti et debbiano leggere o fare leggere lo presente statuto et ogni capitolo in publico parlamento ogni sei mesi una volta di capitolo in capitolo. Et li Sindichi siano tenuti a fare leggere come detto este.

[XV.] CHE LO CAMARLINGHO DEBIA RICOGLIERE OGNI DENAIO. C<sup>o</sup>. XV<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che-l Camarlingho del Comune sia tenuto et debbia ricogliere ogni denaro di Comune. Et debbia ricevere ogni entrata et fare ogni spesa per lo Comune. Et debbia rendere ragione d'ogni mese una volta almeno del-entrata et dela spesa<sup>1</sup>, et poi sia tenuto et debbia di-pu la

fine del suo offitio cinque dì di rendere ragioni ali officiali novi di tutte l'entrate et di tutte le spese fatte per lui. Et poi che serà fatta la ragione da inde otto dì debbia havere accordato ogni persona che dovesse havere dal Comune nel tempo del suo offitio di dinari maneschi o di paga sufficienti a-la quantità che dovesse havere. Et questo debbia fare et osservare a-la pena di s. xl. per ogni volta che contrafacesse. Et che lo Camarlingho otto dì a-la fine del suo offitio debbia fare bandire tre dì per lo Castello di Giglio si qualunque persona havesse ad havere dal Camarlingo si venga a pagare. Et si nel ditto termine non ci venisse da inde in là non sia inteso a ragione. Et di po la fine del ditto offitio lo Camarlingho non possa domandare cosa che appartenghi a-lo suo offitio.

[spesa] *in marg. destro, di altra mano* Il Camarlingo ha per esatte tutte l'entrate col per 100. d'interesse a forma del nuovo Regolamento economico della Provincia e sta ogn'anno a sindacato anzi Priori e Governo dell'Isola.

[XVI.] CHE NON SI POSSA DOMANDARE COSA DATA PER LO CAMARLINGHO. C. XVI.

Item statuimo et ordenamo che qualunque persona domandasse a-lo Camarlingho cosa data per lo Camarlingho et stimata li fusse per li Stimatori del Comune, che lo Podestà e-l Notaio non debbia intendere quella addomandatione<sup>1</sup> o vero che data fusse per altra persona di Comune.

[addo-] c. 8v

[XVII.] CHE LO CAMARLINGHO DEVE ACCORDARE A CHI HAVESSE AD HAVERE DAL COMUNE. 17.

Item statuimo et ordinamo che-l Camarlingho del Comune sia tenuto e debbia farse accordare di dinari o di pegni a tutti quelli che havessino a pagare datio o condannagioni inanti che esca del suo offitio<sup>1</sup>. Et poi che sarà fora del offitio non possa pigliare pegno alcuno per titolo del suo offitio. Et sia lecito al Camarlingho pigliare ogni pegno che a-lui piacerà per fatto di Comune et debbia prima pigliare cose mobili se le trovasse. Et se non le trovasse possa pigliare cose stabile. Et non possa pigliare guarnimento di letto trovando a sufficientia altre cose. E sia lecito alo Camarlingho del Comune accordare di pegni quali havesse ricevuti ogni persona che dovesse havere dal Comune. Et le pignora si debbiano pigliare dal Camarlingo che vagliano per ogni denaio dui denari. Et quelli che ricevesseno li pegni lo debbia fare stimare ali Stimatori del Comune. Et lo Notaio debbia scrivere lo pegno lo quale lo

Camarlingho desse senza pagamento. Et quelle persone le quale lo Camarlingho havesse tolte le pegna possano li detti pegni ricogliere in termine di die xv. dal dì che sia stimato. Et se nel detto termine non lo ricogliesse che dal termino inanti el pegno sia trasatto. E le condannagioni del-ultimo mese si metta a ragione al Camarlingho presente. et non si debia assegnare alo Camarlingho novo se non come piacesse ali Sindichi et al Consiglio. Et che el Camarlingho fra termino di xv. dì aluscita del suo offitio habbia fatto stimare ogni pegno che pigliasse. Et si così non facesse che dal termino in là non lo possa fare stimare. Et così s'intenda a colui che fussino date in pegno per lo Camarlingho sia tenuto ad ogni Consiglio et stare ala corte per fino che si tiene ragione. Et si contrafacesse paghi per ogni volta che non vi stesse s. v.

<sup>1</sup> offitio] *in marg. destro, di altra mano* Il Camarlingo in oggi deve dependere dal Tribunale avanti il quale deve dare lo stratto dei debitori per l'esazione

[XVIII.] CHE-L CAMARLINGHO NON LASCI SUGGELLARE. C. 18.

Item statuimo et ordinamo che-l Camarlingho non possa né debbia suggellare con alcuno suggello del Comune né prestare lo ditto suggello se non<sup>1</sup> in presentia de Sindachi et d'una parte deli Consiglieri<sup>2</sup>. Et se lo prestasse o suggellasse con lo ditto suggello per altro modo che detto è, paghi di pena per<sup>3</sup> ogni volta lire l. Salvo che le lettere del Comune si possa suggellare et aprire in presentia del Podestà et de Sindechi et di tre Consiglieri delo Minore. <sup>4</sup>Et che Sindechi<sup>4</sup> insieme <sup>4</sup>con lo Consiglio<sup>4</sup> Minore possino spendere de beni del Comune in ogni caso expresso insino in lire sei. Et da inde in su non possino spendere senza lo Consiglio dela dota.

<sup>1</sup> non] *c. 9r<sup>2</sup> Consiglieri*] *in marg. destro, di altra mano* Il sigillo sta serrato a tre a chiavi delle quali una ne tiene il Governatore, altra il Capo priore e la terza il Camarlingo pro tempore <sup>3</sup> per] *in marg. sinistro, di altra mano* Non si possono spendere denari per spese straordinarie se non è a forma del Regolamento economico della Provincia. <sup>44</sup> Et-Sindechi | con-Consiglio] *sottolineato*

[XIX.] CHE LI SINDACHI FACCIANO FARE INVENTARIO. C<sup>o</sup>. XIX<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordenamo che li Sindachi siano tenuti et debiano far fare inventario de beni de chiese del ditto Comune<sup>1</sup>. Et questo inventario debiano fare in principio del loro offitio a-la pena di s. 40. per ciaschuno di loro. Et niente di meno debiano fare detto inventario. E debiano tenere appo loro ogni carta et scrittura et ogni lettera di Comune et assegnare ala fine loro ali

Sindachi nuovi ala ditta pena. Et facciasì l'inventario dele dette lexie del mese di maggio.

<sup>1</sup> Comune] *in marg. destro, di altra mano* La soprint[endenza] alle Chiese e Luoghi pii laicali spetta al Tribunale che ritiene tutti i Libri e documenti

[XX.] CHE LI SINDACHI SIANO PRESENTI A-LE DISAMINE. C<sup>o</sup>. XX<sup>o</sup>1.

<sup>2</sup>Item statuimo et ordinamo che li Sindachi siano tenuti e debino essere presente ale disamine o vero l'uno di loro a tutti li testimoni che si examinasse. Et se presente non ci fusse la testimonia non vaglia. Et così s'intenda delo accusato come delo inquisito che-l Podestà nol possa fare rispondere all'accusa overo ala inquisitione senza la presentia de uno deli Sindichi. Et niente di meno lo debbia fare rispondere per modo che ditto è di sopra. Et lo Podestà non debbia costringere né fare costringere nessuno testimone se non in casa del Comune ove si rende razione, così in civile come in criminale.

<sup>1</sup> XX<sup>o</sup>] *in marg. destro, di altra mano* Questo statuto non fu più osservato dal tempo del giudice Tullini in giù come egli supra nota in margine opposto, benché la lettera da esso allegata non si trovi più per quante diligenze siano state praticate nella riordinazione dell'Archivio seguita il 1771 <sup>2</sup> Item] *in margine sin., di altra mano in senso longitudinale rispetto al testo* Questo capitolo non ho voluto osservarlo e dei motivi ne ho dato conto a S.A.R. che si è degnato dar cenno di averli apprezzati, con lettera al Regio Segretario di [.....] al S. [.....] 5-aprile 1706.

[XXI.] CHE LI SINDICHI INSIEME CON LO CONSIGLIO NUOVO DEBBINO CHIAMARE L'INFRASCRITTI OFFITIALI. C<sup>o</sup>. XXI<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordiniamo che li Sindichi con lo Consiglio nuovo siano tenuti<sup>1</sup> et debiano chiamare nel primo Consiglio tutti li offitiali che bisognano in ne loro sei mesi, cioè due Ministrali, tre Stimatori, li Operai dele Chiese, tre Viali, due Operai delo porto, quattro Guardie palese, due Guardie secrete. Et a chiamare le predette Guardie siano lo Potestà, li Sindichi e-l Camarlingho. Et li Sindachi habbiano a tenere li nomi di le supraditte Guardie, dui Capitani di Guerra che siano sopra le guardie, Undeci boni che siano del Consiglio Maggiore et Spartitori di mischia et testimoni di fama. Et ogn'altro offitiale debbino chiamare che bisogno facesse. Et si contrafacessino che non li chiamassino, paghino di pena per ciascheduno s. x. Et si a-loro paresse di confirmare lo Consiglio Maggiore possino o tutto o parte come pare a loro<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> tenu-] *c. 9v<sup>2</sup> loro] in marg. sin., di altra mano* Non è più in osservanza attese le riforme

seguite, e per ultimo in occasione della nuova Provincia [f]ormata, co[m]e al Libro [...] Maggiore e del Comune d. n° 3°.

[XXII.] CHE LI CONSIGLIERI SIANO A CONSIGLIO. C° XXII°.

Statuimo et ordenamo che ciascheduno Consiglieri sia tenuto e debbia andare et essere ad ogni Consiglio quando fussi richiesto overo odisse sonare la campana a consiglio. Et chi non vi fusse o non havesse legitima scusa paghi di pena s. v. Et chi non fussi ala prima proposta paghi s. ii'.

<sup>1</sup> ii.] *sotto la rubrica, di altra mano e con manicola di attenzione* Detta pena fu accresciuta fino a lire due, come avanti in questo a 47.

[XXIII.] CHE NON SI CONSIGLI CONTRA ALCUNO CAPITULO. C. XXIII.

Item statuimo et ordiniamo che niuno Consiglieri possa né debia consigliare contra alcuno capitulo sedendo né stando ricto. Et lo Podestà né li Sindichi non ne possino fare proposta. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta lire x. Et nientedimeno quello che consigliasse contra statuto non vaglia né tenga.

[XXIV.] CHE LI SINDICHI ET CONSIGLIO CHIAMINO DUI HOMINI SOPRA LE VENTERE. C. XXIII.

Statuimo et ordenamo che li Consiglieri chiamino dui homini sopra le ventere in pie' del castello di Giglio. Et chi fusse chiamato possa condannare chi contrafacesse in s. x. et habbia la quarta parte<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> parte.] *c. 10r*

[XXV.] CHE LI SINDICHI POSSANO TRAHERE ALCUNO DI PREGIONE. C° XXV°<sup>1</sup>.

Item statuimo et ordenamo che ali Sindachi sia lecito et possano trarre di pregione<sup>2</sup> et di costretta qualunque persona fusse costretta per cagione d'alcuno malefitio che havesse commesso, volendo quello costretto dare ricolta di pagare la sua condannazione non obstante che lo Potestà non la volesse ricevere. Salvo che si alcuno fosse costretto per ferita o per cosa dubiosa di morte che lo Potestà lo possa tenere costretto in fine a tanto che si dichiara quello dubio. Et in questo caso li Sindichi non lo possano trarre di costretta per bene che desse ricolta.

<sup>1</sup> XXV°.] *in marg. destro, di altra mano* Questo statuto non deve osservarsi perché sarebbe

un assurdo che i Ministri del Principe dovessero dipendere da Sindaci o da Priori<sup>2</sup> pre-  
gione]. *in marg. sin., di altra mano* Vedi lo statuto, o sia rub. 4. nella Par. 3. a c. 19v° in che cosa  
potrebbe osservarsi sulli affari criminali.

[XXVI.] OFFITIO DELI MINISTRALI<sup>1</sup>. CAPITULO XXVI°.

Statuimo et ordinamo che li Ministrali li quali seranno per li tempi a ve-  
nire siano tenuti e debiano dirizzare ogni peso et misura ogni tre mesi una  
volta<sup>2</sup>. Et debiano ogni tre mesi una volta mandare uno bando che niuna per-  
sona con le ditte misure e pesi possa misurare senza lor parola, se prima non  
saranno vistrate. Et poi che seranno viste, ogni persona possa misurare et pe-  
sare con le dette misure et pesi senza licentia. <sup>3</sup>Et li ditti Ministrali<sup>3</sup> siano  
tenuti domandare che si faccia dela carne tre volte la settimana<sup>4</sup>, cioè lo mar-  
tidi, el giovi di, el sabbato. Et si li ditti offitiali non facessino le dette cose  
paghino di pena s. nove. Et similmente chi non l-obedisse paghi la detta pena.  
Anco che li detti offitiali debiano fare bandire che nulla persona possa né de-  
bia cavare del-Isula di Giglio niuna conditione di grascia di valuta di s. x. in  
su senza lor parola. Et si li ditti offitiali non fussino in la terra lo debbino  
denuntiare al Podestà o a suo offitiale. Tale grascia che troveranno li Mini-  
strali che non fusse denuntiateda, la debbiano levare et portarla ali ditti offitiali  
et habbiano la quarta parte li Ministrali et lo resto del Comune. Et li ditti  
ministrali siano tenuti a cercare ogni barcha che si partisse del-Isula ala pena  
di s. viiii., si già non havessero legitima scusa.

<sup>1</sup> Ministrali] aggiunto a marg. con segno di inserzione cioè Grascieri <sup>2</sup> volta] *in marg. destro, di  
altra mano* Questa incumbenza è appoggiata ai Priori, che sono ceduti in luogo dei detti  
Ministrali <sup>3</sup> Et-Ministrali] *sottolineato* <sup>4</sup> settimana] *in marg. destro, di altra mano* Oggi spetta al  
Governatore e Tribunale il Regolamento del Macello e Carni da vendersi come prima  
ogn'altra sorte di grascia

[XXVII.] OFFITIO DELI STIMATORI DEL COMUNE. C° XXVII°

Item statuimo et ordinamo che li Stimatori del Comune debiano stimare<sup>1</sup>  
ogni tenuta et pegno e cose che per alcuno debito o dota che si concedesse  
per la corte. Et ogni danno dato che si desse ne' beni altrui. Et debiano avere  
<sup>2</sup>denari quattro per lira d'ogni danno<sup>2</sup> che ponesse da colui che facesse ponere  
per ciaschuno di loro soldi dui, sì veramente che colui che facesse el danno  
sia tenuto di rifare ogni spesa a colui che ricevesse el danno. Et li ditti Sti-  
matori siano tenuti el mazapicho per crociare le possessioni ala pena di soldi  
cinque per ciascheduna volta che contrafacessino<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> stimare] *c. 10v* <sup>2</sup> denari-danno] *sottolineato* <sup>3</sup> contrafacessino] *in marg. sin., di altra mano*  
 Rispetto a danni dati presentemente li Stimatori dovrebbero avere un soldo per lira come  
 in questo avanti a c. 53 ed altrettanto il Tribunale quando ne dà fuori la partita per astrin-  
 gere i dannatori, e ciò a contemplazione della tenue mercede de detti Stimatori, della gita  
 non proporzionata, dell'incomodo e tempo che impiegano: non è più in osservanza.

[XXVIII.] DELI OPERAI DELE CHIESE. C<sup>o</sup>. XXVIII.

Statuimo<sup>1</sup> et ordinamo che li Operai dele Chiese siano tenuti e debiano  
 mostrare et rendere ragione d'ogni entrata et d'ogni spesa ogni anno una vol-  
 ta. Et questa ragione debiano rendere e mostrare ali Sindichi e alli Operai  
 novi e siavi el prete. Et debbia rendere questa ragione a petitione deli Sindi-  
 chi in capo del-anni. Et li Sindichi che entreranno in kalende di Maggio de-  
 biano far rendere ragioni ali ofiziali vechi dal dì che entreranno al-ofizio da  
 inde a xv. Dì ala pena di soldi xl. Et infra la ragione siano tenuti et debiano  
 rassignare ali Operai nuovi. Et ogni cosa che havessino deli beni dele Chiese  
 lo sequente dì che seranno fatte le ragioni. Et se questo non facessino paghi-  
 no di pena ogni che passasse lo sequente dì s. xx. Et la medesima pena alli  
 Operai nuovi che entreranno, se non domandasseno e non richiedesseno la  
 detta ragione<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Statuimo] *s erasa nel ms.* <sup>2</sup> ragione] *in marg. destro, di altra mano* Oggi rendono il sindacato  
 tali Operai o sieno Camarlinghi al Tribunale, poi a suo tempo al Revisore dell'Ufficio de'  
 Fossi.

[XXIX.] OFFITIO DE' VIARI. CAP<sup>o</sup>. XXIX.

Item statuimmo et ordinamo che li Viari del Comune<sup>1</sup> siano tenuti et deb-  
 biano al tempo di loro offitio providere le vie et fonti. Et se trovasseno che  
 alcuna via fusse sopra presa, che la facciano relassare. Et là dove la trovassero  
 guasta che la faccino racconciare secondo che si dichiara nel capitolo dele vie.  
 Et faccino mantenere le vie et fonti nette et acconciarle secondo che a loro  
 et ali Sindechi piacerà. Et siano tenuti di andare a petitione di qualunque per-  
 sona li recherisse a signare le vie et da uno consorto ad uno altro. Et debbino  
 portare lo<sup>2</sup> mazzapicho per fare la croce et termini da uno ad un altro. Et se  
 non lo portassino paghino di pena s. v. Et cusì siano tenuti del-aqua da uno  
 consorto ad un altro. Et habiano per loro salario s. tre, cioè uno soldo per  
 parte di colui venisse lo difetto. Et lo Podestà habbia soldi dui. Et uno dì di  
 Luglio vadano alo porto et al Campese come parerà ali Sindechi. Et li Viari  
 predetti siano tenuti a<sup>3</sup> mandare uno<sup>3</sup> bando<sup>3</sup> nel mese<sup>3</sup> di Luglio<sup>3</sup> al-uscita<sup>3</sup>  
 che<sup>3</sup> ogni persona<sup>3</sup> habbia ad acconciare<sup>4</sup> le vie per insino a Sancta Maria

d'Agosto debiano essere acconcie ala pena di s. x. Tanto quanto pertene le sue possessioni. Et li ditti Viari siano tenuti di ricercarli ala pena di s. xx. Se non le facessero acconciare nel ditto termino. Et che strèmasse le vie del Comune o di consorto a consorto dela larghezza assegnata ala terra nova paghi di pena s. lx. Et torni lo difitio in dareto. Et li Viari predetti siano tenuti a signare le vie come dice lo predicto capitolo.

<sup>1</sup> Comune] *in marg. destro, di altra mano* Debbono far tutto ciò con ispezione, et ordine del Governatore e Tribunale <sup>2</sup> lo] c. 111 <sup>3</sup> mandare [persona] *sottolineato* <sup>4</sup> acconciare] *in marg. destro, di altra mano* Vedi sopra ciò avanti a c. 36 ed anche pure a c. 43.

[XXX.] OFFITIO DELL-OPERAI DALO PORTO. C. XXX<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che li Operai delo porto siano tenuti accusare quelle persone che gittaranno savorna da molo in entro. Et si in terra la gittasse la debbia gittare al-herba viva. Et debbiano accusare qualunque persona mozzasse celsi del ditto porto et che vi mettesse aqua ala pena di soldi lx. Chi contrafacesse per ciascheduna volta. Et così paghino loro si non la ricercassino<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> ricercassino] *in marg. destro, di altra mano* Su ciò vedi la legge dell[...] [...] Francesco [...] [...] come alla filza e volume de Bandi al suo indice.

[XXXI.] OFFITIO DELO CAMPARO. CAP<sup>o</sup>. XXXI<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che ciaschuno che fusse Camparo sia tenuto per sacramento accusare ciaschuna persona et bestie le quali desseno danno in lochi vetati et habbia la quarta parte deli danni dati et malefitii da lire tre in giù debia importare in termine di tre dì. Et si non lo raportasseno, paghino di pena soldi xl. Per ogni volta et sia privato del-offitio. Et si mettesi frodo al suo offitio et provato li fusse per uno testimone di bona fama, paghi di pena lire x. Et sia privato<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> privato] *in marg. destro, di altra mano* Oggi è succeduta la Guardia o sia Messo.

[XXXII.] OFFITIO DELE GUARDIE SECRETE ET PALESE. C<sup>o</sup>. XXXII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che le Guardie palese et le secrete del Comune siano tenuti<sup>1</sup> et <sup>2</sup> debbiano accusare ciaschuna persona che facesse danno o commettesse alcuno malefitio contra lo statuto. Et debbiano accusare ogni persona che desse danno neli beni altrui et ogni bestia che danno facesse<sup>2</sup>. Et <sup>3</sup> sia creduta la loro accusa de fino in somma di soldi xx. Et da inde in su sia creduto

con uno testimone di bona fama, altramente non vaglia. Et debia fare l'accusa fra termino di sei dì. Et si cusì non facesse paghi di pena s. xl. Et sia casso del-officio.

<sup>1</sup> tenu-] c. 11v <sup>2-2</sup> debiano-facesse] *sottolineato* <sup>3</sup> et] *in marg. sinistro, di altra mano* Oggi non sono più tali Guardie, ma il solo Messo del Tribunale, che è Guardia ancora.

[XXXIII.] OFFICIO DEL CAPITANO DI GUERRA. C. XXXIII.

Item statuimo et ordinamo che li Capitani di guerra<sup>1</sup> debbiano adianare ogni sei mesi li homini del Castello di Giglio. Et debiano ogni sera fornire le poste dele Guardie. Et crescere et mancare come parerà al Podestà. Et Guardia che non obedisse li Capitani paghi s. 20. Et niente di meno faccino che le poste siano fornite. Et si li Capitani trovasseno fallo ale poste di guardia niuna paghi di pena s. 2. Et niuno a chi fusse comandata la guardia non v-andasse paghi s. 5. Et si non v-andasse ad hora competente s. uno per ogni volta che fusse trovato a dormire, che non respondesse ala Guardia dela Rocha s., cioè a colui di chi fusse la sveglia. Et si li ditti Capitani non furnisseno le Guardie caggiano in pena di s. xx. Et li ditti Capitani siano franchi di guardia durante l-offitio.

<sup>1</sup> guerra] *in marg. destro, di altra mano* Al presente spetta tutto ciò al Governatore ed al Militare.

[XXXIII.] OFFITIO DEL MESSO DEL COMUNE. C<sup>o</sup>. XXXIII.

Statuimo et ordiniamo che lo Messo del Comune<sup>1</sup> sia tenuto et debbia fare ogni cosa necessaria di richieste che apartengano al Comune. Et debia fare tutte richieste del-homini che fusseno fatte bandire o richiedere a petitione d'alcuna persona. Et debia fare tutte tenute et pegni che commesseli fusseno per la corte. Et fare ogni cosa che al-offitio si apartiene e debia havere e ricevere de ogni tenuta dale croci in dentro denari viii. Et dale croci in fora denari xvi. Et così d'ogni pegno et d'ogni cosa che bandisse per la terra debbia havere dinari quattro. Et d'ogni richiesta debia havere denari dui. Et quando andasse ala marina a petitione di alcuno debia havere soldi dui excepti che per fatto di Comune<sup>2</sup>. Et d'ogni stagina che facesse s. uno. Et quando domandasse al debitore che ricogliesse lo pegno dinari dui. Et questo salario debia havere da colui a cui petitione lo farà, et ala fine chi perde paghi. Et lo ditto Messo<sup>3</sup> non se possa partire del Castello o da fora dile croce se non per fatti de Comune ala pena di s. xx. Per ogni volta., salvo che lo Podestà li possa dare licentia come a-lui piacerà.

-accusa  
a casso

<sup>1</sup> Comune] *in marg. destro, di altra mano* Oggi si osserva il Regolamento della Provincia e la tariffa stampata del Granduca Nostro Signore sopra le mercedi <sup>2</sup> Comune] *c. 12r* <sup>3</sup> Messo] *in marg. sin., di altra mano* Il Messo sta ai soli ordini del Governatore e Tribunale.

ggi non

[XXXV.] SINDICHI E CONSIGLIO MINORE NON PONO HAVERE OFFITIO.  
C. XXXV<sup>o</sup>.

lianare  
fornire

Item statuimo et ordinamo che li Sindechi et Consiglio minore né Camarlingho del Comune non possano havere offitio durante lo loro tempo. Et si chiamati fusseno ad altro officio la loro lettione non vaglia né valere debbia<sup>1</sup>.

stà. Et  
accino

<sup>1</sup> debbia] *in marg. sin., di altra mano* Il Consiglio minore al presente non vi è più.

i guar-  
ia non

[XXXVI.] DI CHI COMMITTESSE FRODO IN SUO OFFITIO. C. XXXVI<sup>o</sup>.

r ogni  
la Ro-

Statuimo et ordinamo che qualunque persona, cioè offitiale de Comune o alcuno che fusse mandato dal Comune per alcuno fatto di Comune commettesse alcuno frodo nello suo offitio, che non possa havere officio da inde a cinque anni. Et si chiamato vi fusse la sua lettione non vaglia. Et niente di meno paghi di pena xl. Et chi fusse mandato per fatti di Comune fora dell'Isula et frodo commettesse et provato fusseli, paghi lire x.

isseno  
guar-

[XXXVII.] DEL-OFFITIO DELI SINDICHI. C. XXXVII<sup>o</sup>.

al Mil-

Item statuimo et ordinamo che li Sindichi li quali saranno per li tempi a venire habbiano pieno arbitrio di potere fare lo Consiglio a loro petitione. Et tante volte quante li piacerà con consentimento del Podestà<sup>1</sup>. <sup>2</sup>Et si lo Podestà lo contradicesse che li ditti Sindechi lo possano fare come a loro piacerà<sup>2</sup>. Et siano tenuti di fare lo dicto Consiglio a petitione di qualunque lo domandasse<sup>3</sup>. <sup>2</sup>Et siano l-uno deli Sindichi di stare ala panca in fine a tanto che ragione si tenesse, cioè quando sona a contomace<sup>2</sup>. Et si contrafacesse paghi di pena s. v. Et li ditti Sindechi sieno tenuti et debiano mandare lo bando per la terra ogni mese una volta. <sup>2</sup>Che qualunque persona havesse ricevuto torto dal Podestà o dal Notaio, o da altri Offitiali, che si vada<sup>2</sup> a fare scrivere dali Sindechi. Et si questo non facesse paghi di pena s. x.

a fare  
a fare

tiono  
sseno

e ri-  
a de-

ebbia  
ando

e per  
man-

debia  
ditto

fatti  
bossa

<sup>1</sup> Podestà] *sottolineato doppio* <sup>2-2</sup> *sottolineato* <sup>3</sup> Et-piacerà] *in marg. destro, di altra mano* Oggi del Governatore che può investirlo tutte le volte che vederà così convenirsi. Il rimanente non è stato in uso da circa due secoli in quà come dalle Memorie in Archivio.

## [XXXVIII.] OFFITIO DEL PODESTÀ. C.° XXXVIII.º.

Item statuimo et ordenamo che lo Podestà el quale verrà in Luglio debia stare nel-officio un anno. Et da uno anno in là si debia mandare lo scambio<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Offitio] *c. 12v* <sup>2</sup> scambio] *in marg. sin., di altra mano* Vi sta a beneplacito del Sovrano, e però abolito.

## [XXXIX.] DI BESTIE PER MACELLARE. C.° XXXIX.º.

Statuimo et ordinamo che qualunque persona ci possa condurre bestie per macellare et debia vendere ali ditti pregi. Prima.

La libra del castrone	denari 16.
Dell-agnelli	denari 14.
Capretti di latte	denari 16.
Et capretti da lire xx. In giù	denari 14. la libra
Et capra o becho da libre xx. In su	denari xii.
Et porcho maschiolo	dinari xvi.
La troia o verro	dinari xii.
La vitella	dinari xiiii.
Bove o vaccha	dinari xii.
Bufalo o cervio	dinari viii <sup>1</sup> .

Et qualunque persona conducesse le ditte bestie, li Sindachi siano tenuti di darli lo capo in termino di otto dì poi che seranno venute ala pena di soldi x. Per uno. Et le ditte bestie siano franche di gabella in termine di uno mese. Et da uno mese inanti la capra s. dui, capretto da lire xx. In giù s. uno. El porcho s. v. El bove o bufalo s. x.

<sup>1</sup> viii.] *in marg. destro, di altra mano* Non è più adattabile ai tempi presenti, atteso il diverso valore della moneta e prezzo delle bestie, che conviene fargli venire dalla terra ferma, non essendo nell'Isola che poche capre e pecore, che non servono per il consumo di tre mesi.

## 1 Secunda pars

### 2 [L.] DE 'PIATI' CIVILI. CAPITULO PRIMO.

Statuimo et ordinamo che qualunque persona si vorrà richiamare d'un'altra persona di Giglio o habitante in Giglio debbia fare richiedere quella tale persona dila quale si vuole richiamare 'la sera per la mattina' che li sia a rispondere di ragione<sup>4</sup>. Et quelli che così seranno riqwesti debbiano comparire 'la mattina' sequente al 'sono dela campana' inanti che soni a contumatio. E pocho stante apresso ala ditta contumace sonata, che de queste riqweste si debbiano fare ala casa dove habita o dove usato d'habitare. Et si colui el quale serà così riqwesto alo ditto termino non comparisse, èl Podestà e'l Notaio proceda contra 'lui sicome contumace' a petitione del domandatore. Et in questo modo lo domandatore sia tenuto di ponere la petitione o lu libello o'l demando suo. Et faccia scrivere la richiesta. Et lo Podestà e'l Notaio pronuntii quello così 'riqwesto essere contumace', ricevuto el sacramento del domandatore che non demandi per animo de calunnia et che de' havere quello che demanda. Lo Podestà e'l Notaio siano tenuti di pronuntiare la tenuta alo domandatore, prima dele cose mobili, se ne trovano a sufficientia, secondo dele stabile, tertio dele ragioni sue. Et sia dato lo Messo assecutore per la detta tenuta dare. Et colui a cui fusse domandato comparisse infra li sei di dipoi che la tenuta fusse tolta o data o volesse rifare le spese alo domandatore, che lo Podestà sia tenuto a petitione del debitore, rifacciando prima le spese, rinvocare la detta tenuta et farla rendere alo debitore. Et elli debia rispondere al libello overo ala petitione o negare o contestare. Et procedasi secondo che ragione richiede dichiarato neli capitoli infrascritti. Et lo dicto debitore nel ditto termine non comparisse, che dal ditto termine in là non sia audito, se vole rifare le spese sue, procedasi sopra la tenuta secondo neli capitoli soprascritti si contiene. Et qualunque persona volesse domandare debito a persona morta, debia mandare lo bando per la terra tre di chi volesse rispondere per lo herede di quello cotale, venga a risponder di ragione. Et si non si bandisse et pegno si pigliasse non vagli né tenga<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Secunda] c. 13r<sup>2</sup> De] a sin., di altra mano Cause e giudizi civili <sup>34</sup> Piatì-contumace] sottolineato. <sup>4</sup> ragione] in marg. sin., di altra mano Vide abhinde retro a 6 in hoc proposito causarum civilium <sup>5</sup> tenga] c. 13v

[II.] CHE LO DEBITORE CONTUMACE POSSA RICOGLIERE LA TENUTA INFRA CERTO TERMINO. CAPITOLO SECONDO.

Item statuimo et ordinamo che lo debitore contumace possa ricogliere la tenuta overo pegno tolto a lui per alcuno debito fra termino di die xv. Poi che la tenuta o pegno serà dato o pronuntiato. Et dal ditto termine in là lo domandasse ne possa fare ciò che li pare del ditto pegno.

[III.] DI BANDIRE LA TENUTA. C°. III°.

Statuimo et ordinamo che la tenuta data o pegno d'alcuna cosa stabile si debia bandire tre dì ne lochi usati per lo Castello di Giglio. Et se alcuna persona havesse ragione in nella ditta cosa data in tenuta, che comparisca denanti al Podestà a mostrare le sue ragioni. Et se nel ditto termino di tre dì comparisse alcuno et domandasse raxione nela ditta tenuta, che si conosca di raxione la raxione che domanda. Et se prova legitimamente che vi habia ragione et si la tenuta non vale tanto, che si paghi l-uno e l-altro, che lo Potestà facci dare un'altra tenuta alo domandatore che sia paghato. Et se nel ditto termino non comparisse alcuno che ragione adomandasse, dal termino in là niuno li possa domandare. Et lo Podestà non ne possa né debia tenere ragione, salvo se alcuno non fusse in Giglio né in el-Isula et havesse ragione nela detta tenuta data in pegno, che costoro habbino termine a potere demandare la loro ragione tre dì poi che seranno tornati. Et si questa tenuta fusse conuinta al domandatore, che-l Podestà sia tenuto di fare dare a-lor un'altra tenuta de beni del debitore sommariamente, sì che basti al domandatore per la quantità domandata et per le spese, et per quella parte che dice lo statuto. Et habbia termino xv. dì ad recogliere la detta tenuta dove po la bandigione. Et se non ricogliesse sia lecito a parenti da lato del patre di ricoglierla al ditto termino, el quale li fusse assegnato.

[III.] DELA CITATIONE DI COLUI CHE NON FUSSE IN GIGLIO, COME SI PROCEDA CONTRA DI LUI. C°. III°.

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona si richiamasse d-alcuno' Gigliese o habitante in Giglio, el quale nel tempo del domandamento non fusse in Giglio, né in nell'Isola, che-l domandatore sia tenuto di fare citarlo lo ditto assente tre volte in tre diversi dì ala casa dela sua habitatione, che comparisca ala Corte a rispondere di ragione al demandatore. Et se alcuna

persona comparisse et facesse manifesto che la essentia del riqwesto et demandasse per lui più termine che lo Potestà siano tenuti a darli termine a comparire secondo vederanno che si convenga, cioè in fino ala tornata del ditto viaggio, non pigliando altro viaggio, havendo rispetto ala qualità dilo fatto. Et se nel ditto termino el ditto essente non comparisse, né alcuno per lui, alhora da questo termino in là el Podetà e'l Notaio procedano contra de lui come contra contumace secondo nel capitolo de contumace si contene.

[alcuno] c. 14r

[V.] DI CHI DOMANDASSE COPIA O TERMINO. C. V.º.

Item statuimo et ordinamo che se alcuno fusse riqwesto a petitione d'alcuna persona et comparisse ala Corte e demandasse copia dela petitione o del libello o termine che li serà assignato per la Corte. Et a quello termino che dato li serà non comparisse, alhora sia apuntato contumace. Et lo Potestà, a petitione del domandatore proceda contro di lui sicome contra contumace, et dia la tenuta per secondo che in neli capitoli de contumace si contene.

[VI.] DI CHI RICHERISSE ET NON COMPARISSE. C. VI.º.

Statuimo et ordinamo che se alcuno domandatore farà riquerere alcuna persona et la persona riqwesta comparisse a Corte al termino dela riqwesta et lo domandatore non ci fusse, che lo Potestà e'l Notaio debiano condannare in s. tre a colui che serà riqwesto. E di questi soldi tre li faccino dare sommariamente tenuta o pegno a petitione delo riqwesto.

[VII.] DI CHI FUSSE CITATO ET FUSSE IN VIAGGIO. C. VII.º.

Statuimo et ordinamo che se alcuno facesse riqwesto a persona el quale fusse aparichiato per andare in alcuno viaggio per mare et volessi ricogliere' a mare, che in questo caso non sia tenuto di comparire a Corte a petitione de alcuno che da lui si volesse richiamare, essendo fatta fede alla Corte come quello citato si ricoglie a mare.

[ricogliere] c. 14v

[VIII.] DI DARE IN PAGAMENTO D'OGNI TRE DINARI QUATTRO. C. VIII.º.

Item statuimo et ordinamo che-l Podetà e'l Notaio sia tenuti e debiano dare in tenuta e pagamento alo domandatore a tempo che tenuta o pegno si

stimasse d'ogni tre dinari quattro dinari. Et questo s-intenda così del capitale come dile spese.

[IX.] DI DARE RICOLTA DELE SPESE LO DEMANDATORE. C. IX<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che-l demandatore e'l debitore siano tenuti a petitione di qualunque di loro lo domandasse di dare ricolta dele spese che si faccesseno nela quistione.

[X.] DI COLUI CHE CONFESSASSE TERMINO A PAGARE. C<sup>o</sup>. X<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che se alcuno richiesto in persona overo ala casa a petitione d'alcuno demandatore, comparisse ala Corte all'ora ordinata nella richiesta et confessasse lo debito o la cosa a lui domandata, che lo Podestà e'l Notaio debino comandare a quelli che la detta quantità confessassero dati e pagati la quantità confessata ali infrascritti termini, cioè: se la quantità è da soldi xx. in giù comandi che sia pagato et restituito da inde a 'cinque' di proximi a venire. Et si la quantità fusse a soldi xx. in su, comandi che sia restituito da inde a 'otto di' proximi che verranno. Et se la quantità fusse da soldi x. in giù 'non si parta di Corte che paghi'. Et se alcuno negasse la cosa a lui domandata et fusseli provata similmente si facci li ditti comandamenti, cioè e ditti termini de quello convincimento secondo la quantità sopra dicta.

<sup>1</sup> cinque | paghi] *sottolineato*

[XI.] EXECUTIONE DI COMANDAMENTI NON OSSERVATI. C<sup>o</sup>. XI<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che se lo debitore non pagasse et non rendesse la quantità dela quale ricevesse comandamento dela Corte al termino che nel comandamento<sup>1</sup> si contene, che-l Podestà e'l Notaio siano tenuti a petitione del demandatore costringerlo in persona se del suo non se trovasse.

<sup>1</sup> co-] c. 15r

[XII.] DI NON TOLLERE IN TENUTA CERTE COSE. C<sup>o</sup>. XII<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo he non si possa tollere in tenuta certe cose né in pegno. Prima non si pigli 'letto' né 'guarnimento di letto' trovati nela casa, né 'scritture de Notaio', né 'panni da vestire' né 'uscia' né cannelli né 'macine', quando si trovasse del-altre cose abastantia del debito et dele spese, ma 'se non si trovasse del-altre cose possasi tollere d'ogni cosa' et beni che trova per suo debito.

<sup>1</sup> letto | cosa] *sottolineato*

[XIII.] NON SI DOMANDI LIBELLO DA LIRE QUATTRO IN GIÙ. C. XIII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che libello non si dia et non po domandare de nixiuna questione che sia minore di lire quattro. Et da lire quattro in giù si debbia rispondere sommariamente o confessare o negare. Et da lire quattro in su si debia dare a chi lo domandasse o termino o tollere copia et rispondere tre dì, secondo li capitoli dicono.

[XIII.] DI NON DARE FEDE A NIUNO DOMANDATORE SENZA PROVA. C<sup>o</sup>. XIII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che ne' piati civili non si creda né si dia fede a sacramento di niuno domandatore de niuna quantità se non per prove legitime o per partito dato a sacramento secondo le parti s'accorderanno. Et che lo Potestà sia tenuto a a farlo giurare a chi non lo volesse pigliare.

[XV.] SI LA PROVA DI UNO TESTIMONE VALE: C. XV<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che in piati civili uno testimone vaglia la sua testimonia con lo sacramento delo actore in sino in quantità di soldi lx. Et da s. lx. in su si debia provare per dui testimoni o più o per carta o per scrittura, et li testimoni siano di bona fama. Et si sia a loro data fede d'ogni quantità domandata.

[XVI.] DI RISQUOTERE PEGNI DAL TAVERNARO. C. XVI<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordiniamo che ogni Tavernaro che vendessi vino a minuto et ricevessi pegni, che colui di che fusse el pegno lo debia havere ricolto fra uno mese poi che lo vino serà venduto. Et po che le pignora seranno bandite el Tavernaro sia tenuto di fare bandire per la terrache qualunque persona havesse pegno ala sua taverna, che lo debia havere ricolto al ditto termino. Et se non fussino ricolti al detto termino, che siano transatti et lo Tavernaro ne possa fare la sua volontà. Et qualunque persona facesse trarre vino ad taverna, sia tenuto pagare el dicto vino che fa traere ala pena di s. cinque per ogni misura che facesse traere et non pagasse.

<sup>1</sup> Di] c. 15v

[XVII.] DI COSTRINGERE LO PROCURATORE A FARE LA PROCURATIONE.

CAP<sup>o</sup>. XVII.

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona fusse chiamato procuratore per alcuna persona, che colui che sarà chiamato lo debia acceptare e sia costretto dal Podestà a fare la procuratione, et habi di salario s. xl., et debia la procuratione giurare di farla fare bene et lealmente. Et niuno possa ricevere più di una procuratione a pena di s. xl. per ogni volta. Et si non acceptasse la detta procura paghi di pena s. xl.

[XVIII.] DELE QUESTIONI INFRA CONSORTI. C<sup>o</sup>. XVIII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che quando fusse alcuna questione fra consorti o vicini, et alcuno di loro si sentisse gravato, che'l Podestà sia tenuto a loro petitione di chiamare tre boni homini li quali difiniscano tutte le questioni che tra loro seranno. El quali non appartengano a niuna dele parti. El Podestà sia tenuto a costringere li tre boni homini a difinire le ditte questione a pena di s. xx. e niente di meno difiniscano la dicta questione. Et quello che per loro sarà diffinito et sententiato habia piena fermezza. Et lo Podestà sia tenuto di fare osservare quello che per li arbitri serà diffinito a petitione di colui che domandasse. Et consorti si intendano coloro che havessero a partire alcuna cosa insieme di quelle cose che hanno questione<sup>1</sup> fra loro.

<sup>1</sup> questione] c. 16r

[XIX.] DI BOTTI DATE A NAULO. C<sup>o</sup>. XIX<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che qualunche persona pigliasse botti di vindemia a naulo, che li sia licito a empierla tante volte quanto li piace. Et debia pagare el naulo dela prima vendita che farà del vino che mettesse nela dicta botte. Et si el ditto naulo non pagasse, che-l Podestà sia tenuto a petitione del domandatore costringere in persona el ditto debitore che paghi el dicto naulo et dare dinari maneschi. Et questo s-intenda che la possa empier di vindemia et non d'altro tempo, cioè che la botte dia per Santa Maria di mezzo Agosto. Et habbia a pagare di soldo soldi dui per barile.

[XX.] DI NON TENERE RAGIONE DA XXV. ANNI INDIETRO, NÉ DEBITO FATTO AL DITTO TERMINO. C<sup>o</sup>. XX<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona tenerà o possederà alcuna cosa o possessione infra anni xxv. pacificamente, che non li sia molestata fra lo dicto tempo, né messa in questione. Et se alcuno ne li facesse o

movesse questione, che non sia inteso. Salvo si facesse lite o movesse questione fra li consorti o che toccasse a ragione di chiese, di dota, di femina o di pupilli. Costoro possano ogni tempo domandare le loro ragioni. Et se alcuno debito fusse fatto tra lo ditto termino in daretto che-l ditto debito non si faccia ragione. El Podestà e'l Notaio si già non fusse homo che non fusse stato in Giglio fra lo ditto tempo o termino. Et ali ditti si tenga ragione d'ogni tempo secondo che dice lo ditto capitolo.

[XXI.] COME S-ASUCCEDA LA DOTA MORENDO LO MARITO ET LA DONNA. C. XXI.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona riceverà dota, se la donna morrà inante al marito poi che-l'averà menata, che la tenga a suo pane et a suo vino 'habbia la quarta parte dela sua dota', non havendo dela donna e'l marito figlio o figlia. Et si lo marito morisse<sup>2</sup> inanti ala moglie senza herede, debia havere la donna tutta la sua dota, Et deli beni del marito debia havere lire x. per centinaro di ciò che fusse la dota sopra la sua dota. Et si la moglie havesse herede del marito debia havere la sua dota et non più. Et si lo marito havessefiglioi di diverse moglie, che ala fine debia succedere li beni del padre per uguale parte. Et così se la moglie havesse figlioli di più mariti ala fine. Et figlioli debiano succedere beni per ugal parte.

<sup>1</sup> habbia-dota] *sottolineato* <sup>2</sup> mo-] c. 16v

[XXII.] CHE-L MARITO NON POSSA VENDERE LA DOTA. C. XXII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che-l marito non possa né debia alienare né vendere né impegnare per alcuno modo la dota dela moglie, senza la volontà dila moglie et dui più prossimi parenti. Et niuna femina maritata non possa la sua dota vendere né impegnare senza la parola de' dui più prossimi parenti, salvo che per necessità che havesse. 'In questo caso la possa vendere' et impegnare<sup>2</sup>. Et se la donna fusse forestieri, non possa vendere la sua dota senza licentia deli Sindechi. Et se per altro modo se vendesse o impegnasse o alienasse, li detti contratti non vagliano di raxione et debianosì rivocare.

<sup>1</sup> In-vendere] *sottolineato* <sup>2</sup> impegnare] *in marg. sin., di altra mano* Vedi avanti Cap<sup>o</sup>. xx.x.

[XXIII.] DILA FEMINA CHE STESSE PER BAGASCIA. C<sup>o</sup>. XXIII<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che se alcuna femina stessee per bagascia con alcuno homo pubblicamente, che ella non possa né debia succedere neli beni

del padre né dela madre. Et sui beni debiano succedere li più proximi parenti da lato del padre: Et se ella havesse marito, debbia fruttare le sue dote et tutti li sui beni durante la sua vita. Et de po la sua fine li detti beni tornino ali detti più proximi parenti. Et se la moglie morisse inanti al marito, habbia quella parte che dice lo capitolo et l'avanzo deli ditti sui parenti. Et la detta femina overo bagascia non sia creduta a Corte a niuna testimonia né altra cosa che ala Corte s'apartengha. Et questo s'intenda in' piati civili et non criminali.

<sup>1</sup> in] c. 17r

[XXIII.] CHE OGNI PERSONA DE ANNI XIII. IN SU POSSA FARE SUO TESTAMENTO. C.º. XXIII.º.

Statuimo et ordinamo che ogni persona de anni xiiii. possa fare testamento de' sui beni come a lui piacerà. Et se morisse de minore età senza fare testamento, che li sui beni debiano tornare alo più prossimo suo parente da lato del padre<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> padre] *in marg. destro, di altra mano* Questa rubrica mostra che li Statuenti in materia di successioni hanno voluto attendere l'Jus Comune. Però ne' casi dubbi si ricorre in oggi allo Jus Sanese, che così di ragione come <affer> ma l'Ansaldi: in Additiones ad Dec[.] 67: n.º 3. e segg.

[XXV.] DEL TESTAMENTO DE FORESTIERI. C. XXV.

Item statuimo et ordinamo che qualunque forestieri facesse testamento nel-Isola di Giglio lassando s. xl. al Comune, possa fare d'ogni suo bene ciò che piacerà a lui per via testamento. Et la Corte non li possa altro domandare né lo Potestà. Et se alcuno forestieri morisse senza fare lo ditto testamento, che lo suo torni alo Comune.

[XXVI.] SI FEMINA DOTATA PO TORNARE IN PARTE. C.º. XXVI.

Item statuimo et ordinamo che niuna femina dotata non possa tornare in parte né debia tornare a dimandare parte neli beni del padre, né dela madre. Et non li sia fatto ragione rimanendone herede maschio; et si herede maschio non ne rimanesse, la femina in questo caso sia herede del padre come dela madre<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> madre] *in marg. destro, di altra mano* Hoc statutum in melius reformandum; favore masculorum; ideo femina etiam si non dotata, congrue vero dotata, semper ab hereditate exclu-

denda existentibus masculis iusta dispositum in statuto senensi, et florentino.

[XXVII.] SI LO PATRE PO SUCCEEDERE LI BENI DILO FIGLIOLO ET LO FIGLIOLO DELO PATRE. C. XXVII.

Statuimo et ordenamo che lo figliolo legitimo debia succedere neli beni del padre. Et cosi el padre neli beni del figliolo morendo inanti l-uno al altro, non ostante altro capitolo.

[XXVIII.] SI LO PATRE PÒ FARE DE' SUI BENI CIÒ CHE LI PIACERÀ. C.° XXVIII.

Item statuimo et ordinamo che ogni padre possi vendere et impegnare<sup>1</sup> ciò che li piacerà et fare d'ogni suo bene et farene lassita per l-anima, così a morte come a vita. Ma non possa tollere la legitima alo figliolo ala morte sua.

<sup>1</sup>impegnare] c. 17v

[XXIX.] SE LA DONNA PO VENDERE LA SUA DOTA PER SUA VITA. C.° XXIX.°

Statuimo et ordinamo che ogni femina possa vendere de sui beni per la sua vita mantenere con volontà de dui sui proximi parenti ch-ella habia et con volontà deli Sindechi e delo Consiglio minore. Et questo capitolo habi piena fermezza, non ostante altro capitolo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> capitolo] *in marg. sin., di altra mano* Hodie sufficit [e]x consuetudine asistentia [in] celebratione [testi]um duorum [e]x Consilio Co[.....]ubi representativum totum consilium.

[XXX.] DEL CASTELLANO ET SUI COMPAGNI DEBIANO STARE A RAXIONE. CAP.° XXX.

Item statuimo et ordinamo che-l Castellano et sui compagni et fanti di rocha stieno a raxione nella terra con ogni persona che l-havesse a dare. Et lo Castellano sia tenuto per loro a pagare ogni quantità che a loro fusse domandata de raxione et elli debiano mandare uno bando publico lo dì inanzi che si partano, si qualunque persona havesse ad havere da loro si vada ricordare. Et se lo dicto Castellano et sui compagni non la facesseno, non possano essere levati né posti in terra ferma.

## [XXXI.] COME E QUANDO SI PUÒ APPELLARE. C°. XXXI°.

Item statuimo et ordenamo che qualunque persona li venisse contra alcuna sententia per la Corte da soldi cento in su, che a-lui sia licito appellare ala Corte del 'nostro Signore' et debia seguire la decta appellatione infra tre dì<sup>2</sup>. Et se alcuno appellasse, debia portare lo processo et ogni altra scrittura che fusse fatta contra di lui et presentar dinanzi ala Corte. Et se questo non facesse paghi di pena soldi xl. et niente di meno la sententia stia ferma. Et li Sindichi et lo Consiglio siano tenuti mandare uno homo o più per difendere le ragioni del Comune secondo che parrà al Comune. Et se alcuno che appellasse non volesse seguire l'appellatione che da inde a tre dì, si debia havere<sup>1</sup> deliberato d'andare o no. Et si infra li tre dì sopra ditti non fusse deliberato che poi non possa appellare ala sopradetta pena. Et si infra li ditti tre dì si deliberasse di non mandare, che non paghi pena niuna non obstante alo termino che si tenesse di sopra. Et li ditti Anbasciatori vadano ale spese perdenti. Et chi volesse appellare debia havere appellato infra li tre dì poi che la sententia sarà data<sup>1</sup>. Et da inde in là non la possa amettere nelo Podestà ricevere la decta appellatione ala pena di lire x. Et poi che l'haveva appellato, debia fare manifesto ala Corte come l'appellatione è seguitata et ciò che giudicato fusse sopra l'appellatione infra uno mese. Et si questo non facesse la sententia di prima stia ferma et mandasi ad executione contra lui. Et niente di meno paghi di pena s. xl. al Comune.

<sup>1</sup> nostro Signore] sottol. <sup>2</sup> dì] in marg. sin., di altra mano S'intende per il Granduca che s'intitola Signore dell'Isola del Giglio 'havere] c. 18r<sup>4</sup> data] in marg. destro, di altra mano non si può attendere perché per tutti il Tribunale del Granducato il termine è di giorni 10. E molto meno qui per la difficoltà di passare in terra ferma.

## [XXXII.] CHE LO PODESTÀ E' L NOTAIO DEBIANO EXAMINARE LI TESTIMONI QUELLO DIE CHE LI FANNO GIURARE. C°. XXXII.

Item statuimo et ordinamo che'l Podestà e'l Notaio sia tenuto quel dì che farà iurare alcuno testimone, uno o più che fusseno, quel dì proprio esaminare, altrimenti non vaglia né tenga.

## [XXXIII.] DEL PODESTÀ E' L NOTAIO DEBINO COSTRINGERE LO PRINCIPALE A PAGARE. C°. XXXII.

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona intrasse pagatore per alcuna altra persona et quello cotale pagasse la quantità per la quale fusse entrato pagatore, che allora el Podestà sia tenuto a petitione del ditto pagatore co-

stringere in persona lo principale a pagare al ditto pagatore la quantità la quale avesse pagata.

[XXXIII.] DELI TESTIMONI DATI PER SOSPETTO. C. XXXIII.

Item statuimo et ordinamo che li testimoni si possino dare per sospetto in questo modo: che si possino tassare per colui che piacesse in civile o vero che fusse accusato o inquisito per malefitio, cioè che havessero havuta briga insieme, che si fussero tochati in persona [et non]<sup>1</sup> <sup>2</sup>havendo fatta pace. Et che nulla persona possa dare per testimonia neli detti casi sopra continenti né patre né matre né fratello carnale o persona che stia con lui a uno pane et ad uno vino.

<sup>1</sup> non] *integrato perché illegg. per consunzione* <sup>2</sup> non] c. 18v

[XXXV.] CHE ALO FORESTIERO SI DEBIA FARE RAGIONE SOMMARIA. C. XXXV.

Statuimo et ordinamo che si alcuno forestiero dovesse havere niuna quantità da niuno Gigliese o habitante in Giglio, che lo Podestà debia fare ragione sommaria, mostrando di ciò legitime prove. Et se alcuno Gigliese dovesse havere da alcuno forestiero et venisse in Giglio, che si li debia fare la detta ragione, mostrando di ciò legitime prove.

[XXXVI.] NIUNA PERSONA POSSA PROCURARE EXCEPTO PER UNO HOMO. C. XXXVI.

Statuimo et ordinamo che niuna persona essere procuratore nel tempo di sei mesi, si non per una persona tanto e non più. Et quello cotale di cui lui fusse procuratore non lo possa cassare nel detto tempo di sei mesi. Et quello procuratore non possa rinuntiare la detta procura. Et contraffacessero paghino di pena s. xx. per ciascheduna volta. Et niuna persona che non fusse procuratore non possa consigliare né avocare né rispondere in Corte per niuna altra persona ala supraditta pena, salvo per patre o matre o per figliolo o fratelli, moglie per qualunque modo li piacerà senza pena alcuna possano rispondere.

[XXXVII.] NIUNO GIGLIESE O HABITANTE IN GIGLIO NON POSSA COM-

## PERARE DETTO DEBITO CONTRA GIGLIESE. C. 37.

Item statuimo et ordinamo che niuno Gigliese overo habitante in Giglio non possano comperare niuno debito contra niuno Gigliese ala pena dilo doppio et la sua compara non vaglia et nissuno Gigliese overo habitante in Giglio non possino procurare per alcuno forestiero per la ditta caxione ala pena di lire x. Et la sua procuratione non vaglia. Et che ogni Consulo de Giglio possa procurare et avocare per coloro di chi fusse consulo.

in Giglio  
pena dilo  
bitante in  
axione ala  
ilo de Gi-

## 1Tertia pars

[I.] CHE LO PODESTÀ RICEVA OGNI ACCUSA PER INQUISITIONE. C°.  
PRIMO.

Statuimo et ordinamo<sup>2</sup> che lo Podestà e'l Notaio li quali seranno per li tempi che debbono venire in Giglio, siano tenuti et debbano per sacramento ricevere ogni accusa la quale fusse fatta per alcuni denanti da loro, etiamdeò per alcuno forestiero o per le Guardie ordinate acciò. Et sia tenuto di fare inquisitione e ritrovare ogni malefitio et danno dato che messo li fusse inanti a tutto suo potere et ritrovare li ditti malefitii. Et sia tenuto e debba punire et condannare et absolvere secondo lo eccesso commisso. Absolvere non trovando l'homo colpevole secondo li presenti capitoli di malefitii et danni dati. Et si per suo difetto alcuno malefitio o danno dato rimanesse impunito overo in nel condannare lassasse la pena che lo statuto dicesse o tollesse più che lo statuto dice, in ogni di questi casi el Podestà e'l Notaio paghino lo doppio di ciò che tollessero o lassassero contra lo statuto. Et siano tenuti e debbano condannare et absolvere ogni mese una volta et le ditte condannagione si debbano leggere presente li Sindichi e'l Consiglio Minore.

<sup>1</sup> Tertia] c. 19r <sup>2</sup> ordinamo] in marg. destro, di altra mano Ex hac rubrica apparet in causis danni dati procedendum esse ordine iudicii, servato iuxta dispositum in rubricis precedentibus a c. 6 e 13 et etiam infra sequentibus.

[II.] COME SI FACCINO LE RIQUESTE DELL-ACCUSATI. C°. 2°.

Statuimo et ordinamo che se alcuno di Giglio o forestieri commettesse alcuno malefitio o danno dato o vero delitto del quale el Podestà e'l Notaio li procedesse, che debba essere citato per lo Messo dela Corte che si venga a scusare del accusa o vero dela inquisitione contra lui informata. Si serà citato in persona habbia termine tre di di comparire, et se fusse richiesto a casa sua due, fusse usato de habitare nel Isula habbia termine cinque di a comparire. Et da questi termini in su stia a providentia del Podestà. Et si in questi termini comparisse, sia udito et assegnato a lui termine di tre di a fare ogni sua difesa. Et si difesa legitima facesse sia udita et acceptata secondo ragione et secondo li presenti<sup>1</sup> capitoli. Et se neli ditti termini non comparisse et stesse contumace, che dal termine in là siano per confessi et per provati d'ogni cosa

che contra loro si procedesse o per accusa o per inquisitione. Et la condannazione si facci di loro per contumace et vaglia et tenga come si havesse confesso.

<sup>1</sup> presenti] c. 19v

[III.] QUANDO SI LASSI LO QUARTO DELE CONDANNAGIONI. C<sup>o</sup>. III<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona commettesse malefitio o cosa donde uscisse pena da s. xl. in suso, che se quello tale confessasse la cosa commessa inanti che alcuna prova si facesse o richiedesse, che a costui che confessasse sia lassata la quarta parte della condannazione che di lui si facesse. Et lo Podestà sia tenuto di ricevere prima la confessione o la negatione che le prove. Et se confessasse poi che fusse fatta alcuna prova o vero dissaminato alcuno testimonio, che'l ditto quarto non li si lassi. <sup>1</sup>Et se alcuno inquisito overo accusato fusse citato dinanti dal Podestà, che'l Podestà non debia fare rispondero lo ditto inquisito o vero accusato senza la presentia de alcuno de Sindichi. <sup>2</sup>Et se contrafacesse la ditta confessione o negatione non vaglia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Et-vaglia] sottol. <sup>2</sup> Et] in marg. sin., di altra mano Pretor hoc observare non tenet, ex iisdem causis retro a IO. deductis.

[III.] UNO TESTIMONE DEBIA VALERE INSINO IN LIRE XX., HAVENDO INDITIO. C<sup>o</sup>. IIII.

Statuimo et ordinamo acciò che li malefitii non rimanghino impuniti, la prova di uno testimone di bona fama vaglia infine in somma di lire xx. <sup>1</sup>Et quando lo Podestà havesse inditio o fama publica che lo Podestà possa tenere costretto colui contra cui fusse in persona a confessare la cosa commessa per ogni modo che piacerà a lui<sup>1</sup>. Et se di ciò non havesse alcuno inditio et facesse perdere lo tempo ad alcuno et non ritrovasse el detto malefitio, che li sia satisfatto lo tempo perduto per colui che l'havesse a posto.

<sup>1</sup> Et-lui] sottol.

[V.] CHE LO PODESTÀ POSSA COSTRINGERE LI TESTIMONI. C. v.<sup>1</sup>

Item statuimo et ordinamo che'l Podestà e'l Notaio possino esaminare<sup>2</sup> ogni testimone che a loro piacerà per ritrovare alcuno malefitio o danni dati in presentia deli Sindechi, come detto è, et possa tenere costretto ogni testi-

monio tre di da poi che haverà giurato a farli dire lo vero delo fatto. Et più di tre di non lo possa tenere.

[V.] *in marg. inf. di altra mano* Maximum absurdum, quod Sindici hodie Priores, vulgo "Ragionieri" penes quos iudicium causarum damni dati, nolint accusationes damnorum recipere nisi de visu domini seu damnificati, vel Camparii, vulgo "Guardia pubblica", recipientes illas accusationes, que de iure probari possunt testes, maxime <a carta successiva> de visu, dicendo (perperam vero) quodita usus invaluis. Videntur in Civili signabo sub n°. 9°. et in eius indice causae huiusmodi revisiones pro Ludovico Baffigi, littera B. exami-] c. 20r

[VI.] CHE OGNI ACCUSATO INQUISITO DEBBIA DARE PAGATORE. CAPITOLO VI.

Statuimo et ordinamo che'l Podestà e'l Notaio si facciano dare ricolta a ciascheduno che fusse accusato et di pagare la condannagione et non dando la ricolta non debia stare costretto, salvo si lo malefitio fusse di caso di morte. Alhora stia tanto costretto che si dichiari lo caso dela morte, sì veramente che lo Podestà non possa costringere alcuna persona a sacramento contra lui proprio se non per legitime prove per malefitio che lui havesse commesso.

[VII.] CHE LO PAGATORE SIA COSTRETTO COME LO PRINCIPALE. C. 7°.

Item statuimo et ordinamo che'l Podestà e'l Notaio possa et debia costringere ogni ricolta data in criminale a pagare la pena di chi fusse stata la ricolta in persona. Et similmente el principale così l'uno come l'altro.

[VIII.] PENA DI QUALUNCHE BISTEMASSE DIO O SANTI. C. 8°.

Providemo et ordinamo che qualunque persona che fusse tanto inhonesta et ostinata che scorresse a biastimare lo Supremo Redempore nostro Signore Iesu Christo et la innupta Matre gloriosa Vergine Maria o vero alcuno alrto glorioso Sancto vel Santa dela eternale gloria et corte di Paradiso, paghi per ogni volta lire x. Ipso fatto. Et ogni persona lo possa accusare et habbia la quarta parte di lo bando con la prova di uno testimone di bona fama. Et simile pena paghi chi dicesse male deli sopraditti Sancti. Et che dicesse per lo sangue o per lo corpo o per budella di Dio o di Madonna, Sancta Marta o de alcuno Sancto<sup>1</sup> o Santa dela Corte del Celo paghi di pena per ogni volta s. xx. di fatto. Et ogni persona lo possa accusare et habbia la quarta parte dilo bando et intendasi che sia persona di bona fama.

<sup>1</sup> Sancto] c. 20v

## [VIII.] PENA DI CHI PORTASSE ARME. C. 9°.

Statuimo et ordinamo che niuna persona non debia portare arme da offendere né da difendere per lo Castello di Giglio, né dentro dale mura né dale Croci in entro. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta lire otto et in ciaschuno dili sopraditti casi perda l'arme et siano del Comune<sup>1</sup>. Et ogni persona le possa portare andando e vegnando di fora dele Croce, non restan- do in alcuno loco di fine a casa overo dunque lui habitasse. Et anco sia licito ad ogni persona di potere portare arme quando legno armato fusse nel Isula per fino a tanto che lo Podestà fa mandare lo bando che nissuna persona le porti. Et anco sia licito alo Camarlingho et ali Sindichi di portare l'arme senza pena niuna. Et niuno forestiero possa portare arme senza parola del Po- destà et deli Sindechi. Et si contrafacessino paghino di pena lire quattro et perdano l'arme come fu detto in lo supradetto capitolo.

<sup>1</sup> Comune] *in marg. sin., di altra mano* Usus armorum fac precipue Sclopetti permittitur non obstante statuto, leges armorum anni.

## [X.] DE LA PENA DI CHI TRAHESSE ARME FORA. C. X°.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona con animo irato per mal modo trahesse fora alcuna generatione di arme contra alcuna persona, paghi di pena per ogni volta lire x.

## [XI.] DELA PENA DI CHI FERISSE. C° XI°.

Statuimo et ordinamo che qualunche persona studiosamente et appensa- tamente ferisse alcuno altro con arme e con ferro dala gola in su, facciando sangue, paghi di pena lire xx. Et simile pena paghi chi ferisse nella gola, et chi ferisse dala gola in giù facciando' sangue, paghi di pena lire l. Et si sangue non ne uscisse, paghi di pena dele ditte ferite lire xxv. e l'arme s'intendano spada, coltelli, trafieni, accetta et ogni ferro atto a ferire.

<sup>1</sup> facciando] *c. 21r*

## [XII.] DELA PENA DI CHI COGLIESSE PETRA PER GITTARE. C. XII.

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona con animo irato cogliesse alcuna pietra per gittare ad alcuna persona facendo alcuno atto di volerla gittare o percotere alcuna altra persona et non la gittasse paghi per ogni volta lire xx. Et si gittasse la detta pietra et ferisse con essa dala gola in suso o nela

gola et sangue ne uscisse, paghi di pena per ogni volta lire xxx. Et si sangue non ne uscisse paghi di pena lire x. Et si ferisse con la detta pietra dala gola in giù et sangue ne uscisse paghi di pena per ogni volta lire x. Et si sangue non ne uscisse paghi di pena lire v. Et si gittasse la ditta pietra et non ferisse, paghi di pena lire cinque per ogni volta.

[XIII.] DELA PENA DI CHI FERISSE DI MAZZA O DI BASTONE. C. XIII.

Statuimo et ordenamo che qualunche persona percotesse o ferisse alcuna altra persona di mazza o di bastone nella gola o dala gola in su et sangue ne uscisse, paghi di pena lire xxv. et si ferisse dala gola in giù et sangue ne uscisse o no, paghi di pena lire xx. Et se ferisse dala gola in su et sangue non ne uscisse, paghi di pena lire xv. Et si menasse et non cogliesse paghi di pena lire cinque.

[XIII.] DELA PENA DI CHI PERCOTE CON MANO VACUA. CAP<sup>o</sup>. XIII<sup>o</sup>.<sup>1</sup>

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona percotesse con mano vacua alcuna altra persona dala gola in su o nela gola, si sangue ne uscisse lire xx. Et si sangue non ne uscisse paghi di pena lire xv. Et si percotesse dala gola in giù paghi di pena lire due<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> XIII<sup>o</sup>] *in marg. destro, di altra mano* Vedi la correzione di questo statuto avanti nella Relazione del Delegato Angeli a c. 45 Num. 3<sup>o</sup> due.] c. 21v

[XV.] DELA PENA DI CHI ASSAGLISSE. C. XV.

Statuimo et ordinamo che si qualunche persona assaglisse alcuna altra persona nel Castello di Giglio o dalle Croci in entro con arme o senza arme nele vie pubbliche o in altri lochi, paghi di pena per ogni volta lire v<sup>1</sup>. Et se lu assaglisse dale Croce in fora con arme o senza arme paghi di pena lire x. per ogni volta. Et se lo assaglisse ala casa dove habitasse con arme paghi di pena lire xxv. Et se lo assaglisse senza arme ala dicta sua casa paghi di pena lire x. Si veramente che lo assagliamento non si intenda parole dicendo o rispondendo l'uno al altro, se non quando andasse l'uno contra al altro con irato animo non dicendo né rispondendo. E queste medesime pene siano tenuti tutti li accompagnatori et favoreggiatori de dicti assagliamenti.

<sup>1</sup> v.] *in marg. sin., di altra mano* Videas ulterius Cap. 28. in hoc proposito.

[XVI.] VENDETTA DI SIMILE OFFESA. C. XVI<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordenamo che se alcuna persona ferito o vero assagliato o ingiuriato da alcuno vel alcuna persona che a lui sia lecito in quello medesimo luoco de simili ingiuria o cosa sostenuta offendere colui che l'havesse offeso, pagando la quarta parte del bando che pagasse colui che l'havesse offeso'. Et se più offesa facesse paghi di pena quello che dice lo statuto. Et se alcuno fusse ferito di mano o di ferro o d'altra cosa che quello tale che sarà percosso si possa difendere et vendicare in quello luoco in quella hora con quella medesima cosa che havesse ricevuto, non obstante in qualunque loco li desse senza alcuna pena.

' offeso] *in marg. sin., di altra mano* Simile statutum non observatur quamvis in aliis Hetruriae locis huiusmodi appareant.

[XVII.] PACE FATTA DE ALCUNA COSA. C<sup>o</sup>. XVII.

Statuimo et ordinamo che d'ogni offesa et cosa commessa de la quale fusse stata fatta pace fra otto dì poi che sarà commesso el malefitio et di quello eccesso fusse stata fatta pace sbatta sine la quarta parte d'ogni quantità che lo statuto dice di quello eccesso' et la ditta pace apparga per pubblico strumento, altrimenti non sia ammisso. Et così s'intenda di parole ingiuriose che ne vada s. xl. in su. Et sbatta insine la quarta parte per la pace et la quarta per la confessione. Et lo Podestà e'l Notaio da otto dì in là possano costringere la parte a fare la pace et mandare a fine o vero a confini et gravare per ogni modo che a lui piacerà sì che la pace si faccia. Et stando quello che havesse offeso a la detta menda si faccia presentia del Podestà e de Sindichi.

' eccesso] *c. 22r*

[XVIII.] DE LA PENA DI CHI FURASSE. C. XVIII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona furasse o furto facesse vel commettesse da lire x. in giù paghi di pena lire xxv. Et si furasse da lire xx. o circa paghi di pena lire l. e sia mitriato et scopato per la terra se fusse lo primo furto. Et se furasse da [...] in su et trovasse che altra volta havesse furato, sia impiccato et menato al loco dela Iustitia sì che in tal modo che l'anima dal corpo si parta. Et se si trovasse che fusse lo primo furto che gli sia tagliata la mano et paghi lire septanta. Et in ognuno di questi casi, salvo che dela morte, ritornisi in pregone et stia uno mese in pregone di poi che harà pagata la condannazione'.

[condemnatione.] *in marg. sin., di altra mano* Tale statutum non attenditur ut per Sabelli in Prax. univ. de delict. n° 6. Recurritur vero ad Leges, Bannimenta Principum ac precipue ad legem de furtis de anno 1682. Vedi anche la relazione del Delegato Magi in questo avanti a c. 50 anche per rapporto alli capitoli sequenti.

[XIX.] DELA PENA DI CHI SFORZASSE FEMINA. C. XIX.<sup>1</sup>

Ordinamo che nulla persona per forza pigli alcuna femina di bona fama per conoscerla carnalmente, paghi di pena lire lxxxv. per ogni volta et ciò ritrovare giurando la donna contro alcuna persona che l'havesse fatto. Et havendo el Podestà alcuno inditio di ciò alhora el Podestà possa costringere colui contra a cui fusse iurato a confessare per ogni modo che a lui piaccia.

Anno Domini 1502 adì 29. di settembre nel Generale Consiglio fu aggiunto al statuto come appare ale riformationi di mano di ser Sano di Bartolomeo Notaio e Podestà fo. 41. Che in simili casi di donna basti lo giuramento dela femina essendo di buona fama<sup>2</sup> et uno testimone di buona fama.

<sup>1</sup> XIX.] *sotto il titolo, di altra mano* Vedi a 50 che questo statuto non va osservato, ma la legge del dì 2 dicembre 1558<sup>2</sup> fama] c. 22v

[XX.] DELA PENA DI CHI ROMPESSA CASA. C° . XX°.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona rompesse alcuna casa o cella overo che aprisse con chiavi falze in alcuno loco riservato, paghi di pena per ogni volta che aprisse o non et fusse giunto lire xx. et mendi la cosa furata non obstante senne fusse bona fama di lui. Et questo se intenda si ce intrasse per furare.

[XXI.] DELA PENA DI CHI FACESSE TESTIMONIA FALZA C° . C° . XXI°.

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona facesse alcuna testimonia falza in contra et verso alcuna altra persona, paghi di pena lire xxv. Et non sia creduto a suo sacramento. Et stia nela gogna uno dì nela piazza et sia mi-triata per falso<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> falso.] *in marg. sin., di altra mano* Videas legem que observari debet, DD. Octo de anno 1680.

[XXII.] DI LA PENA DI CHI SI RICHIAMASSE DEL DEBITO PAGATO. C° .

XXII°.

Statuimo et ordenamo che se alcuna persona si richiamasse di debito pagato sia punito et condannato et paghi di pena el doppio dela quantità de che se richiamasse. Et debia pagar de fatto.

[XXIII.] DI DICERE VILLANIA AL PADRE ET ALA MADRE. C° XXIII.

Statuimo et ordinamo che qualunque persona dicesse al padre o ala madre parole ingiuriose o despettive che lo patre e la madre ne havessero per male e facessero accusa, paghi per nome di pena lire v. Et si lo battesse o ponesse adosso iniuriosamente, paghi per nome di pena lire xxv. per ogni volta. Et niente di meno stia neli ceppi a petitione del padre o dela madre. Et stia dui anni anni senza ufficio di Comune, né sia creduto a suo sacramento et carta che facesse non vaglia né tenga et puro<sup>1</sup> paghi la detta pena.

<sup>1</sup> puro] c. 23r

[XXIII.] DELA PENA DI CHI IOCA A ZARA. C. XXIII°.

Item statuimo et ordinamo che niuna persona non possa né debia iocare a zara né ad alcuno ioco di dati né carte. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta soldi xx. Et qualunque persona ricettasse in casa li ditti iochi, paghi per ogni volta el doppio dela detta pena, et ogni persona lo possa accusare et habia la quarta parte del bando. Excepto per la Pasqua di Natale si possa iocare la vigilia e lo dì dela Pasqua et lo dì di Sancto Ioanni et dì santo et otto dì inanzi et otto dì di direto.

[XXV.] DILA PENA DI CHI IOCA A TAVOLE. C. XXV.

Statuimo et ordinamo che niuna persona non possa né debia iocare a tavole dentro in alcuna casa overo in celleri o bottegga ala pena di soldi vinti per ogni volta. Et ognuno lo possa accusare et habbia la quarta parte del bando, salvo che-ssi po-ffare né detti luochi, stando uno de iocatori dentro et l'altro di fori.

[XXVI.] DELA PENA DI CHI VA DOPPO LO TERZO SONO. C. XXVI°.

Item statuimo et ordinamo che lo Podestà et li Sindechi habbiano authorità di potere mandare uno bando che niuna persona non possa andare di notte di poi che è sonato lo terzo sono dela campana ala pena di s. v. per ogni

volta che fusse trovato, salvo che si possa andare andando et venendo con fuoco, havendo scusa legitima. Et questo rimangha a discretione del Podestà et Sindichi. Et lo Podestà possa menare seco chi li piacerà. Et sia lecito ad ogni persona stare dipò lo terzo sono dela campana presso a casa dove habita apresso a quattro canne. Et di potere chiamare preti, medico, balia, andare a fabrica, a forno, a visitare infermi o che siano parenti senza alcuna pena.

[pena.] c. 23v

[XXVII.] MINORE DI XII. ANNI NON È TENUTO A MALEFITIO. CAP.<sup>o</sup>. XXVII.<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che niuna persona minore di anni xii. debbia essere tenuto a malefitio alcuno dicesse che commettesse, salvo se li fusse fatto fare a maggiore de anni dodeci. Alhora dicimo che sia tenuto lui e chi tale malefitioli facesse fare.

[XXVIII.] DELA PENA DI CHI ASSAGLISSE A CASA O A POSSESSIONE. C.<sup>o</sup>. 28.

Item statuimo et ordinamo' che se alcuna persona assaglisse alcuna altra persona ala casa dove habitasse o vero a sua possessione senza arme, paghi di pena lire xv. Et se assaglisse con arme paghi di pena lire xxx. Et se ferisse o trahesse sangue paghi lo doppio de ogni pena che si contene nelo capitolo de che ferisse in ogni caso come si contene el doppio. Et niente di meno quello tale che fusse assagliato ala casa si possa difendere senza pena di Corte. Et cusì s'intenda ad ogni sua possessione se fusse assagliato, percosso o ferito da alcuna altra persona.

[ordinamo] *in marg. sin., di altra mano* Vedi retro al cap.<sup>o</sup>. 15. a 21 r.<sup>o</sup>.

[XXIX.] DI CHI FERISSE ALCUNO DELI SPARTITORI. C. XXIX.<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona ferisse alcuno deli Spartitori dele mischie essendo a spartire le dette mischie, paghi di pena el doppio di ciò che dicesse lo capitolo di quello che commettesse. Et se gli Spartitori pigliasseno parte nella mischia paghi el doppio similmente, salvo non paghi lo doppio se pigliasse parte per padre o-ffigliolo o figlio o fratello carnale o cogino o genero o socero in fino in terzo grado.

## [XXX.] DILA PENA DI TRAHERE A MISCHIA CON ARMI. C. 30°.

Anco statuimo et ordinamo che niuna persona debia trahe ad alcuna mischia con lancia o con balestro né con alcuna generazione d'arme. et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta<sup>1</sup> lire xxv. Et se nela ditta mischia balestrasse o ferisse di balestro o de lancia paghi di pena per ogni volta lire cento, si sangue uscisse. Et si sangue non uscisse, paghi di pena lire l. non ostante in qualunque lato ferisse. Et si con altra generatione d'arme ferisse e sangue ne uscisse paghi di pena lire l. et si sangue non uscisse paghi di pena lire xxxv. per ogni volta che in simili casi incurresse.

<sup>1</sup> volta] c. 24r

## [XXXI.] DILA PENA DI CHI VA IN CORSO. C. XXXI°.

Item statuimo et ordinamo che niuna persona vada né debia andare in corso. Et chi contrafacesse sieno guasti tutti li suoi beni et sia cacciato di Giglio et mai non sia lassato tornare, se prima non paghi lire xxv. per ogni volta che contrafacesse et mandi la roba salvo si andassi a robba o facesse guerra ali nemici di Nostro Signore, in questo caso possa andare senza pena.

## [XXXII.] DI TRAHERE ALA TERRA IN TEMPO DI ROMORE. C. 32.

Statuimo et ordinamo che ciascheduna persona di Giglio o habitante in Giglio sia tenuto e debia tornare alo Castello di Giglio a tempo di romore quando la campana sonasse a martello o vero a stormo. Et chi non tornasse paghi di pena per ogni volta s. xx. Et ad ogni persona sia lecito accusarlo et habia la quarta parte delo bando. Et chi dicesse non havesse odito sua creduto per suo sacramento, si provato non gli fosse lo contrario.

## [XXXIII.] CONCEDUTO LO BATTERE PER VIA DI CASTIGAMENTO. C. 33°.

Statuimo et ordinamo che ogni persona possa battere per via di castigamento come figlioli, nipoti, fratelli, nora et ogni altro parente per insino in terzo grado, e'l Podestà non ci possa procedere. Ma possaci procedere se non fusse provata la parentezza. Et non si possano battere né castigare di bastone né di ferro né di picha.

## [XXXIII.] UNA PENA DI PIÙ OFFESA. C. 34.

Item statuimo et ordinamo che se qualunque persona facesse alcuna' meschia, si in quella commettesse più pene o facesse più offesa o più ferite le quali fusseno equali tra la parti, che alhora in questo caso si debia fare una condannagione e non più, cioè nella maggiore pena che de' sequitare nele cose commesse, essendo fatte le predette cose in uno luoco e in una hora et in uno tempo. Et se commettesse in uno di più volte overo in diversi modi o in diversi lochi e tempi, alhora si debbiano fare le condannagioni come dice lo statuto, si veramente che de una mischia non si paghi più de una pena, faciandosi la punishmente dela maggiore offesa ogni volta.

[al.] c. 24v

## [XXXV.] DILA PENA DI PAROLE INGIURIOSE. C. 35°.

Dichiaramo, statuimo et hordinamo che si qualunque persona dicesse l'uno al'altro tu menti per la gola o mettesse sminitre [?] contra altrui mentione muro o simile parola o facesse fiche, paghi di pena s. xx. Et se fusse ala presentia di offitiale paghi soldi xl. Et chi dicesse l'uno contra l'altro parole ingiuriose se fora di quelle che sono dichiarate per questo statuto, paghi di pena s. x. et rimangha nela discretione del Podestà et deli Sindichi a providere si le parole sono ingiuriose o no. Et chi dicesse parole ingiuriose ali Sindichi paghi pena doppia di quello che dice lo capitolo.

## [XXXVI.] DELA PENA DI CHI RIMPROVERASSE. C. 36.

Item statuimo et ordenamo che se qualunque persona rimproverasse ad alcuna altra persona nissuna cosa che pace si ne fusse fatta paghi di pena lire v.

## [XXXVII.] DILA PENA DI PIÙ PAROLE. C. 37°.

Statuimo et ordinamo che si alcuna persona chiamasse a niuna donna putana o bagascia, si lei fusse di bona fama, paghi di pena lire xx. Et si lei fusse di fama pubblica non paghi se non s. xx.

## [XXXVIII.] DEL OFFICIALE CHE COMMITTE FRODO. C. 38.

Constituimo, proponemo et ordinamo che qualunque offitiale de Comune' commettesse frodo in nel suo officio, paghi di pena per ogni volta s. xl. E non possa havere officio di Comune da inde ad anni v. Et si fusse chia-

mato la lettione sua non vaglia. Et non sia creduto a suo sacramento da inde ad anni cinque.

<sup>1</sup> Comune] c. 25r

[XXXIX.] DEL OCCIDERE VEL FERIRE ASINO. C. XXXIX.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona ferisse alcuno asino o asina paghi di pena s. xx. Et si l'occidesse paghi di pena lire quattro et mendi lo danno a colui di chi fusse la bestia ferita o morta. Et lo Podestà, havendo inditio di ciò, possa constringere a ogni modo che parerà a lui confessare acciò che li malefitii non rimangano impuniti.

[XL.] QUANDO SI RADOPPI LA PENA. C. XL.

Statuimo et ordinamo che d'ogni delitto o sia maleficio che si commettesse si raddoppi la pena et debbiasi tollere el doppio di ciò che parlasseno li capitoli nelli infrascritti casi. Cioè di notte tempo. Et intendasi di notte dala posta del sole ala levata: dinanzi ala Corte cioè l'offitiale. In chiesa o quando si andasse direto a morto et fora dile Croci et di Pasqua, di Natale et di Resurrexio et dele feste di Santa Maria.

[XLI.] DILA PENA DI CHI PIGLIASSE CORREDO DI BARCHA. C. XLI.

Item statuimo et ordinamo che niuna persona possa né debia pigliare una barcha. Cioè barcha si intenda che si possa pigliare per ormeggiare barcha overo per alcuno altro accidente senza licentia di colui di chi fusse ala pena di che dice lo statuto. Et chi la pigliasse et non la tornasse lo dì medesimo o corredo dela barcha o alcuna cosa di barcha, et in quello die proprio la debia ritornare. Et paghi di pena lire quattro si lo patrone non fusse contento et mendi lo danno. Et si alcuna persona furasse alcuna cosa dove la barcha faccia porto, paghi di pena quello che dice lo capitolo di chi furasse<sup>1</sup>. Et sia licito all'operai delo porto accusarli et habbi la quarta parte del bando. Et si bisognasse alcuno corredo per ormeggiare alcuna barcha, possano tollere senza alcuna pena tornandolo incontinente. Et se lo guastasse sia tenuto a-mendarlo. Et si alcuna persona pigliasse alcuna barcha per andare ad alcuno stracquo sia licito di darli quella parte che si andasse in viaggio.

<sup>1</sup> furasse.] c. 25v

[XLII.] DELA PENA CHI SCONFORTASSE A CHI RECASSE GRASCIA. C. XLII.

Item statuimo et ordinamo che niuna persona debia sconfortare alcuna persona che volesse recare in Giglio alcuna mercantia o grascia. Et che sconfortasse paghi di pena per ogni volta lire x. Et chi l'accusa habbia la quarta parte del bando.

[XLIII.] DI COLUI CHE SI ACCORDASSE CON ALTRUI <sup>1</sup>E MANCASSE POI IN <sup>1</sup>ALCUNO MODO. C. XLIII.

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona si accordasse in alcuno legno o in terra a fare alcuno servitio et havesse di ciò ricevuto alcuno soldo o pregio et partissesi et non facesse lo servitio promesso, essendo di questo provato, paghi di pena lo doppio di ciò che havesse ricevuto. Et sia costretto a pagare et satisfare la quantità ricevuta.

<sup>1</sup> e-in] aggiunto da altra mano in inchiostro bruno

[XLIIII.] DI CHI METTESSE FRODE IN VINO. C. XLIIII.

Item statuimo et ordinamo che si qualunque persona commettesse alcuno frodo in vino poi che l'havesse venduto et provato li fusse per bone et legitime prove, paghi di pena lire xxv. per ogni volta et sia mitriato et stia uno giorno con la mitria in piazza con uno otre in collo.

[XLV.] DI CHI ACCUSASSE BARCHA O MERCANTIA. C. XLV.

Statuimo et ordinamo che si qualunque persona accusasse alcuna barcha in mercantia o denari alcuna persona alcuno corsale<sup>1</sup>, la quale cosa portasse rischio a colui di cui fusse o sequitasse danno, paghi di pena per ogni volta lire xxv. Et niente di meno mendi lo danno a colui che fusse stato. Et ad ogni persona sia licito di accusarlo et habbia s. 2. per lira.

<sup>1</sup> corsale] c. 26r

[XLVI.] PENA DI CHI FACESSE RICAPPTO DI ALCUNO LEGNO. CAP<sup>o</sup>. XLVI.

Item statuimo et ordinamo che nissuna persona di Giglio o habitante in Giglio non ne debia fare ricappto de alcuno legno el quale fusse preso da alcuno legno armato. Et chi lo detto riscatto facesse o ci prestasse suso, paghi di pena s. xl. per lira et nissuna persona non possa né debia comparare né ricevere in dono nissuna cosa da corsali excepto arme. Salvo che ogni Gigliese

possa riscattare ogni sua cosa. Et ancora si niuno altro nostro vicino mandasse qui a Giglio per riscattare alcuna sua cosa che ogni Gigliese vi si possa adoperare. Et neuno Gigliese possa prestare né vendare alcuna generatione d'arme ad alcuno corsale. Et niuno foristeri non possa comparare da corsali né ricevere in dono alcuna.

[XLVII.] DELA PENA DI CHI SOPRAPIGLIASSE ALCUNO BENE DI COMUNE O CHI METTESSE FUOCO IN BOSCO DI COMUNE. C°. 47°.

Statuimo et ordinamo che si alcuna persona sopra pigliasse alcuna ragione di Comune, paghi di pena per ogni volta s. xl. et torni lo difitio indietro. Et si al Comune piacesse di vendere la detta cosa sopra presa che vada a halice e chi più ne dà sia sua. Et si alcuna persona havesse alcuna cosa comunale con lo Comune et non la volesse comparare che la debia partire da quella delo Comune. Et si non la partisse da poi che ne fosse richiesto da alcuno offitiale di Comune, paghi la detta pena et non la possa usare se prima non la vende. Et si alcuna persona mettesse focho in alcuno bene di Comune et danno facesse, paghi di pena lire quattro et mendi lo danno. Et se foco mettesse in' suo lavorio, paghi di pena s. xl. se li scurresse improvvisamente.

<sup>1</sup> in] c. 26r

[XLVIII.] DELA PENA DI CHI CACCIASSE ASINO DI GIGLIO. C. 48.

Item statuimo et ordinamo che nissuna persona non possa né debia cavare del'Isula di Giglio alcuno asino o asina. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta lire x. Excepto con licentia del Podestà et deli Sindichi et delo Consiglio.

[XLIX.] DI COGLIERE POMI ALTRUI. C. 49°.

Item statuimo et ordinamo<sup>1</sup> che nissuna persona possa andare a cogliere pomi nela vigna d'altrui di niuno tempo né di niuno arboro contra la volontà di chi fusse, ala pena di quello che dice lo capitolo di chi cogliesse frutti. Et lo patrone dela tenuta sia creduto al suo sacramento in somma di soldi xx.

<sup>1</sup> ordinamo] *in marg. sin., di altra mano* Vedi il Capitolo 66 avanti

[L.] DELA PENA DI DANNI DATI. CAP°. 50.

Item statuimo et ordinamo<sup>1</sup> che ogni pena che uscisse de danni dati per alcuna bestia o per alcuna persona dela casa non essendo partiti et stando in-

sieme, che lo maggiore dela casa, cioè colui che fa li fatti dela casa, sia costretto a pagare la condannagione secondo che parerà alo Podestà che si li convegna.

<sup>1</sup> ordinamo] *in marg. sin., di altra mano* Vedi annotazione di contro al Capitolo 54.

[LI.] DELA PENA DI CHI TAGLIASSE VIGNA. C. 51.

Proponemo, constituimo et ordinamo che qualunque persona tagliasse vigna o ficacia o alcuno arboro fruttifero domestico in quello d'altrui<sup>1</sup>, paghi di pena per ogni pedone che tagliasse così di vigna come de altri arbori fruttiferi che tagliasse, lire quattro et mendi el danno.

<sup>1</sup> altrui] *in marg. destro, di altra mano* Albiri

[LII.] DELA PENA DI CHI DESSE DANNO IN VIGNA. C. 52°.

Constituimo et ordinamo che qualunque persona intrasse in vigna d'altrui da Calende di Marzo in fine che sia fatta la<sup>1</sup> vendemia et cogliesse uve paghi di pena s. x. et si non cogliesse uve paghi s. v. et così s'intenda<sup>2</sup> d'ogni frutta<sup>2</sup> che cogliesse contra la volontà di quello cui fusse la possessione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> la] c. 27r<sup>22</sup> d'-frutta] *sottol.* <sup>3</sup> possessione.] *in marg. sin., di altra mano* Vedi ordini diversi sopra ciò per deliberazioni di Consiglio e particolarmente al Libro come di n° 3 alla pagina 121v°.

[LIII.] DI PENA DI CHI TRAHESSE UVA IN SPORTONE. C. 53.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona desse danno in vigna altrui e trahesse uve con sportone o con tascha o canestro<sup>1</sup> o simili cose, paghi di pena per ogni volta lire v. e mendi lo danno. E la simile pena paghi chi togliesse calochie<sup>2</sup> in vigna altrui. Et che cogliesse fronde di canna o di vigna paghi s. x.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> canestro] *sottol.* *In marg. destro, di altra mano* canestro, paniero, cesta o simile <sup>2</sup> calochie] *sottol.* *In marg. destro, di altra mano* sono pali di vite <sup>3</sup> x.] *in marg. destro, di altra mano* Vedi provvisione più precisa a Libro delle Deliberazioni segnato di n°. 2°. del 1684 a 121 v° ed al Libro segnato di E a 88 sopra la stima dai danni dati.

[LIV.] DI PENA CHI DESSI DANNO IN LEGUMI. C. LIII.

Anco constituimo et ordinamo che qualunque persona desse danno in legumi altrui paghi di pena s. x. Et se entrasse dove fusse seminato et non fa-

cesse danno paghi s. v. Et così s'intenda d'ogni loco seminato contra lo volere di chi fusse.

[LV.] DEL BANDO DELI SOMARI. C. LV.

Item statuimo et ordinamo che per ciaschuno somaro o somara che desse danno in beni altrui, colui di chi fusse la detta bestia paghi di pena per ogni volta s. dui et mendi lo danno. Et se la bestia desse danno o in vigna o biada, orto o altro loco altrui che colui che ricevesse lo danno lo debia havere fatto stimare infra tre dì poi che havarà ricevuto lo detto danno. Et si infra il detto termine non lo farà stimare non li sia tenuto ragione di havere ricevuto. Et non possa menare li Stimatori né fare la stima se prima non fa richiedere la parte<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> parte.] *in marg. sin. di altra mano* Vedi riforma di questa pena accresciuta per li somari in questo a c. 45r<sup>o</sup>.

[LVI.] DELA PENA DI FARE BRUTTURA A FONTI. C. LVI.

Statuimo et ordinamo nissuna persona possa né debia lavare panni né fare alcuna bruttura presso a tre canne ad alcuna fonte di Comune et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta soldi dieci<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> dieci.] *in marg. destro, di altra mano* Accresciuta questa pena fino a lire due come ai Libri delle Deliberazioni.

[LVII.] DELA PENA DI CHI GITTA ACQUA<sup>1</sup> PER FENESTRA. CAPITOLO LVII<sup>o</sup>.

Anco statuimo et ordinamo che niuna persona possa gittare acqua da finestra che sia brutta di giorno ala pena di s. v. e di notte non la possa gittare di niuna ragione se prima non dice "guarda guarda etc." Et debia dicere forte ala pena di soldi dui.

<sup>1</sup> acqua] c. 27v

[LVIII.] DI PENA DI CHI GITTA ROMENTO. C. LVIII.

Item statuimo et ordinamo che non si possa né debia gittare romento né terra di die né notte, né brusca di fabrica né altra bruttura se non fora dela porta fora dalo palo. Et chi contrafacesse paghi per ogni volta soldi dui.

## [LVIII.] DELA PENA DI LO SPAZZARE DINANZI CASA. C. LVIII.

Item statuimo et ordinamo che ogni persona debia spazzare ogni sabato dinanzo alo suo uscio e quanto apartene la casa da klende aprile infino a klende octobre. Et chi contrafacesse paghi di pena soldi dui. Et lo Messo del Comune sia tenuto d'accusarli a chi getta aqua et delo spazzare. Et debia havere la quarta parte delo banno.

## [LX.] DILA PENA DI CRESCERE DIFITI. C. LX.

Item statuimo et ordinamo che nissuna persona possa né debia crescere nissuno suo difitio nel Castello di Giglio da alcuno lato che appartenesse ad alcuno homo proprio. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta lire x. Et qualunque persona volesse fare ballatoro che'l debba fare d'altezza di palmi xii. di canna. Et possa pigliare con lo detto ballatoro la terza parte dela via. Et chi contrafacesse paghi di pena come detto di sopra et torni lo difitio in direto. Et qualunque persona scala dinante ala sua casa la possa fare tre palmi fora dela casa et non più et chi volessi porre sedie da sedere di fora dela casa possali fare dui palmi et non più. Et si più le facesse torni indareto lo difitio.

[LXI.] DELA PENA DI CHI NON TENE ACCONCIE LE VIE. C. LXI<sup>1</sup>.

Statuimo et ordinamo che ogni persona sia tenuto e debia acconciare e mantenere le vie come tengono la casa ovvero le possessioni le quali siani tenuti di haverle acconcie per Santa Maria mezzo Agosto ala pena di soldi sei per ogni volta<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> LXI.] c. 28r<sup>2</sup> volta.] in marg. destro, di altra mano Vedi ordine sopra di ciò in questo a c. 43r<sup>o</sup>.

## [LXII.] DELA PENA CHI ROMPESSA CREDENZA. C. LXII.

Item statuimo et ordinamo che qualunque Sindaco, Consiglieri o persona che fusse a consiglio rompesse alcuna credenza che fusse comandato si tenesse secreto di cosa che si ordinasse in Comune, paghi di pena per ogni volta essendo comandata la ditta credenza soldi xl.

## [LXIII.] DELA PENA CHI ROMPESSA LA CORTE. C. LXIII.

Statuimo et ordinamo che qualunque persona corrompesse la Corte o officiale di Comuno per alcuno modo bello o dinaro, che paghi di pena s. xl.

per ogni volta. Et questo sia creduto ala parola deli officiali mostrando alcuno inditio di verità. Et se per alcuno tempo si sapesse o investigare si non fusse stato manifestato per lui o per altrui, che si possa procedere et condannare contra chi disse lo modo bello, non ostante quello capitolo che dice che non si possa procedere da uno mese in uno anno.

[LXIV.] DI CHI VOLESSE RIFIUTARE LA HEREDITÀ. C. LXVIII<sup>1</sup>.

Item statuimo et ordinamo che che se qualunque figlio volesse rifiutare la heredità del padre, che quello cotale che volesse rifiutare debbia venire nella Corte dove si tiene la ragione in presentia del Podestà e de' Sindichi si debbia spogliare nudo<sup>2</sup> et rifiutare la heredità e lassare li panni e quali s'aspoglia nela Corte et così nudo<sup>2</sup> debia tornare ala casa dove habita senza alcuni panni indosso. Et se le ditte cose non facesse, la ditta rifiutatione non vaglia. Et li ditti panni li quali lassarà nela Corte siano tenuti li Sindichi darli a' poveri per l'amore di Dio.

<sup>1</sup> LXVIII.] scritto per errore lxviii. <sup>2</sup> nudo] sottol. e in marg. destro, di altra mano Huiusmodi statutum quia contra honestatem publicam non esse attendendum ut late p. 66.

[LXV.] DI FARE CIASCHEDUNO TANTO ORTO CHE LI BASTI. LXV<sup>1</sup>.

Item statuimo et ordinamo che ogni fameglia di Giglio debbia havere fatto la festa overo per la festa d'ogni Sancto fare tanto orto che basti ala sua fameglia ala pena di s. lx. a chi contrafacesse. Et sia tenuto di fare l'orto. E lo Podestà che serà a calende di novembre debia mandare lo bando per la terra che ogni fameglia debia havere fatto lo dicto orto da inde a dui mesi, in capo dei dui mesi sia tenuto di cercarlo che non l'havesse fatto e condannarlo ala sopradetta pena.

<sup>1</sup> LXV.] c. 28v

[LXVI.] DILA PENA CHI DESSE DANNO IN ORTO ALTRUI. C. LXVI.

Ancora statuimo et ordinamo che si qualunque persona intrasse in alcuno orto altrui contra lo volere di chi fusse, paghi di pena s. xx. non cogliendo alcuno cosa del orto. Et cogliendo alcuna cosa paghi di pena s. xl. et mendi lo danno. Et ogni persona lo possa accusare et habia la quarta parte delo bando et sia tenuto secreto. Et sia creduto cola prova de uno testimonio.

[LXVII.] DELA PENA DI CHI TENESSE ASINO SOTTO DOVE ALTRUI

HABITA. C. LXV

Item statuim  
cuno somaro d

[LXVIII.] CI  
LXVIII.

Item statuim  
mina dal suo  
dare tutore in

[LXVIII.] I  
NON PROVAS

Item statu  
cusa la quale

<sup>1</sup> facesse] c. 2

[LXX.] CH  
FATTO DELI

Statuimo  
mese di mag  
quattro per u  
a providere  
Et somaro s  
figliolo et d  
nere quattro  
ghi di pena l  
la quarta pa  
sino neglig  
cuno suo ni  
uno. Et si s  
possano ten  
ad una vita  
non più. M

[LXXI.]

HABITA. C. LXVII.

Item statuimo et ordinamo che nissuna persona possa né debbia tenere alcuno somaro disotto dove altrui habita ala pena di soldi vinti.

[LXVIII.] CHE NIUNA PERSONA POSSA CAVARE LA DONNA DI LIBERTÀ. C. LXVIII.

Item statuimo et ordinamo che qualunche femina fusse lassata donna e domina dal suo marito de sui beni, che niuna persona possa cavare di libertà né dare tutore insino che vorrà stare a guardare li sui figlioli.

[LXVIII.] DELA PENA DELE GUARDIE DI COMUNE CHI ACCUSASSE E NON PROVASSE. C. 69.

Item statuimo et ordinamo che qualunche di Comune facesse' alcuna accusa la quale non potesse provare paghi di pena soldi vinti.

' facesse] c. 29r

[LXX.] CHE LI SINDICHI CHIAMINO DUE HOMMI SUFFICIENTI PER LO FATTO DELI SOMAI. C. 70.

Statuimo et ordinamo che li Sindachi e lo Consiglio e quali entreranno del mese di maggio, siano tenuti e debbiano per loro sacramento ala pena di lire quattro per uno di loro, chiamare dui boni homini sufficienti li quali habbino a providere et ricercare qualunche fameglia tenesse da quattro somari in su. Et somaro s'intendi maggiore di tre anni. Et se alcuno homo havesse niuno figliolo et dessili, moglie ne possa tenere uno. Et se se partisse ne possa tenere quattro come è detto. Et qualunche persona si trovasse a tenere più paghi di pena lire quattro e perda l'asino che havesse più. La quale pena ne sia la quarta parte deli homini chiamati. Et si li detti homini chiamati a ciò fusino negligent, paghino di pena lire quattro. Et se alcuno homo havesse alcuno suo nipote et stessi con lui ad uno pane et ad uno vino, ne possa tenere uno. Et si sono in una casa dove fussono più fratelli et havesseno moglie, ne possano tenere quattro et non più. Et questi si intendino coloro che stanno ad una vita insieme che non havessero padre, cioè che uno havesse moglie et non più. Ma si li altri hanno moglie ne possano tenere uno per uno.

[LXXI.] DI CIÒ CHE DE' HAVERE LO PODESTÀ DELE CONDENNAGIONI.

## C. 71.

Anco statuimo et ordinamo che ogni Podestà di Giglio che seranno debbino havere d'ogni condannagione la quale facesse riscotendosi al loro tempo soldi sei per lira di ciò che montasse la condannagione, delli antecessori riscotendosi al loro tempo. Et così s'intenda dele condannagioni fatte per loro come per li antecessori.

## [LXXII.] DELO SALARIO CHE DENO HAVERE LI ARBITRATORI. C. 72.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona fusse chiamato arbitro<sup>1</sup> da alcuna persona et lodosseno, debbino havere per loro salario da chi li chiamasse dinari quattro per loro di ciò che montasse el lodo.

<sup>1</sup> ar-] c. 29v

## [LXXIII.] DELA PENA DI CHI GRIDA IN CONSIGLIO. C. 73.

Item statuimo et ordinamo che qualunche Consiglieri quando fusse in Consiglio sedendo, gridasse o favellasse quando favellasse un altro, si non saglie nela ringhera o non si levasse ritto, paghi di pena soldi cinque<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> cinque.] *in marg. sin., di altra mano* Questa pena fu accresciuta come si vede nel Libro segnato di lettera S. e seguenti Libri.

## [LXXIII.] DELA PENA DI CHI SI PARTISSE DAL ISULA SENZA LICENTIA. C. 74.

Item statuimo et ordinamo che niuna persona habitante in Giglio possa né debiasi partire overo andare in terra ferma dal Isula di Giglio che prima non parli alo Podestà. Et se si partisse et non li favellasse, paghi di pena per ogni volta s. xx. salvo che lo patrone lo possa domandare et scusare tutti li marinai<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> marinai.] *in marg. inf., di altra mano* annotazione erasa

## [LXXV.] DELA PENA DI CHI STERMINASSE ALCUNO TERMINO ALTRUI. C. 75.

Anco statuimo et ordinamo che si alcuna persona cavasse e sterminasse o tramotasse alcuno termino tra vicino e vicino vel da consorto a consorto o di possessione di chiese o di Comune, paghi di pena per ogni volta lire cinque.

## [LXXVI.] DI CHI TROVASSE STRACQUA. C. 76.

Item statuimo et ordinamo che ogni stracquo che si trovasse al Isola apresso ad uno miglio che vaglia da lire due in su, che sia la madità di chi lo trova, l'altra del Comune et del Podestà. Si più persone, lo Comune tira per una parte et ognuno per errata, intendendosi li debbi manifestare al Comuno in termine di tre dì. Si non li manifesta paghi di pena lire xxv. e perda la sua parte<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> parte.] *in marg. sin., di altra mano* Vedi la Riformazione nella Relazione dell'Angeli in c. 45 e c. 49.

[LXXVII.] DELA PENA DI CHI ANDASSE AD ALCUNO LEGNO ARMATO. CAP<sup>o</sup>. 77<sup>1</sup>.

Anco statuimo et ordinamo che niuna persona non possa né debia andare ad alcuna galea o legno armato senza licentia del Podestà ala pena di lire x. Et se alcuna persona parlasse ad alcuno navilio di mercatante debia dare la risposta alo Podestà ala pena di soldi xx<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> 77.] *c. 30r<sup>2</sup> xx.* *in marg. sin. di altra mano* Nota.

## Quarta parte di questi statuti.

[I.] OGNI PERSONA CHE PORTA VINO DEBBIA HAVERE BONI OTRI. CAPITULO PRIMO.

Providemo, constituimo et ordinamo<sup>1</sup> che qualunque persona che portasse vino alo porto debia havere buoni otri. Et chi arrecasse grano debia havere boni sachi. E li Ministrali siano tenuti di ricercare le predette cose una volta lo mese. Et se trovasse mali otri o mali sachi che li faccino acconciare e possono accusare ogni volta che trovasseno manco le predette cose. Et se alcuno non tenesse le dicte cose buone, paghi di pena soldi cinque e lo quarto sia deli Ministrali.

<sup>1</sup> ordinamo] *in marg. destro, di altra mano* Hoc statutum non esse attendendum quia quisque utitur uti libet rebus suis.

[II.] QUALUNCHE SA SCRIVERE POSSA FARE TESTAMENTO. CAP<sup>o</sup>. II.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona che sapesse scrivere possa fare testamento in presentia di uno prete overo con licentia sua et di sette testimoni. Et vagli come si fusse fatto per mano di Notaio. Et si lo prete lo scrivesse di sua mano in presentia di sette testimoni, vaglia come si l'avesse fatto uno Notaio. Et questo tale che lo scrivesse debia havere del rogito s. x. et dela copia s. xxx. Et questo s'intenda si non fusse Notaio publico.

[III.] CHE OGNI PERSONA DEBIA CONDUCERE L'AQUA ALA VIA. C. 3<sup>o</sup>.

Item constituimo et ordinamo che ciascuna persona sia tenuto e debia conducere l'acqua dela sua casa ala via. Et questo a pena di soldi v.

<sup>1</sup> 3<sup>o</sup>.] *c. 3<sup>ov</sup>*

[IIII.] BARCHA COMUNALE. CAPITULO QUARTO.

Constituimo et ordinamo che si qualunque persona avesse barcha con alcuna altra persona et volesse dare lo partito comune che la parte a chi lo partito sarà dato debba pigliare o lassare lo partito da inde a cinque di. Salvo si

la barcha havesse levato viaggio o fusse carcha, non sia tenuto pigliare lo partito insino ala sua.

[V.] COSA STABILE SI DE' BANDIRE SE SI VENDE. C. V<sup>1</sup>.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona comperasse alcuna cosa stabile, che lo comparatore sia tenuto e debia farla bandire tre volte per la terra in nelli lochi usati per tre diversi di, nominando lo prezzo dela compara. Et ogni persona che li succedesse per patrimonio la possa ricogliere fra octo di poi che sarà fatta la bandigione. Et se alcuna altra persona la volesse ricogliere, che colui a chi succedesse per parentato dandone più che lo primo comperatore, che la debia havere. Et ogni utile che ci fosse sia delo primo venditore. Et chi commettesse alcuno frodo neli detti pregi, paghi di pena lire x. Et si la detta cosa venduta non si bandisse, detta compera non vaglia et possala ricogliere chi fusse vicino per lo più pregio<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V.] intorno a questa rubrica e a parte di quella successiva, di altra mano Annotazione al C. V. Ex ipsis rubricae verbis patet hic non agi de casu in quo res permutetur cum alia. Ceterum duae sunt rationes huius statuti: una videlicet que utilitatem maiorem vendentis concernit; altera vero favorem consanguineorum. Quod huiusmodi statutum non liget clericos advertit Conciol. ad statutum Eugubinum l. 1. rub. 55. n. 4. et segg. et presertim n<sup>o</sup>. 7. ubi et n<sup>o</sup>. sequen. Reprobat Giurb. et De Marin. contrarium sentientes. Vide etiam Adden. ad d. Conciol. n. 54. Tenenda tamen est contraria opinio in terminis dicti statuti quae agatur de prelatione consanguineorum cum hoc etiam sit de iure divino, videbitur iuxta deducta per Dacion. de locat. et conduct. cap<sup>o</sup>. 20. n. 6. Eoque fortius supradicta opinio tenenda, nam similes emptiones et venditiones a clericis facte dicit nequeunt de bonis ecclesiasticis, vel de bonis in titulum ut ordinentur, atque ideo aptabit conclusio quod clerici in hoc non gaudent privilegiorum nisi in casibus ab iure expressis, ut per Decium in cap. Episcopus n<sup>o</sup>. 3 de prebend. Item ex quo actio ex huiusmodi statuto est in rem scripto afficitque rem ipsam, ita ut transeat in clericum cum illo honore, et translatio domini in eum fit revocabiliter ad nutum videlicet consanguinei qui regulare dicitur rem in dominio laici venditoris existentem etiam clerici: Tiraquell. de retract. lignam. §. 1. Gloss. 13. n. 4. Si autem solam hanc ultimam rationem huiusmodi opinionis attendas et conciliare potes [...] dependentes [...] prima procedat quando clericus vendit, secunda quando clericus emit, licet Conciol. ubi supra n<sup>o</sup> 7 etiam in secundo caus teneat statutum huiusmodi non posse habere locum in clerico. In terminis vero huius statuti cum <carta successiva> verba dirigans contra emptionem, lacus emens a clerico procul dubio tenetur hoc presenti statuto, presertim addenda supradicta ratione, quod huiusmodi actio est in terminis scripta, quae facilius exercetur contra possidentem laicum, et sic ex ratione personae exemptum<sup>2</sup> pregio] in marg. destro, di altra mano In bonis agnati prelatione petentis vide Capyc. Latr. decis. 57. lib. 1. ubi presertim a n<sup>o</sup> 42. firmit quod quando ita pauper est, retractus ein non competit. videlicet si esset ad huiusmodi effectum mutuo ab aliis pecuniam recepturus, quod tamen pro indubitato teneas si agatur de minore.

## [VI.] DI CHI ANDASSE IN SERVITIO DI COMUNE. C. VI.

Item statuimo et ordinamo che si qualunque persona andasse in servizio di Comune con alcuna ambasciata o per alcuno altro fatto di Comune e sostenesse alcuno danno per la detta andata o alcuno Consiglieri o altro offitiale ricevesse alcuno danno per difendere le ragioni delo Comune, che'l Comune predetto e li offitiali che alhora saranno per lo Comune siano tenuti et debbiano sodisfare a colui ogni danno<sup>1</sup> et ogni spesa che di ciò sostenesse. Et qualunque persona per alcuno modo per difendere lo Comune o sue ragioni o ambasciatori substenesse alcuno danno. Et questo capitolo si intenda per coloro che andassino in servizio del Comune senza salario.

<sup>1</sup> danno] c. 31r

[VII.] GRASCIA<sup>1</sup> DE GIGLIESE CONDOTTA AL PORTO. C. VII<sup>2</sup>.

Anco statuimo et ordinamo che si alcuno di Giglio si ponesse al Isula con alcuna grassa la quale grassa recasse di fori del Isula che sia tenuto di mandare lo bando per la terra si niuno ne volesse comperare. Et debbiane vendere. Et si non la trovasse da vendere la possa in terra ferma.<sup>3</sup> Et si la scarcasse in terra paghi la gabella come si la cacciasse del Isula<sup>3</sup>. Et si portasse bestie contra lo statuto paghi di pena denari quattro per bestia.<sup>3</sup> Et si tirasse in terra et non la scarcasseno paghi la gabella<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> in marg. sin., di altra mano Pro facilitatione abundantis annonae, vulgo "Grascia" in Insula et d'alliciendos qui illam referant in correctione huius statuti usque de anno 1712 in concilio Comunitatis decretum fuit vectigali non esse exigendum <sup>2</sup> in marg. destro, di altra mano Pro grasciis invectis. qua etiam si non vendantur dimis, absque gabella extraentibus ut in libro deliberationum signatur sub n° 2 a 136. Videns in hoc proposito volumen signatum de numero primo Negociorum civilium et criminalium a 1227. Nomen grascie largo modo sumptum comprehendit quascunque res venales, necnon merces ut per Fulgos. 46 per tot., Campa[...] ad conde. [...] decis. 54. a n° 12 et segg. signanter numeris 18. 19 et 20.<sup>3</sup> Et | gabella] sottol.

## [VIII.] GRASCIA DI FORESTIERI CONDOTTA ALO PORTO. C. VIII.

Item constituimo et ordinamo che qualunque persona foristiera recasse grascia<sup>1</sup> al Isula et scarcassila in terra non la debbia ricarcare senza licentia del Podestà et deli Sindechi. Et se la caricasse paghi di pena per ogni lira che valesse la mercatura denari quattro. Et se scarcasse bestie minute paghi dinari quattro per bestia. Et si fusseno bestie grosse paghi dinari xii. per bestia. Et

se alcuna barcha venisse al Isola di Giglio con alcuna mercantia et scarcassela in terra per asciugare o per sospetto di alcuno legno armato o che li facesse misteri di conciare barcha, la possa ricarcare come li piacerà senza pagare gabella, salvo di bestie paghi come detto è.

<sup>1</sup> grascia] *sottol.*

[IX.] GABELLA DI VINO. CAPITOLO IX.

Statuimo et ordinamo che qualunque gigliese o foristieri comparasse vino per portarlo in terra ferma overo fora dal Isula paghi per ogni barile soldi 2. alo Comune. <sup>1</sup>Et intendasi per ogni modo che se ne trahesse per qualunque persona<sup>1</sup>, salvo che lo terrazzano possa<sup>2</sup> <sup>1</sup>portare uno barile per uno<sup>1</sup> non portando altro vino<sup>3</sup>. Et se alcuno foristieri si partisse che non pagasse la gabella paghi d'ogni dinaro xii.. Et chi vendesse vino et non lo facesse scrivere prima si facci la ragione paghi lo doppio di ciò che montasse la gabella. Et chi la fraudasse che non facesse scrivere lo dovere paghi d'ogni dinaro xii.

<sup>1</sup> Et | persona] *sottol.* <sup>2</sup> pos-] *c. 3 rv.* <sup>3</sup> vino.] *in marg. destro, di altra mano* Ratio huius permissionis videtur esse; nam hec parva quantitas afferri solet pro usu proprio quae ideo immunis est a gabella iuxta clarum textum in l. Universi Cod. de vectigal. et commiss. Guido pap. decis. ibique [...].

[X.] DEL VENDERE DEL VINO ALA TAVERNA. C<sup>o</sup>. X.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona vendesse vino ala taverna comparandolo, che sia licito potere guadagnare s. xx. per barile è non più ala pena di lire x. Et questo sia creduto a sacramento del venditore e del comparatore. Et in nel detto vino non possa mettere mano se prima non fa dare o vero aggiustare le misure ali Ministrali. Et ogni altra persona che volesse vendere vino ala taverna debia fare motto ali Ministrali et farsi aggiustare le misure come detto e ala detta pena di soldi x. Et niuno non venda vino dipo lo terzo sono dela campana ala pena detta. Et li ditti venditori debiano fare ponere la poliza ala botte per mano dilo Camarlengo et farsi mettere lo pregio inanti che comenci a vendere. Et lo Camarlengo debia fare la polizza la detta pena. Et lo tavernaro debia tenere le misure ribochate et poi che lo vino sarà venduto lo debia fare scrivere alo Podestà. Et chi vende vino non lo debia tenere actinto.

[XI.] DEL VENDERE LO PESCE. CAP<sup>o</sup>. XI.

Proponemo, constituimo et ordinamo che qualunche persona vendesse pesci freschi li debia vendere in piazza. Et la piazza si intenda da' la casa di Biancolello per insino ala bottega di Joanni di Chilino. Et chi contrafacesse paghi di pena s. 9. Et debia vendere la libra del pesce minuto che ne andasse più di sei a libra dinari quattro la libra di carnile et di quaresima dinari dieci la libra. Et la libra delo bistino dinari quattro d'ogni tempo. E la libra delo pesce salato del pesce grosso da zari in fora si possa vendere dinari xii. la libra et<sup>2</sup> lo minuto dinari x. d'ogni tempo et non più ala pena di s. xx. Et si alcuno volesse portare pesci a vendere in terra ferma non possa portare senza la parola del Podestà et deli Sindechi. E quali proveggano l'abondanza dela terra secondo lo caso diano la licentia. Et chi portasse senza la loro parola paghi di pena s. xx. El pesce minuto s'intenda zeri. Et gronchi e morene possi vendere come l'altro pesce.

<sup>1</sup> da] *in marg. destro, di altra mano* Oggi la Piazza sotto la Rocca dove è costruita la pescheria <sup>2</sup> et] *c. 32r*

## [XII.] COSA DATA A PORTARE IN ALCUNO LOCO. C. XII.

Item constituimo et ordinamo che qualunche persona ala quale fusse data alcuna cosa a portare in alcuno loco da alcuna persona et la cosa valesse da soldi xx. in su paghi di pena lire quattro. Et si la cosa valesse da soldi xx. in giù paghi di pena soldi xl. si non la desse la detta cosa a lui.

## [XIII.] SALARIO A CHI PORTASSE AMBAXIATORE. C. XIII.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona portasse o vero arrechasse<sup>1</sup> Ambaxiatore di Comune habia et havere debia per suonaulo per ogni Ambaxiatore a provvedimento del Consiglio minore. Et li decti Ambasciatori possino fare commandamento ad ogni patrone di barcha che trovaseno di Giglio che lo debia levare ala pena di soldi xl<sup>p</sup>.

<sup>1</sup> arrechasse] *preceduto da ar scritto per errore<sup>2</sup> xl.] in marg. sin., di altra mano* Adverte quod legatorum expeditiones ad Principem prohibentur ut late in hoc archivio viden. per indice formatum sub verbo: Ambasciatori. Probatum etiam per DD. et precipue probat Corell. ad Bull. Bon. Regimin. cap. 33. n. 7.

## [XIII.] DELI HOMINI HABILIS PER VECHIEZZA. C. XIII.

Anco constituimo et ordinamo che niuno huomo da anni lxx. in su non debia essere in decina et sia franco d'ogni servitio personale salvo che se ello lavorasse per se alhora non sia franco dal lavoro di Comune. Et questo sia creduto a suo sacramento. Et ogni garzone che habia da anni xiiii. in su debia essere posto in decina. Et del detto tempo si stia a sacramento delo padre o dela madre. Et qualunque persona serà d'anni lxx. in su non debia fare guardia e non debia fare alcuno servitio né offitio di Comune<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comune.] c. 32v

## [XV.] A CHI RISCHO STIA LO VINO VENDUTO. C. XV.

Item constituimo et ordinamo che qualunque persona vendesse vino ad alcuna persona et mandassili lo vino a mare che lo vino stia a rischo del venditore per infino a tanto che lo comperatore l'harà ricevuto. E poi che l'harà ricevuto lo detto comperatore stia a suo rischo et portato lo vino a mare lo comperatore lo debba ricevere e pagare a petitione delo venditore. E si non lo pagasse lo Podestà sia tenuto di costringere la barcha et lo vino a petitione delo venditore. 'Et si la barcha sinne andasse non lo pagasse sia tenuto di pagarlo lo zizale'. E lo zenzale debia havere dui denari per lira dal comperatore di tutto lo vino che aiutasse a comperare. Et se lui ne desse a bere o ne bevesse paghi di pena s. v.

<sup>1</sup> Et-zizale.] sottol.

[XVI.] DI FARE LA LIRA DEL COMUNE. C<sup>o</sup>. XVI.

Statuimo et ordinamo che ogni anno si debia provvedere di correggere la Lira del Comune et ogni cinque anni farla di nuovo. Et qualunque persona lassasse che non mettesse ogni suo bene ala Lira, quella cosa che lassasse sia del Comune. Et lo Podestà et li Sindichi siano tenuti a ricercarlo non obstante questo capitolo a provvedimento del Podestà et deli Sindechi et delo Consiglio.

## [XVII.] DI LEVARE CASA. C. XVII.

Item statuimo et ordinamo che si qualunque persona volesse alzar casa o pareggiasse con alcuno muro dove non havessee porte, che si debia accordare con colui di cui fusse el muro. 'Et si colui di chi fusse lo muro non volesse vendere, lo Podestà sia tenuto di costringere colui di chi fusse el muro a ven-

dere la metà a stima di tre Massai<sup>1</sup>. Et<sup>2</sup> si colui che volesse edificare non volesse comparare lo detto muro, debi fare nel suo uno muro che sia grosso palmi dui di canna et non meno.

<sup>1</sup> Et-Massai.] *sottol.* <sup>2</sup> Et] *in marg. sin., di altra mano* Concordat cum hoc statuto Bulla Gregorii XIII. ad Stat. Eugubin. de quibus Conciol. ad Statutum lib. 5 rub. 3 per totum.

[XVIII.] CHE LA DONNA POSSA MENARE COMPAGNIA ALA CORTE. C. 18<sup>1</sup>.

Item statuimo et ordinamo che qualunque femina serà richiesta per testimonia possa menare uno homo con seco per fino a tanto che si dissamina.

<sup>1</sup> 18.] c. 33<sup>r</sup>

[XIX.] SI LE VENDITE FATTE PER LO CAMARLINGO VALENO. C. XIX.

Anco statuimo et ordinamo che ogni vendita fatta o data per lo Camarlingo o per lo Consiglio o per altri offitiali di Comune con volontà del Arte habbiano piena fermezza et vagliano et tengano et habbiano piena fermezza et non si possa apponere. Et se alcuno Camarlingo pigliasse alcuno pegno per datii o per condannagioni o per alcuno debito di Comune el quale havesse fatto scrivere per lo modo che nelo suo capitolo si contene, vaglia et tenga et non si possa apporre né contradire ala pena di lire x. Et chi ne consigliasse che sia ala detta pena. Et così s'intenda di quelle cose passate come del'avvenire. Et lo Comune sia tenuto a difenderlo da ogni persona che lo imbrigasse.

[XX.] DI BESTIE PER MACELLARE IN GIGLIO. CAP<sup>o</sup>. XX.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona recasse o menasse bestie in Giglio per macellare et alcuna ne fuggisse, che colui di chi fusseno habbiano termine xx. di poi che lui haverà vendute l'altre bestie a ritrovarle e pigliarle. Et si nel detto termine non l'havesse prese che siano cadute al Comune te di chi le pigliasse. Et debinosi partire in questo modo che la pelle sia delo Comune et la testa dila Corte et lo resto di chi la piglia. Et si alcuno la pigliasse et non la nuntiasse paghi di pena s. xl. Et si alcuno foristero conducesse bestie per rinfrescare l'isola che habia termine quattro die a pigliare le bestie di po che lo legno serà partito del'Isola. Et questo s'intenda di bestie minute. Et di bestie grosse habbi termine viiii. die. Et bestie grosse s'intendino vacche e porci. Et se non l'havesse pigliate nel detto termine che se ne tenga lo modo che detto è di sopra. Et lo porco si parta in questo modo: la metà delo Comune, la testa dela Corte e l'altro resto di chi lo pigliasse.

[XXI.] BANDO DE BESTIE MINUTE. X. XXI<sup>1</sup>.

Item constituimo et ordinamo che ogni bestia che stesse a guardia et desse danno paghi di pena per bestia minuta soldi dui et lo porco s. iiii. et per ogni bestia grossa soldi v. et mendi lo danno. Et chi l'acusasse habbia la quarta parte deli bandi et ogni persona lo possa accusare et sia creduto per suo sacramento. Et ogni persona debia tenere le bestie con le guardie direto et dentro le confine ala detta pena, da somari in fora<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> XXI.] c. 33v <sup>2</sup> fora.] *in marg. sin., di altra mano, manicura e quindi Derogato* colla legge del 15 agosto 1665, in capitoli 45-62.

[XXII.] VINO CARCHATO DI PIÙ PERSONE. CAP<sup>o</sup>. XXII.

Anco statuimo et ordinamo che se alcuna persona caricasse vino a naulo in alcuna barcha et lo ditto vino fusse di più persone, che lo ditto vino stia a rischio di ciaschuno a soldo et a lira, così quello delo castello come quello caricato fusse. Et così s'intenda di tutto lo viaggio di mare e di gente.

## [XXIII.] DI CASA DATA A PIGIONE. C. XXIII.

Item statuimo et ordinamo che alcuna persona desse alcuna casa o parte di casa o cella che non la possa torre a colui a chi l'havarà data allocata di fino al termino ordinato tra loro. Et colui che tollese la casa a pigione non ne debia trahere alcuna massaritia che dentro havesse insino a tanto che haverà pagata la pigione. Et lo Potestà a petitione dello allocatore lo debia costringere a pagare in persona la detta pigione in denari maneschi. Et chi pigliasse bottegha a pigione per mettervi mercantia e quella medesima mercantia si vendesse inanzi lo termine dela pigione che quello di chi è la bottegha non la possa tollere. E quello che l'havesse li sia licito poterla allocare ad uno altro come pare a lui mettendoci mercantia et non altra cosa per quello tempo che l'haverà a tenere appigionata.

[XXIV.] PALMENTO COMUNALE. C. XXIII<sup>1</sup>.

Statuimo et ordinamo che qualunche persona havesse palmento comunale l'uno con l'altro che quella persona la quale haverà lo palmento nella sua parte possa richiedere l'altra parte a fare un altro palmento a spese comunale in quello loco dove sarà meno danno. Et si colui che di ciò fusse riqwesto non lo volesse fare, alhora colui che vorrà fare lo palmento possa dare soldi xl. a

colui che havesse la metà delo palmento. Et lo palmento debia rimanere tutto a colui che dà s. xl. Et se più parti fusseno i ditti soldi xl. si debiano partire fra loro per errata, secondo li tocca.

<sup>1</sup> XXIII.] c. 34r

[XXV.] DIVETO ESPRESSO DI MELE E DI CERA. C°. XXV.

Item statuimo et ordinamo che mele e la cera che si ricoglie in Giglio non se ne possa trahere in nisciuno modo né vendere né donare a nissuna persona che ne volesse trahere di fora del-Isola. Et qualunque persona lo vendesse o donasse o trahesse contra lo presente capitolo paghi di pena per ogni volta lire x. Et chi havesse del detto mele ancora ne debia vendere per la terra a chi ne volesse comperare et debia vendere la libra del mele dinari x. et la cera si debia venedere soldi x. la libra e non più.

[XXVI.] PENA DI GRASCIA C°. XXVI°.

Constituimo et ordinamo che nissuna persona possa né debia trahere di Giglio né del Isola nexiuna grassa che l'haverà messa in terra. Et spetialmente 'carne cascio pellame' et ogni grascia da mangiare<sup>2</sup>, si prima non pagasse di gabella per ogni libra che valesse la grascia denari xii<sup>3</sup>. Et chi contrafacesse ale predette cose paghi di pena d'ogni dinaro xii. di ciò che dovesse pagare. Et lo Podestà et li Sindichi possano fare diveto dile predette cose come li piacerà. Salvo che ogni terrazzano possa trahere del Isola pane per sua bastanza per quello viaggio, si veramente non lo porti per altrui. Et si frodo comettesse in ciò paghi la detta pena<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> carne-pellame] *sottol.* <sup>2</sup> mangiare] *in marg. sin., destro e inf., di altra mano* Advertendum quod nunc procedat in grasciis in Insula tantum pro ductis et nabis, et in illis quae in eadem Insula quodam modo naturam mutatis dici possint, exempli gratia carne fresca, e poi salata, et similia. Apparet hoc in libro deliberationum 2<sup>do</sup> a 126 de anno 1712. Quid veniat sub nomine grascie videndum in annotatione ad cap. VII e VIII pag. 32. <sup>3</sup> xii] *in marg. sin., di altra mano* Quod incolae posunt deferre cadum unum vulgo: Barile vini nec amplius, et hoc apparet in cap. 8 huius distinctionis. Ceterum gabella solvitur de reliquis grasciis, masseritiisque a s. 10 et ultra valoris, ut in cap. LXIV huius distinctionis statutorum. De corallis vero in aquis Insulae piscatis gabella non solvitur ut in Libro Deliberationum 2° a 145<sup>4</sup> pena.] c. 34v

## [XXVII.] DI VIGNA IN PEGNO. C. XXVII.

Item statuimo et ordinamo che si qualunque persona pigliasse in pegno vigna o frutto di vigna, che non possa pigliare in pegno lo frutto senza la vigna et senza lo terreno. Et così s'intenda d'ogni altro frutto, trovandose deli altri beni a bastanza. et questo s'intenda quando li frutti sono nella vigna o in su l'arbore. Et chi li pigliasse contra questo capitolo non vaglia di raxione, salvo che se la vigna fusse beni dotali dela femina, possa pigliare frutti si non si trovasse del altre cose a vastanza. Ancora se la vigna fusse d'altra persona che del debitore, alhora si possano pigliare quelli tali frutti.

[XXVIII.] GRASCIA DI FORISTIERI MESSA IN GIGLIO. C. XXVIII<sup>1</sup>.

Statuimo et ordinamo che ogni foristero che arrecasse <sup>2</sup>alcuna grascia<sup>2</sup> in Giglio che a lui sia licito di venderla <sup>2</sup>come piacerà a lui<sup>2</sup> facendola bandire per la terra per quanto la vole vendere, sicuramente non la possa incarare più che quello che la farà bandire. Et si per minore prezzo la volesse dare che la faccia bandire per quello minore pregio. Et sia lecito a chi ne volesse comparare poterla comperare volendol per la sua famiglia. Ma se la volesse per rivenderla sia tenuto darla per capitale infra tre dì poi che l'harà fatta bandire in nelli lochi usati. Et debbia bandire tre volte in tre diversi dì prima che la comenci a vendere. Et non la possa vendere in grosso questi tre dì, ma la debbia vendere senza malitia compartitamente, sì che ne habbia più gente. et si in questo termine non la vendesse ne possa poi fare quello che li piace. Et si alcuno commettesse frodo o vero contrafacesse paghi di pena soldi x. per lira di ciò che valesse la detta mercantia.

<sup>1</sup> XXVIII.] *in marg. destro, di altra mano* Non è stato atteso, né in pratica per il tempo passato il presente statuto, perché nessun forestiere ha potuto vendere grascia senza prezzo datogli dal Governatore con i Grascieri. Le leggi presenti del Granducato parrebbe che concordassero con sentimento di questo statuto, se pure non dovesse aversi riflesso alla qualità del luogo in Isola, in particolar cura e buon governo di essa come credo <sup>22</sup> alcuna | lui] *sottol.*

## [XXIX.] DI VENDER BENI DI PUPILLI. C. XXVIII.

Item statuimo et ordinamo che niuna casa di pupilli che vaglia<sup>1</sup> s. x. da inde in su non si possa vendere né in alcuno modo alienare né dare né donare senza la parola delo Consiglio, la quale parola si ne debbia fare proposta et vincere per la maggiore parte di loro. Et si altramente si vindesse o alienasse non vaglia di ragione. El pupillo o li sui parenti la possino rivocare et annullare. Et

lo Podestà a petitione loro di fatto rimetta li pupilli et parenti in loro tenuta. Si la presente parola non ci fusse stata come detto è.

<sup>1</sup> va-] c. 35<sup>r</sup>

[XXX.] ADMINISTRATIONE DI BENI DI PUPILLI. C<sup>o</sup>. XXX.

Item statuimo et ordinamo che li pupilli che non havessero tutore o curatore et li pupilli havessero da xiiii. anni in giù che dui li più prossimani parenti deli pupilli debiano chiamare uno tutore con volontà del Podestà et deli Sindechi. Et si li pupilli fusseno maggiori di anni xiiii. che li pupilli se li chiamino loro medesimi con volontà del Podestà et deli Sindechi. Et questi così chiamati debiano havere fatto lo inventario deli beni deli pupilli in termine di uno mese dipo che seranno chiamati. Et debiano fare scrivere lo ditto inventario nell'atti della Corte a pena di soldi xl. Et debiano rendere ragione ali Sindichi et a dui sui più prossimani parenti de pupilli ogn'anno una volta ala detta pena. Et debiano giurare quando sono chiamati di fare la loro administratione dirittamente et utilmente per li pupilli, senza nullo frodo. Et niuno possa havere più di una tutela ala sopradetta pena.

[XXXI.] STANTIAMENTO DI CONSIGLIO C<sup>o</sup>. XXXI<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che tutti li stantiamenti delo Consiglio si debia mettere a fave et a lupini et vincere di fave. E quello che per la maggiore parte di loro fusse vinto sia fermo e stabile, non essendo contra a capitolo. Et si si mettesse a partito et non si vincesse per la maggiore parte non vaglia né tenga et non si mandi ad executione. Et niuno stantiamento non vaglia si non è al tempo del Podestà che fusse fatto lo dicto stantiamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> stantiamento.] c. 35<sup>v</sup>

[XXXII.] ABBREVIATURE DELI ATTI DELA CORTE. C<sup>o</sup>. XXXII.

Item statuimo et ordinamo che tutte le breviture che seranno neli atti dela Corte vagliano et tengano et habbiano piena fede et se non fusseno scripture tutte distese che se intenda con tutti li capitoli che de' havere facendosine carta.

[XXXIII.] DI QUELLI SOPRA LE VENTERE. C. XXXIII.

Anco constituimo et ordinamo che quelli che sono sopra le ventere debbiano provvedere le mura delle case et li casalini. Et fare comandamento che

si acconcino et farle disfare se stesseno per potere fare danno ad altrui. Et lo loro comandamento vaglia per infino in soldi vinti per ogni volta. El Podestà sia tenuto darli ogni aiuto e favore che li bisognasse.

[XXXIV.] ARBITRO DI CONSIGLIO. C. XXXIII.

Statuimo et ordinamo che lo Consiglio habia pieno arbitrio di potere fare et ministrare ogni fatto di Comune non essendo contra capitolo. Et di potere stantiare et ordinare ciò che li piacerà d'intorno alo spacciare delo Camarlingo, cioè di vendere pignora di tassature e fare ciò che li piacerà non obstante alcuno altro capitolo che dicesse contra questo. Ma la riformatione che di ciò si facesse per lo ditto Consiglio si mandi ad executione et vaglia non essendo contra capitolo o consigliasse contra in alcuno modo, paghi di pena per ogni volta lire x. et non vaglia né tenga.

[XXXV.] RAGIONE DI PATRE O DI MADRE CONTRA LO FIGLIO. C. 35°.

Item statuimo et ordinamo che qualunche padre o madre si richiamasse delo figliolo dela sua vita, et che li desse le spese et la vita sua. Et lo Podestà sia tenuto a petitione delo padre o dela madre per lo suo offitio di costringere in persona lo figliolo et gravarlo che li dia le spese buone senza alcuno frodo o vero senza nulla quistione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> quistione.] c. 36r

[XXXVI.] EXECUTIONE DI TESTAMENTO. CAP° XXXVI°.

Anco constituimo et ordinamo che ogni fidele commissale debia havere mandato ad executione lo testamento del quale lui fusse fidele commessale al termine che in lo testamento si contene. Et si termine non ci fusse che lo facci in termine di uno anno. Et così s'intenda deli vechi come per l'avenire ala pena di soldi xx. Et niente di meno si mandi ad executione. Et colui che scrivesse lo testamento si non fusse notaio ne debia dare la copia alo Podestà in continente che l'haverà scritto ala pena di s. x. se così non facesse. Et Podestà et Sindichi siano tenuti di cercarli li ditti testamenti ala pena di soldi l. per ciaschuno Sindico. Et debiasi fare rendere ragione nello Consiglio deli detti testamenti ala detta pena.

Et lo  
testà  
  
fare  
tere  
lin-  
nte  
ciò  
ido  
gni

[XXXVII.] OGNI COSA CHE SI DÀ IN DOTA SI DE' STIMARE. C°. 37.

Item statuimo et ordinamo che ogni cosa che si desse in dota si debbia stimare lo dì che si darà, cioè dalo die che si darà la dota a xx. dì che veneranno ala pena di soldi xx. a chi la desse et chi la ricevesse. et se alcuna cosa si fusse in dota et non si fusse scritta che la debbiano fare stimare per quello che valea quando fu data. Et ponere lo peggioramento et lo miglioramento. Et se la dota è peggiorata debiasi restorare. Et se fusse migliorata rimanga a colui che ricevette la dota. Et così si intenda dele cose passate come del'avenire.

[XXXVIII.] DI NON TENERE RAGIONE A CHI NON STA A RAGIONE. C. 38.

Item statuimo et ordinamo che lo Podestà non tenga ragione ad alcuno che non fusse a ragione con Gigliesi, si prima quello tale non promette di stare a ragione con colui a chi volesse domandare et ricolta di pagare le spese se fusse convinto del piato che facesse.

[XXXIX.] DI MANDARE A CAVARE LE VIE D'AGOSTO<sup>1</sup>. C. 39.

Anco constituimo et ordinamo che lo Podestà et li Sindechi sieno<sup>2</sup> tenuti di mandare tutto lo Comune delo mese d'Agosto a cavare le vie dui dì del detto mese<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> agosto.] *in marg. sin. destro e inf., di altra mano* Trasferito al mese di marzo una volta come si vede al libro segnato di lettera .... a 170 ma poi rimesso all'agosto e settembre per più comodo, come avanti in questo a 43<sup>2</sup> sie-] c. 36v<sup>3</sup> mese] *in marg. sin., di altra mano* Per la pena per i contumaci vedi in questo avanti a 43r<sup>o</sup>.

se  
tà  
n-  
io  
  
e  
e  
)  
:  
:

[XL.] DI FARE RAGIONE ESPRESSA PER LO TEMPO DELA VINDEMIA. C°. 40.

Proponemo, constituimo et ordinamo che de ogni opera che se appartenesse a vendemia et alcuna questione ne fusse, che lo Podestà et li Sindechi ne tengano ragione espressa. Et d'ogni cosa che s'appartenesse ala vendemia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> vendemia.] *il discorso viene troncato bruscamente tanto da far ritenere un errore dello scriba*

[XLI.] DI HAVERE DI MERCANTIA COMPERATA A MARE. C. 41.

Item constituimo et ordinamo che si qualunque persona comperasse alcuna mercantia o grascia a mare et in quella hora o tempo che la compera fusse fatta, alcuno vi si trovasse et volesse parte dela detta mercantia<sup>1</sup> o grascia

comperata, che ci debbia havere parte in fino ala metà dela cosa comperata. Et se fusseno più persone debia essere per eguale parte, pagando alhora alo presente ciascuno la sua parte del dinaro dela parte che volesse. Et si di presente non pagasse li denari non vi possa havere parte, si non è a petitione delo primo compratore.

<sup>1</sup> a marg. *manicula*

[XLII.] COME LI FORASTIERI FACCIANO LA GUARDIA. C°. 42°.

Constituimo et ordinamo che ciascuno foristiero che habitasse in Giglio per tempo di uno anno poi che haverà presa moglie, che debia fare la guardia quando li sarà comandato come li altri Gigliesi et così s'intendi d'ogni fatto di Comune.

[XLIII.] DI NON POTERE COMPARARE MERCANTIA A MARE. C°. 43.

Anco statuimo et ordinamo che nissuna persona possa né debbia comparare alcuna mercantia a mare da alcuna barcha che venisse al Isola per carchare vino ala pena di s. xx. per lira di ciò che la mercantia valesse, la quale lo ditto comperatore comperasse per infino<sup>1</sup> a tanto che non l'haverà condotta in Castello. Et questo s'intenda d'ogni cosa da mangiare, coiamè, pannilini et ogni altra cosa si possa comperare senza alcuna pena.

<sup>1</sup> infi-] c. 37r

[XLIV.] QUALUNCHE PORTASSE O RECASSE ACOMANDITIE. C°. XLIIII.

Item statuimo et ordinamo che ogni Gigliese o habitante in Giglio pigliasse in accomandizio alcuna mercantia o denari da alcuno foristiero, che quello tale Gigliese o habitante in Giglio si debbia sicurare da quello tale foristeri che mai per nisiuno tempo non ne possa venire danno né spesa ad alcuno Gigliese né in comune né in diviso. et se contra fusse fatto paghi di pena lire xxv. et mendi ogni danno che fatti fusseno per la detta causa et ogni interesse.

[XLV.] QUALUNCHE VENDESSE ALCUNA COSA NE DEBBIA VENDERE AD OGNI PERSONA. C°. XLV.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona vendesse alcuna cosa o mercantia che ne debia vendere a ciaschuna persona per fino a tanto che haverà dela detta cosa o mercantia ogni volta che demandata li sarà o in grosso

o in minuto per lo modo usato. Et chi contrafacesse et non observasse le predette cose paghi di pena per ciaschuna volta s. xx.

[XLVI.] DI NON TENERE PIÙ DI XXXV. BUNGNA<sup>1</sup>. C<sup>o</sup>. xlvii<sup>2</sup>.

Constituimo et ordinamo che niuna persona che habitasse in Giglio possa et sia lecito di tenere più che xxxv. bungna per sua massaritua per una famiglia. Et famiglia s'intenda tutti coloro che habitano sotto uno tetto et stanno insieme ad uno pane et ad uno vino. Et se qualunque persona contrafacesse paghi di pena s. xx. per bungno et niente di meno lo bungno sia delo Comune. Et li Sindichi sieno tenuti di farlo ricercare ala pena di lire x. Et questo debiano fare ricercare per infino alo mese di Luglio. Et chi trovasse lo detto bungno ne habbia la quarta parte. Et questo s'intenda si lo recasse a casa. Et nisciuna persona possa tenere arnaio apresso l'uno al'altro due balestrate ala sopradetta pena.

<sup>1</sup> bungna.] *sottol.* <sup>2</sup> XLVI.] *in marg. destro, di altra mano* o sieno capelli, sciami, alveari <sup>3</sup> re-] c. 37<sup>v</sup>

[XLVII.] DELI CASALINI CHE SI DEBBIANO MURARE. C. XLVII.

Item statuimo et ordinamo che ogni persona la quale havesse casalino dentro ale mura di Giglio che lo debba murare sì alto che bruttura non ne possa uscire. Et debiano havere chiusi li ditti casalini per tutto Maggio ala pena di soldi x. Et sia la quarta parte delo accusatore. Et li Sindichi siano tenuti a farli chiudere.

[XLVIII.] DEL SALARIO DELI AMBAXIATORI. C. XLVIII<sup>1</sup>.

Statuimo et ordinamo che si qualunque Ambasciatore andarà fora del Isola per fatti di Comune habbia ogni dì per ciaschuno di loro soldi xx. et non più di quanti dì stesseno. Et chi fusse chiamato et non accettasse paghi di pena per ogni volta lire due.

<sup>1</sup> XLVIII.] *in marg. sin., di altra mano* Adverte quod non sint experiendi absque licentia superioris, ut in scripturis et libris archivii per indices reperiendis.

[XLIX.] QUALUNCHE OCCIDESSE CANE O GATTA. C. XLIX.

Anco constituimo et ordinamo che qualunque persona occiderà cane o gatta paghi di pena soldi vinti et mendi lo danno, excepto si fusse sua.

[L.] DILA PENA DI CHI SPERGIURASSE. C. L.

Item constituimo et ordinamo che qualunche persona si spergiurasse in Corte domandando l'uno al'altro paghi di pena per ogni volta soldi xl.

[LI.] DI LA PENA DI CHI TAGLIASSE CANNE IN CANNETO ALTRUI. C<sup>o</sup>. LI<sup>o</sup>.

Anco statuimo et ordinamo che qualunche persona taglierà canne in canneto altrui che si in vigna paghi di pena lire sei. Et si non fusseno in vigna paghi di pena lire una et mendi lo danno.

[LII.] DILA PENA DI CHI ENTRASSE O USCISSE PER LE MURA. C<sup>o</sup>. LII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che niuna persona possa né debia intrare né uscire per le mura dela terra ala pena di lire xxv. né di dì né di notte et debbiano intrare per le porte usate. Et qualunche foristieri che non facesse guardia entrasse o vero uscisse per le mura di dì o de notte paghi quella pena che'l Podestà et li Sindichi li poneranno et li piacerà così in havere come in persona secondo che a loro piacerà.

<sup>1</sup> LII.] c. 38r

[LIII.] DELA PENA DEL CAMPO DOVE STANNO LI ASINI. C. LIII.

Providemo, constituimo et ordinamo che nel campo dove stanno li asini o seranno permansi, non vi possa stare altro bestiame ala pena di soldi cinque per ogni bestia. Et ogni persona la possa accusare et habbi la quarta parte delo bando.

[LIV.] DI CHI CHIAMASSE LATRO O TRADITORE. C. LIIII.

Statuimo et ordinamo che qualunche persona chiamasse ad altrui o latro o ravaglioso o cornuto o dicesse parola che a quelle si assomigliasse paghi di pena per ogni volta lire xx. Et similmente chi chiamasse traditore.

[LV.] DELA PENA DI QUALUNCHE GUASTASSE LE FRACTE<sup>1</sup>. C. LV.

Item statuimo et ordinamo che qualunque persona aprisse o guastasse le fracte che sono per l'Isola paghi di pena soldi xl. et aprisse li chatari et non li serrasse paghi s. x. per ogni volta. Et qualunche persona tagliasse li cathari o li gittasse per terra paghi di pena s. xx. Et ogni persona lo possa accusare et habbia la quarta parte delo bando. Et questo non s'intenda di vendemia.

Anco che nullo possa tagliare legna in li ditti lochi presso a due canne né dentro né fora.

' fracte] *in marg. destro., di altra mano Siepi*

[LVI.] DI CHI DESSE DANNO IN BENI ALTRUI. C. LVI.

Anco constituimo et ordinamo che qualunche persona desse danno in aranci o in cerri altrui paghi di pena lire v. et mendi lo danno'. Et chi desse danno in bungno altrui paghi la detta pena per ogni bungno che guastasse o che li desse danno et mendi lo danno. Et simile dile mele grane.

' danno.] c. 38v

[LVII.] DI POLLETRO MENO DI UN ANNO. C. LVII.

Proponemo, constituimo et ordinamo che ogni polledro asinino minore de uno anno si fusse trovato a fare danno, che mendi lo danno et non paghi altro bando né pena. Et questo di chi è l'asino n'escha per suo sacramento, qualunque ricevesse lo danno si non havesse prova. Et lo Podestà li faccia buona ragione sì che lo danno sia sodisfatto.

[LVIII.] DE CANE CHE DESSE DANNO ALTRUI. C. LVIII.

Item statuimo et ordinamo che qualunche persona tenesse cane, se facesse danno a nissuna persona che colui de chi lo terrà sia tenuto a mendare ogni danno che facesse. Et sia creduto a suo sacramento qualunque ricevesse lo danno si non havesse prova. Et lo Podestà li faccia buona ragione sì che lo danno sia sodisfatto.

[LIX.] CHE OGNI PODESTÀ FACCIÀ DUI LIBRI. C. LIX.

Statuimo et ordinamo che ogni Podestà faccia dui libri l'uno disperse dal altro: l'uno dove mette li processi et le condannagioni. Et l'altro li piati civili et comandamenti et ogni altra scriptura che ad alcuno bisognasse o per ritrovare alcuno malefitio o danno dato senza soldo nisciuno.

[LX.] DI LASSITE DI CHIESE. C. LX.

Qualunche persona lassasse alcuna cosa come vigne, case o altre cose stabile ale chiese del Comune del Isola di Giglio si debia assignare al'Operaio dela ditta chiesa. Et li ditti Operai non le possano vendere né impegnare, ma

possano allocare et fare alo meglio che loro possino, sì veramente che possano vendere come sono tovaglie, tovaglioli, grillande d'argento et ogni altra grillanda. Anco possano vendere cinture d'argento et di seta et panni come parrà a loro che per lo meglio sia, ma non possino vendere botti. Et si contrafacessero paghino' di pena lire x. per ciaschuno Operaio, intendendosi che ciò che si alloca si bandisca per la terra.

<sup>1</sup> paghi-] c. 39r

[LXI.] DELO SUGGELLO DELO COMUNE. C. LXI<sup>o</sup>.

Item constituimo et ordinamo che qualunque persona volesse suggello dal Comune per suggellare alcuna lettera debia pagare per ogni sigillo s. x. alo Comune. Et così paghi chi domandasse lo Consiglio di dota. Et li Sindichi siano tenuti di darlo a chi lo domandasse con licentia delo Consiglio. Et lo suggello non si dia senza lo Consiglio Minore.

[LXII.] DE CASA CHE SI FRA CONSORTI. CAP<sup>o</sup>. LXII.

Anco statuimo et ordinamo che si fusse più partionevuli in una casa<sup>1</sup> che quello di sopra facci el tecto<sup>2</sup> a tutte sue spese. Et quello di sotto sia tenuto a fare la metà delo solaio e pagare per mezzo quello che costarà. Et quello di sopra lo debia mantenere a tutte le sue spese. Et si quello di sotto non volesse adiutare a fare lo ditto solaio, che lo Podestà li possa fare comandamento che glil'aiuti a fare ala pena di s. x. Et habbia termine quello di sotto quindici di poi che sarà richiesto ala Corte. Et in caso che non volesse fare, renuntii la tenuta a quello di sopra. Et si si rompesse uno trave o piana del detto solaio da poi che serà fatto, che quello di sotto sia tenuto a pagare la metà di ciò costasse.

<sup>1</sup> casa] *a marg. destro, di altra mano* Quidam cogi possit idem reficere, vide apud Cepoll. de servit. quibus pred. cap. 41. n<sup>o</sup>. 7. <sup>2</sup> tecto] *sottol.*

[LXIII.] DA FORESTIERI A GIGLIESE. C. LXIII.

Item statuimo et ordinamo che se alcuno foristero facesse debito con alcuno Gigliese et non lo pagasse, et caso advenisse che in Giglio capitasse sua barcha o sua mercantia, che quello che avesse ad havere la possa fare sostenere<sup>1</sup>. Et lo Podestà sia licito di non lassarla partire né la barcha né la mercantia infino che lo detto Gigliese sia pagato, mostrando legitime prove che avesse ad havere. A presso non capitandoci qui lo detto debitore né sua

barcha o mercantia et <sup>2</sup>capitandoci huomini di quella terra di quello che ha fatto lo debito<sup>2</sup> con lo detto Gigliese, la <sup>2</sup>possa fare constringere et sostenere a pagare<sup>3</sup> la quantità che dovesse havere<sup>2</sup>. Et lo Podestà li debbia tenere ragione a farlo pagare come si fusse lo principale a petitione delo Gigliese. Et si lo detto Gigliese o habitante in Giglio domandasse quello che non dovesse havere et provato li fosse paghi la pena delo doppio. Et rifaccia le spese.

<sup>1</sup> sostenere.] *in marg. sin., di altra mano* Nec fas, nec mos: quamvis exemplum experiatur temporibus anteactis, in archivio viden. per indicem notabilium. Et contra hanc dispositionem facit text. in l. unic. Cod. ut. mul. ex Vicar. pro alios lib. 44 in Aucten. ut cum fiant pignor. pro alis person. Et in cap. unic. de iniur. et damn. dat. in 6 ubi gloss. in verbo legib. ponit rationem <sup>22</sup> capitandoci | havere] *sottol.* <sup>3</sup> pa-] c. 39v

[LXIV.] GABELLA DI PESCE ET ALTRE COSE ET PENA DI CHI FRAUDASSE.  
C. LXIII.

Item constituimo et ordinamo che qualunque persona cavasse alcuna generatione di grassa del Isola di Giglio paghi per lira di ciò che valesse la cosa che cavasse soldi uno. Et questo s'intenda da dieci soldi in su et debbially fare scrivere alo Podestà. Et si non lo facesse scrivere paghi lo doppio di ciò che valesse la grascia et ogni persona lo possa accusare et habia la quarta parte del bando<sup>1</sup>. Et li Ministralli siano tenuti di ricercarlo. Et nissuna persona possa cavare pesce<sup>2</sup> né altra grascia<sup>2</sup> senza licentia del Podestà et deli Sindechi. Et qualunque persona cavasse la ditta grascia<sup>2</sup> o altra grascia<sup>2</sup> che non fusse dichiarata senza la ditta parola, paghi di pena lire v. Et qualunque persona trahesse dela ditta Isola nesciuna generatione di massaritia dela quale non avesse licentia dal Podestà et da' Sindechi, lo possano condannare secondo parerà alo ditto Podestà et Sindechi. Et li possano dare licentia secondo che pare a loro, pagando la gabella come ditto di sopra.

<sup>1</sup> bando.] *in marg. sin., di altra mano* Vedi la annotazione al capitolo 7. e 26. rispetto alla indicata deliberazione in correzione del presente statuto, eccettuandosi però il pesce; con altro ivi, ed in specie ciò reviene sotto nome di grascia come al capitolo 8. della presente distinzione <sup>2</sup> pesce | grascia] *sottol.*

[LXV.] DI COSA NON DICHIARATA PER LO STATUTO PRESENTE, PROCEDASI SECONDO LEGGE ET RAGIONI COMUNE. C<sup>o</sup>. LXV.

Item statuimo et ordinamo che qualunque cosa non fusse dichiarata nelo presente statuto o in civile o in criminale, si proceda secondo le leggi et ra-

gioni comune et de simile a simile et più et meno ala volontà delo Podestà et delo Comune<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comune.] *in marg. sin., di altra mano* In materia di successioni vedasi l'annotazione al Cap<sup>o</sup>. 24. d<sup>o</sup> 2. c. 17.

[LXVI.] CHE LO PODESTÀ NON POSSA METTERE IN ROCHA NIUNA PERSONA. C. LXVI<sup>o</sup><sup>1, 2</sup>

Anco costituimo et ordinamo che lo Podestà non possa mettere in pre-gione alcuna persona in Rocha, excepto in caso che andasse a sforzare femine o per furto o per tradimento o per homicidio et per ogni caso di morte, ma per niuna altra cosa no<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> scritto per errore lvi. <sup>2</sup> c. 4or <sup>3</sup> *in marg. destro, di altra mano* In praxi statutorum hoc non observandum, verum tamen est quod sub: absque consilio iudicis caput hoc transgredere ol. non poterat; ex deductis per Marad. Singularia 260. per tot. et in addition. n<sup>o</sup>. 8. et segg. fol. mihi 237. Hodie verum vero in Gubernatore residet iurisdictione et in civ. propterea contrarium tenerem.

[LXVII.] RAGIONE DI DEBITO FATTO FORA DI GIGLIO. C<sup>o</sup>. LXVII.

Item costituimo et ordinamo che ogni errore si cessi con li nostri vicini circumstanti. Et acciò che ogni persona habbia lo suo, che qualunque persona che habitarà in nel Isola di Giglio et facesse alcuno debito di fora del Isola di Giglio, che colui che lo farà sia tenuto a soddisfarlo, che nisciuna altra persona di Giglio per lo detto debito non ne habbia ad havere nesciuno impaccio et che non ne sia sostenuto. Et si mai caso advenisse che nisciuno di Giglio o habitante in Giglio fusse sostenuto o impacciato, che quello tale lo quale per chi fusse impacciato li sia obligato a rifare ogni danno et ogni spesa che per colui che havesse fatto el debito havesse pagato. Et ritornato che fusse in Giglio, mostrato di ciò chiarezza, che lo Podestà li faccia ragione di fatto. Et in caso che sostenuto fusse alcuno che per colui che havesse fatto lo debito et non potesse tornare et fusse lassato, che desse pagatore o nisciuna obligatione che facesse per lui, che lo Podestà di fatto habia arbitrio pieno di poterli fare tanti comandamenti quanti a lui piacerà ala pena di lire xxv. vada a spacciare et a cavare di ogni obligho colui che per lui fusse impacciato overo obligato o sostenuto a pagarlo in tutto elli e sue rede. Et la condennagione che di ciò seguitasse si possa di ragione fare di fatto come alo Podestà piacerà. Et questo medesimo si intenda d'ogni persona che havesse fatto niuno debito per lo tempo passato fora dela detta Isola. Dando el Podestà ala parte

che riceverà lo comandamento quello termine che parerà a lui che sia convenevole. Et questo capitolo habbia piena fermezza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> fermezza.] c. 40v

[LXVIII.] RAGIONE DI PAGATORE. C. LXVIII.

Anco statuimo et ordinamo che qualunque persona entrasse pagatore altrui per nisciuna cosa, non possa essere constretto si si trova beni delo principale. Et si deli beni delo principale non se ne trovasse abastanza, alhora sia constretto lo pagatore a pagare quello che mancasse. Et lo Podestà sia tenuto a petitione del pagatore constringere lo principale in persona in Corte. Et possasi fare comandamento di lire x. che non si parta di Corte per ogni volta.

[LXIX.] CHE MINORE DI XIII. ANNI NON SIA CREDUTO TESTIMONIO. C. LXIX<sup>o</sup>.

Item constituimo et ordinamo che nisciuna persona minore de anni xiiii. non sia creduta a nisciuna testimonia in nisciuno modo, et si la <fa>cesse non vaglia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> vaglia.] *in marg. sin., di altra mano* Aliter se res habet in Criminal. precipue dummodo testis sit iuramenti capax ut passim per DD.

[LXX.] QUALUNCHE COGLIESSE PINE ALTRUI. C. LXX.

Providemo, statuimo et ordinamo che si alcuna persona cogliesse pine altrui paghi di pena s. x. Et si portasse nullo stiviglio paghi di pena s. l. et mendi lo danno.

[LXXI.] CHE DUI FRATELLI NON POSSANO ESSERE CHIAMATORI. C. LXXI<sup>o</sup>.

Item statuimo et ordinamo che quando si chiamano li Offitiali in nel parlamento che dui fratelli carnali non possino essere insieme Chiamatori deli Offitiali et in nella lettione tanto né padre né figlioli né fratelli cugini.

[LXXII.] DI CHI MANDASSE ALCUNA BIASTEMA AD ALTRUI. C. LXXII.

Anco constituimo et ordinamo che qualunque persona maschio o femina che mandasse bolla livida né strangogioni né verme, cane o cose simile a que-

ste ad nisciuna altra persona che l'havesse a male paghi di pena per ogni volta s. xx<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> xx.] c. 41r

[LXIII.] DE SOMARI ET PAGLIA. C. LXXIII<sup>o</sup>.

Proponemo, constituimo et ordinamo che niuna persona debia tenere di sotto né di sopra stipa né fieno né paglia dove altri habita ala pena di soldi xl., salvo che di chi fusse tutta la casa possa fare quello che li piace senza pena alcuna.

[LXXIV.] DE FRANCHITIE. CAP<sup>o</sup>. LXXIII<sup>o</sup>.

Statuimo et ordinamo che ogni persona possa vendere la sua mercantia come vino, pesci o altra grascia a qualunque persona o quando le piacerà, pagando la gabella ordinata, essendo fornita la terra excepto che mele et cera non si possa cavare del Isola et ogni altra grascia che fusse divetata.

[LXXV.] DELO ASSINDICATO DEL PODESTÀ E SUA FAMIGLIA. CAP<sup>o</sup>. LXXV<sup>o</sup>.

Item constituimo et ordinamo che lo Podestà e el Notaio et sua famiglia debiano stare ala sua partenza delo suo offitio a sindacato a tre huomini dela terra et ali Offitiali novi. Et debia stare tre dì di poi che sarà fora del suo offitio. Et quelli tre huomini habiano di soldo per ciaschuno di loro soldi otto lo giorno.

<sup>1</sup> *in marg. destro, di altra mano* Contra huiusmodi statutum facit regula quod fas non est Officiales a Principe positos ab inferioribus sindicari. Petito olim sindicatu circa initia huius seculi a d. de Tullinis iudice in hoc tribunali, et eius successoribus d. Belmer exhibit tantum se paratum audire omnia pretensa capita gravaminum, quae ab eo accepta dicebantur, ad solum effectum ut iudicio Principis subiiceret; nemo vero ex ... incolis quidquam petitionis contra Tullinum porrexisset. Et in posterum numquam de sindicatu actum, neque loquutum. Hodie vero in reformatione Provinciae Status Senarum quod annis iudex fidem exigit boni servitii, ut inter Ordines de quibus in Volumine Bannimentorum in indice eiusdem videntur.

[LXXVI.] STATUTO DI PORCI. CAPITULO LXXVI.

Anco statuimo et ordinamo che ogni porco maschio o capra che entrasse dove stanno gli asini, cioè in nelle fratte, che ogni hora che fusse accusata, lo porco paghi di pena soldi dieci e la capra s. v. Et niuna persona possa tenere

troia si none in castro ala pena di soldi vinti da uno giorno in là ogni volta che fusse trovata. Et si fusse trovata inanti de uno giorno s. x. ogni volta che fusse trovata. Et di fora dila terra ogni volta che fusse trovata soldi xl.

[LXXVII.] DELA PENA DI CHI ACCUSASSE ET NON PROVASSE. C<sup>o</sup>. 77.

Statuimo et ordinamo che qualunche persona accusasse un'altra<sup>1</sup> persona et non provasse la detta accusa paghi di pena lire xxv., excepto che si trovasse danno in nel suo bestiame sia creduto alo suo sacramento.

<sup>1</sup>altra] c. 41v

[LXXVIII.] DI TENERE LI ACQUAGNILI FATTI. C<sup>o</sup>. 78.

Statuimo et ordinamo che ogni persona debia tenere acquanigli fatti che si apartengano ale loro possessioni. Et niuna persona possi essere gravato più di tre acquanioli manco si dove per antiquo fusseno andati ala pena di soldi x. Et si alcuno si sentisse gravato si debbino diffinire per li Viari. Et qualunche persona li guastasse et fusse provato per sacramento paghi s. xl. Et così ogni tenuta che appartene a Via di Comune o chiasso di consorto o tenuta di sotto l'uno al altro debia ricevere la acqua dove ragionevolmente deba andare.

[LXXIX.] CHE LI PISCHATORI DEBIANO VENDERE DELI PESCI. C<sup>o</sup>. 79<sup>o1</sup>.

Anco statuimo et ordinamo che ciaschuna persona che pigli pesci con logoro o con altre reti ne debiano vendere pigliandone convenevolmente. Et questo stia alo provvedimento delo Podestà e deli Sindechi ala pena di soldi xx. quando li fusse comandato e non obedisse.

[LXXX.] DI GUARDARE LE FESTE DI SOTTOSCRIPTE. C<sup>o</sup>. 80.

Anco costituimo et ordinamo che ogni persona di Giglio sia tenuta di guardare et custodire tutte le sottoscritte feste ala pena di soldi vinti<sup>1</sup>:

Primo lo dì dila Santa Domenica  
la Pasqua di Natale con dieci di sequenti  
la Pasqua di Resurrexio con dieci di sequenti  
la Pasqua di Pentecoste con due di sequenti  
Klende di Gennaio<sup>2</sup>  
Item ogni festa di Santa Maria<sup>3</sup>  
Santo Ioanni Baptista<sup>4</sup>

3item lo Venardi Santo  
 le feste deli Dodeci Apostoli  
 la festa di Santo Mario  
 la festa di Santo Giorgio  
 la festa di Santo Anastasio  
 la festa di Santo Mamiliano<sup>2</sup>  
 la festa di Santo Michele  
 3la festa di Ogni Santi  
 la festa di Santo Antonio<sup>3</sup>  
 la festa di Santo Antonino  
 Klende di Maggio  
 la festa delo Corpo di Cristo

4La festa di Santo Gervasio e Prothasio quale viene adì 19. di Giugno per la vittoria havemo deli Mori che erano intrati dentro la terra. Et in tal dì li cassamo fora et riputamo chi fusse per la vittoria di li ditti Santi. Et questo fu nel anno millequattrocento cinquantadue adì xix. di Giugno.

Item la festa di Santa Orsola  
 la festa di Sancto Sebastiano e Fabbiano  
 la festa di Santo Paulo Converso  
 la festa di Santo Rocho sia guardata per advocato

Debbasì guardare adì xxviii. di Aprile perché in tal dì si cominciò la cappella di Santo Mamiliano che così fece provisione el Comune. Et così fu deliberato per lo Consiglio.

Item la festa di Santo Lazzaro adì 17. di Decembre.

Et ogni festa comandata per la Santa Chiesa la quale qui non la fusse scritta ala pena sopraditta, excepto che da mane si<sup>7</sup> possa rechare ogni cosa da mangiare. Corredi di barcha si possa portare et arrechare et ogni carico dove bisognasse più di dui homini. Et d'ogni altra cosa si debia domandare licentia al Podestà ala detta pena<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> vinti] *in marg. destro, di altra mano* Oggi sopra tale statuto è solo in osservanza la legge della Festa riformata, e la legge delle ferie fatta promulgare dalla C.M.I. Francesco Primo Imperatore e Granduca nostro Signore già defunto.<sup>2</sup> gennaio] *c. 42r<sup>1</sup> Maria] in marg. destro, di altra mano* solo la matina<sup>4</sup> Baptista] *in marg. destro, di altra mano* La vigilia di Santo Giovanni alli 23. di Giugno fu voto e fu fatto per partito e furno tutte fave nere alla pena di soldi venti perché e: Turchi montorno insule mura, si vororno furno liberi, fu l'anno 1559<sup>5</sup> item [Antonio] *sottol.*<sup>6</sup> La] *in marg. sin. manicola<sup>7</sup> si] c. 42v<sup>8</sup> pena.] in marg. inf., di altra mano* [Illegg.] e fu per partito del Consiglio Generale de' 17 settembre 1729.

[LXXXI.] DI CACCIARE OGNI ANNO DI BORSA PER KLENDE DI NOVEM-

BRE ET PER KLENDE DE MAIO HUOMINI CINQUE CHE DEBBIANO TROVARE IN LI HOMINI V. DUE SINDICHI. C<sup>o</sup>. 81.

Anco statuimo et ordinamo che ogn'anno per klende di Novembre et in klende de Maggio si debbiano cacciare di borsa homini v.<sup>1</sup> deli quali ciaschuno di loro debbia havere tempo de anni xxv. in su, de anni xxv. in giù non possa essere Chiamatore, li quali habbiano potestà di eleggere dui Sindichi deli beni dela terra in li ditti termini, li quali se habbiano eleggere in lo publico parlamento et non altro modo, li quali Sindici debbiano havere tempo cioè l'uno de anni xxx. et l'altro de anni xxv. in su, et non in giù. Et debino durare in loro offitio per termine di sei mesi, li quali debbiano havere per suo salario ciaschuno mese soldi vinti per uno. Et debbiano essere franchi di guardia durante lo loro offitio. Et che li ditti v. Chiamatori debbia eleggere uno Camarlengo lo quale sia receptore deli denari dele entrate et dele uscite del Comune. Et debia havere per suo salario ciascheduno mesi lire due a ragione di soldi vinti per libra. Et che anco debbiano eligere sei Consiliarii delo Consilio chiamato Minore, li quali habbiano a vedere ogni mese l'entrata et l'uscita del Comune, li quali sei Consiliarii habiano per la loro faticha durante lo loro offitio mezza libra di pepe per ciaschuno di loro. Et qualunche deli ditti Offitiali non acceptasse lo ditto offitio debbia pagare di pena lire due per ciaschuno di loro, la quale pena debia entrare alo Comune et debbiasi pagare alo presente. Et li ditti Offitiali non possano tornare in lo medesimo offitio in termine di dui anni. Item fu ordinato per una riformagione fatta nel parlamento<sup>2</sup> che li Chiamatori e li Sindici et Consiglio Minore non possino essere in terzo grado di parentato.

<sup>1</sup> v.] in marg. sin., di altra mano Vedi diverse riforme sequire ai libri delle deliberazioni; per ultimo nel libro corrente di n<sup>o</sup>. 3<sup>o</sup>. a c. 99. ed alla filza di lettere di n<sup>o</sup>. 7<sup>o</sup>. a c. ...<sup>2</sup> par-] c. 43r

[LXXXII.] CHE'L POTESTÀ PER LI TEMPI A VENIRE NON POSSA PARTIRE DEL ISOLA DURANTE'L SUO OFFITIO SENZA LICENTIA DEL NOSTRO SIGNORE. C. 82.

Statuimo et ordinamo che qualunche Officiale che per li tempi a venire verrà qui non si possa né debba partire del offitio durante suo tempo, el quale gli sarà costituito per lo Magnifico Nostro Signore l'offitio dela Potestaria del Isola di Giglio senza espressa licentia e volontà del prefato Signore. Et quando partire si volesse non li corra alcuno salario et sopra di ciò non si possa alcuna alcuna proposta fare né consigliare alla pena di lire xxv. et la dit- ta proposta quando si facesse non vaglia né tenga.

## [APPROBATIO]

Ego Joannes quondam Ansani billo publicus apostolica autoritate notarius iudexque ordinarius senensis omne et totum id quod supra in presenti volumine statutorum continetur ac manui mea descriptum est, sumpsi et exemplavi de verbo ad verbum nihil addito vel diminuto quod secundum meam conscientiam sensum mutet aut vari et intellectum ex quod [sic] libro seu volumine statutorum Communis et Hominum Castri Insule Gigli in scripto Statuti di Giglio. Et in fidem me hic publice subscripsi signum nomenque meum apposui. sub die xxv. mensis Octobris 1558. Ad laudem Dei omnipotentis et beate Marie semper Virginis Amen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Amen.] *in basso a sin. signum tabellionis*

## [NOTA]

Per rapporto ali presenti statuti si veda lettera della Segreteria di Guerra esistente nel Civile e Libro segnato di OE a c. 109. nell'Archivio. E quando volesse farsi uso dei medesimi ne' casi dovrebbe ben ponderarsi quali siano i Capitoli giusti ed usati, non contrari allo Statuto Fiorentino, benché oggi al Sanese perché compresa l'Isola nella Provincia Inferiore dello Stato e quelli osservare, ferma l'Ansaldo in Respons. pro veritate in Aretina seu Anglarensi successionis per Addition. ad Decis. 67. Num<sup>o</sup>. 23. e segg.

## Appendice documentaria

### *Reformatio del 1433*

ASFi, *Archivi della Repubblica, Statuti delle comunità autonome e soggette*, 361, fasc. cart., cc. 6 scritte e 2 bianche. Sulla cop. in alto al centro, a lapis di mano moderna e sottolineato: «Statuti»; indi, in inchiostro nero di mano moderna «Giglio (del) Isola. 1433». Segue: «Sottomissione: 1406».

/c. 1r/ In Dei nomine amen, anno incarnationis Domini Nostri Ihesu Christi Millesimo quadringentesimo trigesimo tertio, indictione undecima, die vigesimo septimo mensis Iunii.

Nobiles et prudentes viri Cosimus Niccolai domini Donati de Barbadoris, Moranus Stefani Nesis Farfarinis, Matteus Bonacursii de Berardis, Leonardus Vieri de Guadagnis cives honorabiles florentini extracti et solemniter et specialiter deputati secundum ordinem Comunis Florentie in Officiales et Approbatores statutorum et ordinamentorum Comunis Insule Gigli ad ipsa statuta et ordinamenta videndum, examinandum et corrigendum, approbandum et improbandum, addendum sive detrahendum, mutandum et capitula 'et ordinamenta' de novo faciendum et formandum et ordinandum prout eis videretur fore expediens tam pro honore Comunis Florentie quam pro<sup>o</sup> conservatione et utilitate dicti Comunis Gigli et hominum et personarum eiusdem. Visis igitur dictis statutis et ordinamentis et ipsis bene discussis et intellectis 'et examinatis' et maxime subscriptis noviter compilatis et factis ut supra patet incipientibus 'Imprima' statuirono et ordinarono che i Sindechi<sup>o</sup> che per li tempi saranno' ut supra in duabus praecedentibus cartis contentis et destruptis. Et ipsis diligenter et perlimitanter practicatis, discussionibus intellectis, prout opportunum fuit super ipsis et eorum quolibet habito simul colloquio et deliberatione matura. Et demum servatis inter eos quibuscumque solemnitatibus oportunis et requisitis secundum ordinem dicti Comunis Florentie et praemisso et facto<sup>o</sup> inter eos in iure collegii congregatos solemniter et secreto scriptinio ad fabas nigras et albas et obtento partito secundum formam et ordinem dicti Comunis vigore eorum officitii auctoritatis, potestatis et balie eis quolibet concesse et attribute per quemcumque ordinamenta Comunis Florentie et omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, ipsa statuta et ordinamenta tam vetera quam nova in presenti volumine contenta de quibus super fit mentio et omnia et singula

in eis et quolibet eorum contenta approbaverunt et confirmaverunt et pro approbatis et confirmatis omnibus voluerunt et deliberaverunt cum modificationibus, limitationibus et correctionibus alias factis prout supra in presenti volumine continetur<sup>6</sup>, fit mentio ac etiam infrascriptis videtur:

In prima. Il terço capitolo de detti novi statuti et capitoli et il trentaquatro capitolo de sopradetti statuti vecchi 'posto e scritto' nel terço libro de detti statuti sotto la rubrica 'Conceduto lo battere per via di gastigamento', correggendo et limitando e' detti Approvatori providero, statuirono et ordinarono che si possa gastigare et battere quelle persone che nel 'detto terço' capitolo<sup>7</sup> de detti nuovi statuti /c. Iv/ si contengono, le quali sieno congiunte come nel capitolo si fa mentione et oltre a-cciò sieno et habitino insieme a uno pane et uno vino familiarmente con chi gastigasse, ma possansi et debbansi gastigare temperatamente et honestamente et con buona discretione nec con mano vota et cose leggiere come se stopa, coreggia et simili cose da non fare mala offesa. Et in veruno modo non si possa gastigare o battere etiandio di quelle persone<sup>8</sup> che nel capitolo preducto sono comprese con ferro, prieta, bastone et altre cose da offendere gravemente. Et chi offendesse<sup>9</sup> in altro modo non possa et debba essere punito<sup>10</sup> non obstante i detti capitoli e ciò che in essi si contiene.

Item il quarto capitolo di detti nuovi statuti correggendo e a-esso agiungendo e'l-mutando provideno, statuirono et ordinarono<sup>11</sup> che il<sup>12</sup> Podestà della decta Isola et Comune del Giglio se sarà Notaro debba avere per suo salario ogni mese fiorini sette d-oro a ragione di grossi quindici fiorentini per fiorino dagl'uomini della decta Isola et Comune. Con questo che il decto Notaio debba essere matricolato nell'Arte de giudici e notai della Città di Firenze et sia e essere debba della Città, Contado o Distretto di Firenze. Et se il decto Podestà non fusse Notaio debba avere il mese<sup>13</sup> per suo salario fiorini nove d-oro alla detta ragione; con questo che debba essere della Città, Contado o Distretto di F[irenze]<sup>14</sup> et oltre acciò sia tenuto et debba menare et seco continuamente ritenere nel suo uffitio uno Notaio per fare le scripture e gli atti opportuni al decto uffitio, il quale debba essere matricolato come di sopra e della Città, Contado e Distretto preducto. Et se i detti Notai, così quello che fusse Podestà come quello che stesse col Podestà, non avessero le qualità preducte e così ancora se el decto Podestà 'che non fusse Notaro' non avesse le decte qualità e se non menasse e non tenesse uno Notaio come di sopra e colle qualità preducte, allora et ne' detti casi et ciascuno d-essi che contro acciò facessero, non possano né debbano avere né adomandare alcuno

salario né i detti Huomini et Comune del Giglio possano né<sup>15</sup> debbano alcuno salario pagare. Et oltre acciò i detti Notai et Podestà caggino in pena di soldi 50 a pagare alla Camera del Comune di Firenze<sup>16</sup>, nella quale pena possono essere condannati così pe Sindechi del Giglio che gli sindicasseno come pello Executore della Città di Firenze et qualunche altro Rectore della detta Città.

Ancora deliberarono et ordinarono che detti statuti et loro correctioni et additioni non s-intendano né abbiano luogo in alcuno modo contro alla ecclesiastica libertà né contro all-onor, stato o giurisdictione del Commune di Firenze et dove in alcuno modo essi statuti et capitoli dispo/c. 2r/nessono alcuna cosa contro alle predictate cose, essi statuti et capitoli in quella et in quelle parti che contro acciò disponessono corressono et rivoconono et per non fatti essere vollono<sup>17</sup> e-detti Approvatori.

Item providono che per li detti statuti o alcuno d'essi non s-intenda né possa derogare ad alcuno statuto o ordinamento del Comune di Firenze né alla autorità e iurisdictione d-alcuno Rectore<sup>18</sup> del Comune di Firenze.

Item providono et ordinarono che la detta approvatione duri et durare debba et così vollo che durasse per tempo di cinque anni proximi futuri cominciati nel presente dì. Et che presso alla fine di detti cinque anni gl-uomini del decto Comune del Giglio debbano mandare alla Città di Firenze a procurare con effecto che detti statuti et ordini di nuovo s-appruovino sotto la pena che negl-ordini del Comune di Firenze si contiene.

Acta fuerunt predicta omnia Florentie in Palatio Populi Florentini, presentibus Ser Francisco domini de Vanno Notario Florentino et Antonio Filippi Vaccioneliano famulo Clarissimorum Priorum artium et Vexillifero Iustitie testibus ad predicta votatis, lectis et rogatis.

<sup>11</sup> et | terço] in interl. <sup>2</sup> pro] segue canc. honore <sup>3</sup> Imprima] su item canc. <sup>4</sup> Sindechi] tra la i e la parola Sindechi c'è una n canc. <sup>5</sup> facto] segue solemni canc. <sup>6</sup> continetur] in inserimento <sup>7</sup> capitolo] segue canc. si contengono che fussero g<sup>8</sup> persone] segue canc. parola illegg. <sup>9</sup> offendesse] segue canc. altre persone <sup>10</sup> punito] segue canc. non obstante <sup>11</sup> ordinarono] segue canc. quod pala <sup>12</sup> il] segue canc. salario del <sup>13</sup> mese] segue canc. fiorini <sup>14</sup> Firenze] integrato per buco nella carta <sup>15</sup> né] corretto su et <sup>16</sup> Firenze] con segno di inserimento a marg.: "qualunche acto facessono et ogni volta" <sup>17</sup> vollono] no in interl. <sup>18</sup> Rectore] segue canc. della città

/c. 3r/ Approbatio Statutorum Comunis Insule Gigli. In Dei nomine amen. Anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi millesimo quadringentesimo trigesimo octavo, indictione prima, die vigesimo septimo mensis Iunii.

Nobiles et prudentes viri Filippus Simonis Lippi, Gualterottus Iacobi Riccalbani, Barduccius Attavantis Barduccii cives honorandi florentini electi et deputati secundum ordinem Comunis Florentie una cum Giambono Pieri Tanaccii beccario eorum collega absente in Officiales et Approbatores statutorum et ordinamentorum Insule Gigli et ipsa statuta et ordinamenta videntur et examinandum et corrigendum, approbandum et improbandum, addendum et detrahendum, mutandum et capitula de novo firmandum et ordinandum, prout eis videtur fore expediens tam pro honore Comunis Florentiae quam etiam pro conservatione hominum et personarum dicti Comunis. Visis igitur dictis statutis et ordinamentis alias pluries et pluries approbatis cum eorum additionibus et correctionibus<sup>1</sup> et ipsis diligenter examinatis et intellectis<sup>2</sup> vigore auctoritatis eis concessae et attributae per quemcumque ordinem Comunis<sup>3</sup> et omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt ipsa statuta, capitula et ordinamenta cum eorum additionibus et correctionibus et omnia et singula in eis contenta approbaverunt et confirmaverunt et pro approbatis et confirmatis haberi voluerunt. Et deliberaverunt quod presens approbatio duret et<sup>4</sup> observari possit et debeat annis quinque proximis futuris. Et quod finito dicto tempore nullatenus observari possint<sup>5</sup> vel debeant quoquomodo<sup>5</sup> nisi de novo approbari.

Acta fuerunt predicta omnia Florentie in Palatio Populi Florentini presentibus Arcangelo Bernardi Cavalcanti<sup>6</sup> cive florentino et Ser Bartholomeo Andree Mangieri notario florentino testibus ad predicta votatis et habitis.

<sup>1</sup> correctionibus] *segue canc.* de quibus supra fit mentio <sup>2</sup> intellectis] *segno di rinvio; a lato della medesima mano:* "premisso et facto inter ipsos omnes in sufficienti numero congregatos in Palatio Populi Florentini solemniter et secreto scrutineo ad fabas nigras et albas et obtento partito secundum formam Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis" <sup>3</sup> Comunis] *segue canc. Florentie* <sup>4</sup> et] *segue canc. durare* <sup>5</sup> vel-quoquomodo] *in interl.* <sup>6</sup> Cavalcanti] *segue canc. au*

/c. 4r/ In Dei nomine Amen. Anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi millesimo quadringentesimo quadragésimo tertio, indictione sexta et die vigesimo septimo mensis Iunii.

Nobiles et prudentes viri Puccius Antonii Puccii, Antonius domini Francisci de Salutatis, Mannus Iacobi Benincase Mannuccii cives honorabiles Florentini experti et deputati secundum ordinem Comunis Florentie, una cum

Antonio Silvestri eorum collega absente in Officiales et Approbatores statutorum et ordinamentorum Comunis Insule Gigli et ipsa statuta et ordinamenta videndum, examinandum et corrigendum, approbandum et improbandum, addendum sive detrahendum, mutandum capitula et ordinamenta denuo<sup>1</sup> faciendum, formandum et ordinandum prout eis videretur fore expediens tam pro honore Comunis Florentie quam pro conservatione et utilitate dicti Comunis Gigli et hominum et personarum eiusdem. Visis igitur dictis statutis et ordinamentis et ipsis bene discussis et intellectis et examinatis<sup>2</sup> cum eorum additionibus et correctionibus et approbationibus alias pluries factis, premissis et facto inter ipsos omnes in sufficientibus numeris congregatis in Palatio Populi Florentini solemniter et secreto scriptinio ad fabas nigras et albas et obtento partito secundum ordinem dicti Comunis vigore eorum officii auctoritatis, potestatis et balie eis quolibet<sup>3</sup> concesse et attribuite per quemcumque ordinem Comunis Florentie. Et omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt ipsa statuta et ordinamenta<sup>4</sup> cum eorum additionibus et correctionibus et omnia et singula in eis<sup>5</sup> et quolibet eorum<sup>6</sup> contenta approbaverunt et confirmaverunt et pro approbatis et confirmatis haberi voluerunt et deliberaverunt cum modificationibus, limitationibus et correctionibus alias factis prout supra in presenti volumine continetur et fit mentio. Ac etiam cum infrascriptis<sup>6</sup> correctionibus et limitationibus et detractionibus videlicet:

Statutum supra positum in quarto libro sive quarta parte sub rubrica 'Cosa non dichiarata per lo statuto presente procedasi secundo leggie et ragione comune' Rubrica lxxviii et carta xxxvii incipiens 'Item statuirono et deliberono che qualunque cosa non fusse dichiarata etc.' ipsum statutum corrigentes ut in eius fine dumtaxat<sup>7</sup> detraentes et cassantes<sup>7</sup>, providerunt, ordinarunt, deliberaverunt et revocaverunt et cassaverunt ultimam particulam ipsius statuti<sup>8</sup> talis tenoris, videlicet 'Et così d'ogni altra cosa che ne' sopradetti capitoli si contengono'. Nam voluerunt et intellexerunt ipsi Statutarii quod in casibus in quibus provideretur per ista statuta staretur eorum determinationi, in aliis vero casibus<sup>10</sup> decisionibus iure commune<sup>11</sup> vel arbitrio<sup>9</sup> Potestatis aut Notarii<sup>12</sup> dicti loci pro tempore existentis. Et non aliter.

/c. 4v/ Item providerunt, ordinarunt et deliberaverunt quod<sup>13</sup> presens approbatio duret et durare debeat annis quinque proximis futuris initiatis hac presenti die<sup>14</sup>. Et quod postea verso finem dictorum quinque annorum homines dicti<sup>15</sup> Comunis Gigli debeant<sup>16</sup> mictere Florentiam eorum orato-

rem ad procurare<sup>17</sup> cum effectu<sup>18</sup> quod dicta statuta et ordinamenta denuo<sup>3</sup> approbentur sub penis et preiudiciis in ordinamentis Comunis Florentie contentis. Aliiter non facta approbatione predicta quequid ageretur virtute dictorum statutorum intelligatur etiam sit irritum et inane.

Acta fuerunt predicta omnia Florentie in Palatio Populi Florentini presentibus prudentibus viris Ser Johanne Pieri de Stia et Ser Iuliano Lanfredini de Lanfredinis civibus et notariis Florentinis testibus ad predicta vocatis et habitis.

<sup>1</sup> denuo] a marg. con segno di inserimento nel testo <sup>2</sup> examinatis] segue canc. et maxime subscriptis noviter aprobatis et factis ut supra patet <sup>3</sup> quolibet] in interl. <sup>4</sup> ordinamenta] segue canc. tam vetera quam nova <sup>5</sup> et | Notarii] a marg. con segno di inserimento nel testo <sup>6</sup> infrascriptis] segue canc. parola illegg. <sup>7</sup> detrahentes-cassantes] in interl. <sup>8</sup> statuti] seguono canc. tre parole illegg. <sup>9</sup> contengono] segue canc. Cum <sup>10</sup> casibus] in interl. non provisio <sup>11</sup> commune] segue canc. aut <sup>12</sup> dicti] precede canc. officialis <sup>13</sup> quod] pro nel ms. <sup>14</sup> die.] segue canc. ista <sup>15</sup> dicti] segue canc. ho <sup>16</sup> debebant] così nel ms. <sup>17</sup> procurare] segue canc. parola illegg. <sup>18</sup> effectu] segue canc. de nova approbatione

/c. 5r/ Infrascripta sunt statuta composita et ordinata per Comune Gili approbata per dictum Comune, videlicet:

In prima stuirono et ordinarono che i Sindechi per<sup>1</sup> per li tempi seranno nel dì del glorioso Sancto Marcho vangelista debbano sotto la pena di soldi quaranta per uno chiamare quatro Podestà che sieno chiamati Podestà di Maggio, i quali Podestà così chiamati debbano fare il dì di chalendi maggio e per die di festa et alegreça sicome s'è sempre usato per li nostri antichi. E tali così chiamati se non accettassono debbano pagare de facto<sup>2</sup> al Camarlingho del Comune di Giglio ricevente per esso Comune lire quatro. Et debbano avere i detti Podestà dal decto Comune di Giglio per fare dicta festa lire octo pro [...] <sup>3</sup>. E abbino diveto i detti Podestà per uno anni cinque.

Item stuirono et ordinarono acciò si possi per li huomini di decta Isola comperare in terra ferma carne da tagliare chelle infrascritte carni si possino vendere per l'infrascritti preti cioè il castrone denari sedici la libra, il porcho maschio denari sedici la libra, la troia femina denari dodici, il verro denari dodici, la carne castrata cioè castrabeccho o beccho chogliuto o capra o pecora denari dodici la libra. E questo s'intenda da libre vinti in su in capretto, da libre vinti in giù si vnda a quanti secondo la discretione parrà, a chi venderà la vitella di latte si vnda la libra denari diciotto, il bue denari octo la libra, cerbio denari sei la libra. Et chi contro acciò facesse o vendesse fuori

di detti preti, caggia in pena<sup>4</sup> di lire deci et ogni persona ne possa essere accusatore et abbia la quarta parte.

Item statuirono et ordinarono et corressono il capitolo posto sotto la rubrica 'Conceduto lo battere per via di gastigamento' nel terço libro a 34 capitoli 'che non si possa battere in terzo grado né etiandio nora, se già non fussino insieme [a]<sup>5</sup> uno pane et uno vino, possasi battere figliuoli, nipoti [car]<sup>5</sup> nali nati di fratello et di sorella et fratelli cugini /c. 5v/ et in alcuno di detti gastigamenti non possa battersi con ferro, ma con bastone et<sup>6</sup> maça sì.

Item statuirono et ordinarono che-lli Podestà che per li tempi saranno electi da nostri Magnifici Signori debbano avere per loro salario fiorini sette a ragione di grossi quindici per fiorino quando fusse Notaio et della Città propria di Firençe. Et quando non fusse Notaio debba avere fiorini cinque alla detta ragione. Et quando tenesse però uno Notaio debba avere fiorini sette alla detta ragione.

Item statuirono et ordinarono che i Sindechi che per li tempi saranno non possano<sup>6</sup> né debbano avere per loro salario più che soldi venti per ciascuno et non sieno tenuti a fare grande. Et chi sarà electo et al decto offitio non voglia accettare paghi di pena soldi quaranta. Et chi sarà electo in Sindico di decto luogo abbiano diricto uno anno al decto offitio né etiandio non possono essere parenti in secondo grado alla decta pena.

Item che'l Consiglio Minore sieno sei et non più et che il Consiglio Maggiore sieno undici. Et che le Guardie Palesi sieno quatro et non più. Et le dette Guardie debbano avere d'ogni amisa o danno et d'ogni cosa si procedesse et donde venisse condannagione il quarto. Et siegli tenuto secreto. Et se non accettassono detti uffici paghino di pena per uno soldi quaranta pro.

Item statuirono et ordinarono e detti Ufficiali che i Podestà che per lo avvenire saranno<sup>7</sup> electi sieno tenuti et debbano stare a sindacato alla fine delloro uffitio tre dì. Et per lo Consiglio et Sindichi si debbano chiamare tre Sindechi a sindacare detto Podestà et debbano absolvere et condannare in detto t[ermine]<sup>5</sup> alla pena di lire cinque per ciascuno. Et i detti Sindacha [tori]<sup>5</sup> [debba]<sup>5</sup> no fare bandire né detti tre dì che chi avesse a ve[ndicare]<sup>5</sup> [al]<sup>5</sup> cuna cosa da detti Podestà et a-llui volesse opp[onere]<sup>8</sup> cosa debbano venire dinançi da-lloro et sarà fatta ragione. Et se i detti Podestà si senttissino gravati di detto sindacato, possono sedare per buono mallevadore di stare a sindacato allo Executore di Firençe. Salvo che se avessino debito alcuno non si possono partire se interamente non aranno satisfacto di quanto avessino debito.

Et finalmente in detto parlamento, messo, facto et deliberato il partito a fave nere et lupini bianchi i detti statuti et ordinamenti et ciascuno di loro separatamente et di per sé approvarono et vinseno come di sopra si contiene et scritto è.

Et erant subscripta videlicet: Ego Iacobus olim Fei de Ridolfis Notarius publicus Florentinus atque Iudex ordinarius et Notarius publicus et nomine Potestas et Commissarius pro Magnifico Populo et Comuni Florentie Insule Gigli predicta omnia et singula suprascripta dum se agerentur interfui et rogatus fui. Et in fidem omnium predictorum me subscripsi die tertio Iunii mccccxxvii. indctione xi.

<sup>1</sup> per] evidentemente per che <sup>2</sup> facto] segue canc. alla Camera <sup>3</sup> pro] rasura <sup>4</sup> pena] segue canc. delli denari <sup>5</sup> tori [ al-] integrato per strappo della cartia <sup>6</sup> possano] segue canc. parola illegg. <sup>7</sup> sar-  
anno] segue canc. electi <sup>8</sup> opp-] illegg. per strappo della cartia

## Libro del Governatore Guadagnoli del 1672

Frammento del diario del Governatore Rutilio Guadagnoli. Manoscritto cartaceo. Collezione privata.

// c. 1 // Al nome della Santissima Trinità e della Gloriosa Vergine Maria e di San Mamiliano Protettore del Isola del Giglio.

In questo libro di c. 239 io Rutilio Guadagnoli Nobile Aretino per il Serenissimo Gran Duca di Toscana Cosimo Terzo Governatore del Isola e Forzezza del Giglio terrò diligente registro di tutti gli atti di giustizia che si farano havanti di me durante il mio governo incominciato questo dì 17 maggio 1672 che ho preso il possesso della mia carica.

//c. 2 // Signor Rutilio Guadagnoli Governatore del Giglio per S.A.S. havendo io fatto un negozio al A.S. per il buon governo di quest'Isola mi sono risoluto lassare li seguenti ordini da osservarsi da V.S. e farsi osservare inviolabilmente dai suoi successori sino a che non venga comandato in contrario e ne darà copia ancora alli rappresentanti la Comunità che la registrino a loro libri.

Che nel Consiglio si noti tutto quello si propone e si delibera al libro per ciò da me ordinato e non si mandi il partito se prima non sia letta dal Cancelliere la proposta, pena l'arbitrio a chi contrafarà.

Che doppo li Priori e Consiglieri possa ognuno di Consiglio proporre quello che stima utile del universale.

Che doppo li Priori segghino li Consiglieri, dipoi li dui Capitani di Guerra eletti dal Comune e e dipoi li più anziani di Consiglio.

La Comunità non paghi più sino al Novembre la corda della campana per la ronda et in questo mentre si provveda del resto della catena.

Che si tenga il libro dei partiti del Comune dove si notino tutte le deliberazioni del Consiglio e tratte d'Officiali et tutto quello che fosse trattato e risoluto dal Consiglio Minore e Maggiore.

Che la Comunità non possa mai scrivere lettera a suo nome né con il suo sigillo fuori delli Stati di S.A.S. senza chiederne licenza a Fiorenza né faccia trattare alcuno suo interesse fuori di Stato né per terza persona senza la precedente licenza.

Che la Comunità non s'ingerisca mai nell'interessi de' particolari, altrimenti li Priori oltre ad esserne gastigati pagheranno le spese del loro.

Che si tenga il libro ordinato per il saldo delle ragioni, quali si faccino ogni tre mesi, et il Camarlingho subito'saldato la sua ragione rimetta in mano del Camarlingo nuovo tutto quello gl'avanza in mano, li saldi con le ricevute e questo segua di tutti li Camarlinghi che per qualsivoglia causa facesse la Comunità.

Che non possa essere confermato nessuno Offiziale se prima non ha reso li conti e restituito quello haverà in mano.

Che non possa essere eletto nessuno a qualsivoglia carica del Comune che habbia debito seco.

Il detto di sopra si osservi nelli Operari delle Chiese, che se li faccino le ragioni nella Vacchetta Lunga, e si veda di riscotere alli Operai li debiti.

Che la Comunità non faccia spese fuori del solito, senza chiederne piena licenza mentre il negozio non sia urgentissimo, altrimenti li Priori le pagheranno del loro et il Signor Governatore non gneue faccia menar buone alla ragione.

Venendo Vescovo, Vicario o altri alla visita spirituale del Isola, la Comunità non faccia spesa nessuna, né meno le particolari in generale senza parteciparne prima il negozio a Fiorenza e darli parte di questo ordine mio, altrimenti li Priori le pagheranno del suo.

Che la Comunità venda ogni anno il Macello e la Canova a chi più offerisse e si rimetta su questo provento.

// c. 3 // Che li Grascieri diano a tempi adeguati, almeno ogni mese, li prezzi alla carne, al pane et ad ogni altra grascia, scemando, acrescendo o confermando li prezzi conforme stimeranno giusto.

Che li vini si prezzono dalli Grascieri, secondo la loro bontà, raccolto e non si faccia tutto ad un prezzo.

Che si facciano levare per via di comandate le reti che sono per le strade della terra.

Che non si muri lungo le strade senza prima chieder licenza al Signor Governatore quale assieme con li Operai<sup>2</sup> dia l'ordine e procuri che le strade siano tirate a filo e diritte più che sia possibile.

Che non si occupino le strade con scale e palchetti.

Che non si vendino casalini che per fabricarci dentro tempo determinato e mai per far orti, piazze e forni.

<sup>1</sup> segue *canc.* saldata la

<sup>2</sup> scritto su operari *canc.*

Per comandate si faccino scarpellare le coti delle muraglie che sono di pregiudizio grandissimo alla fortezza et adeguare il terreno fuori delle mura dove il getto è troppo alto.

Nella piazza fatta fare da me intorno alla fortezza non vi si lassi fabricare e se le tre case che vi restano cadessero in tutto o in parte non si lassino resarcire senza espressa licenza di S.A.S. perché sono di pregiudizio grandissimo alla fortezza<sup>3</sup>.

Si faccia prontamente per comandate riempire e spianare quella parte di piazza che non si è possuto terminare.

I muri di questa fortezza se mai cadessero le rifaccia il pubblico per comandata.

Non si permetta far case in campagna o vero magazzini che possono servire ad uso di casa.

Che non si lassino resarcire le Chiese che sono fuori della terra rovinate.

Li Governatori scrivino al loro Civile puntualmente tutti gli atti di giustizia che faranno altrimenti questa loro disubidienza si haverà per dolosa e ne saranno oltre alli danni tenuti criminalmente.

Se occorresse mettere alcuno prigione per qualisia causa, quello si noti al Civile con il giorno del'entrata e del'uscita di prigione e fine della causa<sup>4</sup>.

Che otto giorni havanti si facci la ragione si citino alla colonna tutti gl'accusati per dire quanto gl'occorre et a comparire in Consiglio il dì di detta ragione (che vi si esprima) a vedersi condannare e quanto oltre la scusa solita darsi dal messo.

Che alli condannati per delitti o contrabandi se li notificchi la sentenza con tempo adeguato nelle pene pecuniarie particolarmente per poter ricorrere alla clemenza di S.A.

// c. 4 // Che si saldino dalla Comunità ogni tempo debito li conti alli Operai delle Chiese e della Capella di San Mamiliano e si osservi in questo il detto del Camarlengo del Comune.

Non si faccino spese fuori del solito senza il partito della Comunità e facendole non se li menino buone benché utili e necessarie.

Si eleggha il Capellano della Comunità ogni anno per il Consiglio e prima di eleggerlo non si faccino spese.

<sup>3</sup> in marg. sin. di altra mano quanto al resarcimento delle case ne è rescritto di S.A.S. de 30. maggio 1709. che le possino resarcire

<sup>4</sup> in marg. sin. di altra mano vi è la correzione stante in articoli del Governatore il castigare.

Si ricorda che tutti li beni di questa Isola sono di S.A. donati gl'appatronati della sua Clemenza agl'abbitatori nuovi per popolarla, però non si lassino né a forastieri o ad altri che non possono tornare a S.A. e che manchi il fine di popolar l'Isola.

Si rifaccia la Lira del Comune con ridurre la valiuta de' beni al suo giusto prezzo e si faccia voluminosa di carta acciò si ricorregga ogni cinque anni come comanda lo Statuto, ma non rifarla tutta per levar la spesa alla Comunità, per potervi notare ogni posta li beni ridotti a coltura, o vigna o deteriorati.

Che si faccia un libro a parte per notarvi li testamenti e tenersi segreto con l'ordine che si compiacerà di comandare S.A.

Che la Comunità non mandi Imbasciatore a Fiorenza né altrove senza chiedere prima licenza all'Illustrissimo Signor Segretario di Guerra di S.A.S. se non ne' casi urgentissimi e per interessi meri particolari del Comune, altrimenti li Priori li pagheranno del loro.

Si sospenda tagliare nel franco et il cacciare alle martore fino a che viene la risoluzione di Fiorenza.

Il Consiglio non si faccia più in Fortezza, ma nel Corpo di Guardia sino a nuovo ordine e non vi assistino soldati come prima senza urgentissima causa.

Le legne che si raddunano alla Porta per li soldati si mettino nel Corpo di Guardia di sotto per attender l'ordine a chi si devino dare.

La Comunità dà un libro al Signor Governatore dove esso sia obligato a scrivere l'età de' maschi che nascerano in Giglio e li padri e madri a lor più vicini attenenti sieno tenuti dentro otto giorni dal dì della lor nascita andare a darne parte al Signor Governatore che si scriva.

Le ragioni di tutti i Camarlinghi siano sottoscritte dal Signor Governatore e dai Magnifici Sindaci.

Havendo Magistro Antonio Miliotti contravenuto agli ordini nel tagliar nel franco per cuocere una fornace gli ho condonato la pena e permessole che possa cuocere una fornace e più ad arbitrio del Signor Governatore con il legname di quel bosco con obbligo però di fare un forno nel Torrione destro di Magistro Andrea // c. 5 // più grande che sia possibile e la bocca venghi al pari delle mura dovendo però la Comunità per comandate somministrarli li manuali, sassi, rena, et acqua al resto esso sia obligato.

Questo forno la Comunità deve venderlo per ogni anno per suo provento.

Quelli che ano forni particolari quando questo sarà allocato non possino cuocere pane che per sé o sciugare grani ad altri.

Li altri torrioni restino liberi a tutti eccetto che uno per il Signor Governatore oltre quello del orto e nessuno vi rimova i sassi o i legnami che vi sono per serrarli.

## Indice analitico

### A

Abbreviatura, breviatura IV.32  
Absolvere III.1  
Accetta III.11  
Accomanditia, accomandizio IV.44  
Accompagnatore III.15  
Acconciare ] le vie III.61  
Acconciare ] li otri IV.1  
Acconciare ] li sachi IV.1  
Acconciare ] vie e fonti I.29  
Accordarsi III.43  
Accusa I.8; III.1s., 69  
Accusare I.30, 32; III.8, 69; IV.77  
Accusato III.2  
Addomandatione I.16  
Administratione IV.30  
Agiustare ] le misure IV.10  
Agnello I.39  
Agosto I.29; IV.39  
Allocare IV.23; 60  
Alveare IV.46n  
Ambasciata IV.6  
Ambasciatore, Ambaxiatore II.31; IV.6,  
13, 48  
Andare in corso III.31  
Appellare II.31  
Appellatione II.31  
Aprile IV.80  
Aprile ] kalende di III.59  
Aqua I.29, 30; III.57; IV.3, 78  
Aquagnile, acquaniolo IV.78  
Arancio IV.56  
Arbitratore III.72  
Arbitrio IV.34, 67  
Arbitro II.18; III.72; IV.34

Arboro III.49; IV.27  
Arboro ] domestico III.51  
Arboro ] fruttifero III.51  
Archivio del Comune I.37n  
Arme III.9s., 15, 28, 30, 46  
Arnaio IV.46  
Arte IV.19  
Asina III.39, 48  
Asino III.39, 48, 67, 70; IV.53, 57  
Assagliamento III.15  
Assagliare III.15s., 28

### B

Bagascia II.23; III.37  
Balestrare III.30  
Balestrata ] misura IV.46  
Balestro III.30  
Balìa III.26  
Ballatore III.60  
Bandigione II.3; IV.5  
Bandire IV.5, 28  
Bando I.26, 29, 37; II.1, 30; III.8, 16,  
24ss., 32, 41s., 55, 59, 65s.; IV.21, 53,  
47  
Barcha I.26; III.41, 45; IV.4, 8, 13, 15,  
43, 63, 80  
Barcha ] comunale IV.4  
Barile II.19; IV.9s.  
Bastone III.13  
Battere III.23, 33  
Beccho I.39  
Bestia I.31, 39; III.39, 50, 55; IV.7s.,  
20s.  
Bestia ] grossa IV.8, 20  
Bestia ] minuta IV.20s.  
Bestia ] vaccina IV.20  
Bestiame IV.53, 77

- Biada III.55  
 Biancolello IV.11  
 Biastema IV.72  
 Biastemare III.8  
*Bistino*] pesce IV.11  
 Bolla livida IV.72  
 Borsa IV.81  
 Bosco III.47  
 Botte II.19; IV.10, 60  
 Bottega, bottegha III.25; IV.11, 23  
 Bove I.39  
 Briga II.34  
 Brusca di fabrica III.58  
 Bruttura III.56, 58; IV.47  
 Bufalo I.39  
 Bungno IV.46, 56
- C**
- Cacciare III.48  
 Cacciare ] di Giglio III.31  
 Calochie III.53  
 Calunnia II.1  
 Camarlingo, Camarlingho I.13, 15, 16,  
 17, 18, 28n, 35; III.9; IV.10, 19, 34, 81  
 Campaio, Camparo I.31; III.5n  
 Campana III.32  
 Campana ] sonare la I.22  
 Campese I.29  
 Campo IV.53  
 Cane IV.49, 58, 72  
 Canestro III.53  
 Canna ] misura III.53; IV.17, 51, 55  
 Canna ] pianta III.26; 56  
 Cannello II.12  
 Canneto IV.51  
 Capello IV.46n  
 Capitano di Guerra I.21; 33  
 Capitolo ] dello statuto I.14, 23  
 Capra I.39; IV.76  
 Capretto I.39  
 Capretto ] di latte I.39  
 Carchare IV.22; 43  
 Carico IV.80  
 Carne I.26; IV.26  
 Carnile IV.11  
 Carta IV.32  
 Carta ] del Comune I.19  
 Carta ] pubblica I.5  
 Casa II.1, 4, 10, 12, 15, 20, 25s., 28;  
 III.50, 60s., 70; IV.3, 11, 17, 23, 33, 60,  
 62, 73  
 Casa ] del Comune I.20  
 Casalino IV.33, 47  
 Castellano II.30  
 Castello di Giglio III.9, 15, 60; IV.22, 43  
 Castigamento III.33  
 Castigare ] di bastone III.33  
 Castigare ] di ferro III.33  
 Castigare ] di picha III.33  
 Castro IV.76  
 Castrone I.39  
 Cavare ] le vie IV.39  
 Cella III.20; IV.23  
 Celleri III.25  
 Celso I.30  
 Ceppi III.23  
 Cera IV.25; 74  
 Cerro IV.56  
 Cervio I.39  
 Cesta III.53n  
 Chataro IV.55  
 Chiamatore IV.71, 81  
 Chiasso IV.78  
 Chiave falza III.20  
 Chiesa, Jexia, Iexia I.1, 4, 19; II.20;  
 III.40, 75; IV.60

Cintura ] d'argento IV.60  
 Cintura ] di seta IV.60  
 Citare III.2  
 Citazione II.4  
 Cogino III.29  
 Coiame IV.43  
 Coltello III.11  
 Comandamento I.7; II.10s.; IV.33, 59,  
 62, 67s.  
 Commissale IV.36  
 Compagnia I.5  
 Compagno II.30  
 Comparire II.6; III.2  
 Comperare II.37; IV.5, 7, 10, 17, 25,  
 28s., 41, 43  
 Comperatore IV.5, 10, 15, 41  
 Condennagione I.17, 25; III.3, 6, 18, 34,  
 50; IV.19, 59, 71  
 Condennare III.1, 63s.  
 Confessare III.3s., 19, 39  
 Confessione I.6; III.3, 17  
 Confine IV.21  
 Conoscere ] carnalmente III.19  
 Consigliare IV.34  
 Consigliare ] contra statuto I.23  
 Consigliere, Consiliario I.13, 18, 22;  
 III.62, 73; IV.6, 81  
 Consiglio ] Generale I.1, 8, 10, 12s., 17,  
 21s., 24; II.31; III.19, 48, 62, 70, 73;  
 IV.16, 19, 29, 31, 34, 36, 61, 80  
 Consiglio ] dela Dota I.18; IV.61  
 Consiglio ] Minore I.18, 35; II.29; III.1;  
 IV.13, 61, 81  
 Consorto, consorte I.29; II.18, 20;  
 III.75; IV.62, 78  
 Consulo ] di Giglio II.37  
 Contratto II.22  
 Contumacia, contomacia I.37; II.1s., 4s.;  
 III.2

Copia II.5, 13  
 Cornuto IV.54  
 Corpo di Cristo IV.80  
 Corredo di barcha III.41  
 Corrompere III.63  
 Corsale] corsaro III.45s.  
 Corte I.34; II.4-7, 10s., 23, 25, 31, 36;  
 III.2, 28, 40, 63s.; IV.18, 20, 30, 32, 50,  
 62, 68  
 Corte ] del Celo III.8  
 Cosa ] comunale III.47  
 Cosa ] da mangiare IV.43, 80  
 Cosa mobile I.17; II.1  
 Cosa stabile I.2, 5, 17; II.1; IV.5, 60  
 Credenza III.62  
 Croce ] delle vie I.29, 34  
 Crociare ] le possessioni I.27  
 Cugino IV.71  
 Curatore IV.30

## D

Dannatore I.27n  
 Danno I.27; III.39, 41, 45, 47; IV.6, 33,  
 44, 49, 51, 67, 70, 77  
 Danno dato I.4, 31, 32; III.1s., 5, 50, 52-  
 55, 66; IV.56-59  
 Datio IV.19  
 Debito I.27; II.2, 20, 37; III.22; IV.19,  
 63, 67  
 Debitore I.34; II.1ss., 9; IV.27, 63  
 Debitore ] principale II.33; III.7; IV.63,  
 68  
 Dicembre IV.80  
 Decino I.3  
 Deliberatione I.1  
 Delitto III.40  
 Demando II.1  
 Denari maneschi I.15; II.19; IV.23

Deus [App.]  
 Di, die III.58; IV.52  
 Difendere III.16  
 Difesa legitima III.2  
 Difitio I.29; III.47, 60  
 Dio III.8, 64  
 Disamina I.20  
 Dodici Apostoli IV.80  
 Domenica Santa IV.80  
 Donare IV.25, 29  
 Donna II.21s.; III.68  
 Dote, dota I.5, 27; II.20s., 22s., 26, 29;  
 IV.27, 37, 61

## E

Eccesso, eccesso I.4, 8, 9; III.1, 17  
 Edificare IV.17  
 Entrata I.13, 15  
 Examinare ] testimoni II.32  
 Excusa I.6

## F

Fabrica III.26, 58  
 Fama pubblica III.4, 37  
 Fameglia III.65, 70  
 Fameglia ] del Podestà IV.75  
 Fante di rocha II.30  
 Fave IV.31, 80n  
 Favellare III.73s.  
 Favoreggiatore III.15  
 Fede II.14  
 Femina II.23, 26; IV.18  
 Fenestra III.57  
 Ferire III.11ss., 28ss., 39  
 Ferire ] di ferro III.16

Ferire ] di mano III.16  
 Ferita III.34  
 Ferro III.11, 33  
 Festa III.65; IV.80  
 Ficaia III.51  
 Fiche ] fare III.35  
 Figlia II.21  
 Figlio, figliolo II.21, 27, 36; III.29, 33,  
 64, 68, 70; IV.35, 71  
 Figliolo ] legitimo II.27  
 Fonte I.29; III.56  
 Forestiero, forastiero, foristiero II.22, 25,  
 35, 37; III.2, 9; IV.8s., 20, 28, 42, 44,  
 52, 63  
 Forno III.26  
 Fracta IV.55  
 Francesco I Imperatore ] di Lorena  
 IV.80n  
 Franchitia IV.74  
 Fratello II.36; III.70; IV.71  
 Fratello ] carnale II.34; III.29  
 Frodare, fraudare IV.9, 64  
 Frodo, frode I.31, 36; III.38, 44; IV.26,  
 30, 35  
 Fronde III.53  
 Frutti, frutta III.49, 52; IV.27  
 Fuoco ] mettere III.47  
 Furare III.18, 20, 41  
 Furto III.18; IV.66

## G

Gabella I.39; IV.7, 9, 26, 64, 74  
 Gabelotto I.13  
 Galea III.77  
 Garzone IV.14  
 Gatta IV.49  
 Genero III.29

Gennaio ] kalende di IV.80  
 Gittare III.12  
 Gittare ] aqua III.59  
 Gittare ] aqua da fenestra III.57  
 Gittare ] romento III.58  
 Giugno IV.80  
 Giurare III.19; IV.30  
 Gola III.11-14  
 Governatore I.18n, 26n, 29n, 34n, 37n;  
 IV.28n  
 Governo ] dell'Isola I.15n  
 Grado ] di parentela III.29, 33; IV.81  
 Granduca I.34n; II.31n; IV.80n  
 Granducato II.31n; IV.28n  
 Grano I.12  
 Grascia, grassa I.26; III.42; IV.7s., 26,  
 28, 41, 64, 74  
 Grascieri I.26n; IV.28n  
 Gridare III.73  
 Grillanda ] stoviglia IV.60  
 Grillanda ] d'argento IV.60  
 Groncho IV.11  
 Guardia I.33; III.1; IV.14, 21, 42, 52, 81  
 Guardia ] dela Rocha I.33  
 Guardia ] di Comune III.69  
 Guardia ] palese I.21, 32  
 Guardia ] pubblica III.5n  
 Guardia ] secreta I.21, 32  
 Guarnimento ] di letto I.17; II.12  
 Guerra III.31

## H

Habitatione II.4  
 Halice III.47  
 Herba viva I.30  
 Herede II.1, 21, 26  
 Heredità III.64

Hetruria III.16n  
 Homicidio IV.66

## I

Iesu Christo III.8  
 Impaccio IV.67  
 Impegnare II.22, 28  
 Impiccare III.18  
 Incarare IV.28  
 Inditio III.4, 19, 63  
 Infermi III.26  
 Ingiuria III.16  
 Inquisitione I.4, 8; III.1s.  
*Intagina*] atto di garanzia I.2  
 Interesse IV.44  
 Inventario I.5, 19  
 Investigare III.63  
 Iocare III.24s.  
 Iocatore III.25  
 Iuramento I.1  
 Iurare II.32

## J

Joannes quondam Ansani [App.]  
 Joanni di Chilino IV.11  
 Lancia III.30

## L

La Croce III.9, 15, 40  
 Lassito ] di chiesa IV.60  
 Lassito ] per l'anima II.28  
 Latro IV.54  
 Lavorio III.47  
 Leggi comuni IV.65

- Legitima II.28  
 Legna IV.55  
 Legno [Barca] III.43, 46  
 Legno ] armato III.9, 77; IV.8  
 Legumi III.54  
 Lettera I.10; IV.61  
 Lettera, lictara ] del Comune I.18, 19  
 Lettione I.35, 36; III.38; IV.71  
 Libello II.1, 5, 13  
 Libertà III.68  
 Libra IV.11, 25  
 Libro IV.59  
 Lira IV.16  
 Lite II.20  
 Loco ] della iustitia III.18  
 Loco ] piatoso I.4  
 Lodare III.72  
 Lodo III.72  
 Logoro IV.79  
 Luglio I.29, 38; IV.46  
 Luoghi pii laicali I.19n  
 Lupini IV.31
- M**
- Macellare I.39; IV.20  
 Macello I.26n  
 Macina II.12  
 Madonna III.8  
 Madre II.23, 26, 36; III.23; IV.14, 35  
 Madre Vergine Maria III.8  
 Maggio III.70; IV.47  
 Maggio, Maio ] kalende di I.12, 28; IV.80s.  
 Malefitio, maleficio I.2, 4, 6, 8, 25, 31, 32; III.1-6, 27, 39s.; IV.59  
 Mandare ] a confini III.17  
 Mandare ] ad executione I.1, 9; II.31; IV.31, 34  
 Mangiare IV.26  
 Mare II.7; IV.15, 22, 41, 43  
 Maria semper Virginis [App.]  
 Marina I.34  
 Marinaio III.74  
 Marito II.21s., 68  
 Marzo ] calende di III.52  
 Massaio IV.17  
 Massaritia IV.23, 46, 64  
 Mazapicho I.27, 29  
 Mazza III.13  
 Medico III.26  
 Mela IV.25, 74  
 Mela grana IV.56  
 Menare III.13  
 Mentire per la gola III.35  
 Mercantia III.42, 45; IV.23, 28, 41, 43, 45, 63, 74  
 Mercatante III.77  
 Mercatura IV.8  
 Messo ] del Comune I.8, 34; III.59  
 Messo ] del Tribunale I.32n  
 Messo ] assecutore II.1  
 Messo ] dela Corte III.2  
 Ministrali I.21, 26; IV.1, 10, 64  
 Ministrare IV.34  
 Ministri ] del Principe I.25n  
 Minore ] di anni XII III.27  
 Minore ] di anni XIII IV.69  
 Minore età II.24  
 Mischia, meschia III.29s.; 34  
 Mischia ] tempo di I.7  
 Misura I.26; IV.10  
 Mitria III.44  
 Mitriare III.18, 21  
 Moglie II.22, 36; III.70; IV.42  
 Molestare II.20  
 Molo I.30

Morena IV.11  
 Mori IV.80  
 Mura III.9; IV.33, 52  
 Mura ] di Giglio IV.47  
 Murare IV.47  
 Muro III.35; IV.17

## N

Natale III.40  
 Naulo II.19; IV.13, 22  
 Navilio III.77  
 Negatione III.3  
 Nipote III.33, 70  
 Nora III.33  
 Nostro Signore III.31; IV.82  
 Notaio I.1s., 4ss., 8-14, 16s., 37; II.1, 4,  
 6, 8, 10ss., 20, 32s.; III.1s., 5ss., 17, 19;  
 IV.2, 36, 75  
 Notarius [App.]  
 Notte III.26, 40, 58; IV.52  
 Novembre ] kalende di IV.81

## O

Occidere IV.49  
 October [App.]  
 Offesa III.16s., 34  
 Ogni Santi IV.80  
 Ognisanti I.12  
 Operai ] dele Chiese I.21, 28; IV.60  
 Operai ] delo Porto I.21, 30  
 Ormeggiare III.41  
 Orphano I.1, 4  
 Orto III.55, 65s.  
 Otre IV.1  
 Ottobre ] kalende di III.59

## P

Pace II.34; III.17, 36  
 Padre, patre II.3, 21, 23s., 26ss., 36;  
 III.23, 29, 64; IV.14, 35, 71  
 Pagatore III.6s.; IV.68  
 Paglia IV.73  
 Palmento IV.24  
 Palmi III.60  
 Palo III.58  
 Palo di vite III.53n  
 Pancha I.37  
 Pane II.21; IV.26  
 Paniere III.53n  
 Panni III.56, 64; IV.60  
 Panni ] di vestire II.12  
 Pannilino IV.43  
 Paradiso III.8  
 Parenti II.22ss., 29, 33; III.26; IV.29s.,  
 71  
 Parlamento ] pubblico I.14; IV.81  
 Parola ingiuriosa III.17, 37  
 Partito IV.4  
 Partito ] pigliare I.12  
 Pascio IV.26  
 Pasqua III.40  
 Pasqua ] di Natale III.24; IV.80  
 Pasqua ] di Pentecoste IV.80  
 Pasqua ] di Resurrexio IV.80  
 Patrimonio IV.5  
 Pedone III.51  
 Pegno I.2, 17, 34; II.2s., 6, 8, 12, 16;  
 IV.19, 27  
 Pellame IV.26  
 Pelle IV.20  
 Percotere III.12s., 16, 28  
 Percotere ] con mano vacua III.14

Persona di Giglio II.4, 35, 37; III.32, 46,  
 74; IV.7, 9, 44, 46, 63, 67, 80  
 Pesce IV.11, 64, 74, 79  
 Peso I.26  
 Petitione II.1, 5, 10s., 19; IV.41  
 Petra III.12  
 Piana IV.62  
*Piato* ] causa I.2, 5; II.1; IV.38  
*Piato* ] civile II.15, 23; IV.59  
*Piato* ] criminale II.23  
 Piazza III.21, 44; IV.11  
 Picha III.33  
 Pigione IV.23  
 Pina IV.70  
 Pischatore IV.79  
 Podestà, Potestà I.1s., 4, 6-14, 16, 18,  
 20s., 23, 25s., 33, 37s.; II.1, 3, 5s., 8,  
 10s., 15, 17-20, 25, 31ss.; III.1-7, 9, 17,  
 19, 26, 35, 48, 50, 64, 71, 74, 76s.; IV.8,  
 10s., 15ss., 23, 26, 30s., 33, 35s., 38ss.,  
 52, 57ss., 62-68, 75, 79s., 82  
 Polizza IV.10  
 Polletro IV.57  
 Pomo III.49  
 Ponere ] inuoriosamente III.23  
 Ponitori I.2  
 Porco, porcho I.39; IV.20s., 76  
 Porta III.58  
 Porto I.29s.  
 Porto III.41; IV.1  
 Possessione I.27, 29; III.28, 52, 61;  
 IV.78  
 Posta di guardia I.33  
 Potestaria IV.82  
 Poveri III.64  
 Prete I.28; III.26; IV.2  
 Prigione I.25; III.18  
 Principe I.25n  
 Priori I.18n, 15n, 25n s.; III.5n

Procedere III.63  
 Processo I.8s.; II.31; IV.59  
 Procura I.5; II.36  
 Procurare II.36s.  
 Procurazione II.17, 37  
 Procuratore II.17, 36  
 Prova III.3  
 Prova ] legitima II.35; III.6; IV.63  
 Provare III.69; IV.77  
 Provare ] per carta II.15  
 Provare ] per scrittura II.15  
 Provare ] per testimoni II.15  
 Provvedimento IV.79  
 Provvisione del Comune IV.80  
 Publicatione I.2  
 Punire III.1  
 Punitione III.34  
 Pupillo I.1, 4s.; II.20; IV.29s.  
 Puttana III.37

## Q

Quaresima IV.11  
 Questione I.3

## R

Ragione, raxione ] rendere I.4, 13, 15, 28  
 Ragione, raxione ] stare a II.30  
 Ragione, raxione ] comune IV.65  
 Ragione, raxione ] espressa IV.40  
 Ragione, raxione ] sommaria II.35  
 Ragione, raxione ] domandare II.3  
 Ragionieri III.5n  
 Ravaglioso IV.54  
 Reformatione I.1  
 Relassare ] vie I.29

Ressurrexio III.40  
 Rete IV.79  
 Revisore dell'Ufficio de' Fossi I.28n  
 Ricapitto III.46  
 Richerire II.6  
 Richiamo I.2  
 Richiesta II.1  
 Ricogliere IV.5  
 Ricogliere ] la tenuta II.2  
 Ricogliere ] pegno I.17  
 Ricolta I.25; II.9; III.7  
 Rifiutazione III.64  
 Riformazione IV.81  
 Rimproverare III.36  
 Ringhera III.73  
 Riquista II.1  
 Riquista III.2  
 Rischo III.45; IV.15  
 Rispondere ] di ragione II.1  
 Roba III.31  
 Rocha II.30; IV.66  
 Rogito I.5; IV.2  
 Romento III.58  
 Romore III.32  
 Romore ] tempo di I.7  
 Rompere ] casa III.20

## S

Sabato III.59  
 Sacho IV.1  
 Sacramento I.1, 31; II.1, 14; III.1, 6, 21, 32, 38, 49, 70; IV.10, 14, 21, 57, 58, 78  
 Salario I.5; III.72; IV.48  
 Sancto Ioanni III.24  
 Sangue III.11-14, 28, 30  
 Sano di Bartolomeo III.19  
 Santa Chiesa IV.80

Santa Maria d'Agosto I.29; II.19; III.40, 61; IV.80  
 Santa Marta III.8  
 Santa Orsola IV.80  
 Santo Anastasio IV.80  
 Santo Antonino IV.80  
 Santo Fabiano IV.80  
 Santo Gervasio IV.80  
 Santo Giorgio IV.80  
 Santo Ioanni Baptista IV.80  
 Santo Lazzaro IV.80  
 Santo Mamiliano IV.80  
 Santo Mario IV.80  
 Santo Michele IV.80  
 Santo Paulo Converso IV.80  
 Santo Prothasio IV.80  
 Santo Rocho IV.80  
 Santo Sebastiano IV.80  
 Savorna I.30  
 Scala III.60  
 Scarcare IV.7s.  
 Sciame IV.46n  
 Sconfortare III.42  
 Scopare per la terra III.18  
 Scrittura IV.59  
 Scrittura ] del Notaio I.2, 5  
 Scrittura ] del Notaio II.12  
 Scrittura ] giudiziaria II.31  
 Scrittura del Comune I.19  
 Scusa ] legitima I.22; III.26  
 Seminare III.54  
 Sententia I.2, 8; II.31  
 Servitio IV.6, 14  
 Sforzare femina III.19; IV.66  
 Signare ] vie I.29  
 Sindacato, Assindicato I.15n; IV.75  
 Sindichi, Sindachi, Sindechi I.8, 10, 12ss., 18-21, 23ss., 28s., 35, 37, 39; II.22, 29, 31; III.1, 3, 5, 9, 17, 26, 35,

48, 62, 64, 70; IV.8, 11, 16, 26, 30, 36,  
39s., 46, 52, 64, 81  
Socero III.29  
Solaio IV.62  
Sole III.40  
Somara III.55  
Somaro, somaio III.55, 67, 70; IV.21, 73  
Sono ] dela campana II.1; III.26; IV.10  
Sono ] della Campana a martello III.32  
Sono ] della Campana a stormo III.32  
Sospetto II.34  
Sovrano I.38n  
Spacciare IV.34  
Spada III.11  
Spartitore III.29  
Spartitore di Mischia I.21  
Spazzare III.59  
Spergiurare IV.50  
Spidale I.4  
Sportone III.53  
Stagina I.2  
Stantiamento IV.31  
Stantiare IV.34  
Stare ] a pane e vino II.34; III.70; IV.46  
Stare ] a ragione IV.38  
Statuenti II.24n  
Statuto ] lettura I.14  
Sterminare III.75  
Stima IV.17  
Stimare I.16s., 27; III.55; IV.37  
Stimatori I.16s., 21, 27; III.55  
Stiviglio IV.70  
Stracqua III.76  
Stracquo III.41  
Strangoglione IV.72  
Stremare ] le vie I.29  
Strumento pubblico III.17  
Succedere II.27; IV.5  
Successione II.24n

Suggellare I.18  
Suggello del Comune, sigillo I.18; IV.61  
Superno Redemptore III.8

## T

Tagliare IV.51  
Tagliare [ vigna III.51  
Taglio ] della mano III.18  
Tascha III.53  
Taverna II.16; IV.10  
Tavernaro II.16  
Tavole III.25  
Tecto IV.62  
Tenere ] a pane e vino II.21  
Tenuta I.27, 34; II.1s., 5s., 8, 12; IV.62,  
78  
Tenuta ] bandire la II.3  
Tenuta ] ricogliere la II.3  
Termine ] confessare II.10  
Termine ] delle vie I.29  
Termine ] di luogo III.75  
Termine ] temporale I.2, 17, 29, 39;  
II.1s., 3ss., 10s., 13, 16, 20, 31; III.2, 55,  
76; IV.23, 36, 81  
Terrazzano IV.9, 26  
Testamento I.5; II.24s.; IV.2, 36  
Testimone, testimonio I.2, 6, 20s., 31s.;  
II.15, 32, 34; III.4s., 8, 19, 66; IV.2, 69  
Testimonia I.20; II.15, 23; II.23; IV.18,  
69  
Testimonia ] falza III.21  
Tovaglie IV.60  
Tovagliolo IV.60  
Tradimento IV.66  
Traditore IV.54  
Trahere ] a la terra III.32  
Trahere ] a mischia III.30

Tramotare III.75  
 Trave IV.62  
 Tria I.39  
 Tribunale I.19n, 26n-29n, 34n; II.3 In  
 Troia IV.76  
 Turchi IV.80n  
 Tutela I.5  
 Tutore I.5; III.68; IV.30

## U

Uscia II.12  
 Uscio III.59  
 Uscita I.13  
 Uva III.52s.

## V

Vacha I.39  
 Vangele] Santo Deo I.1  
 Vecchieza IV.14  
 Vedua I.1, 4  
 Venardi Santo IV.80  
 Vendemia, vindemia II.19; III.52; IV.40,  
 55  
 Vendere II.22, 28; IV.5, 7, 10s., 15, 17,  
 20, 25, 28s., 45, 79

Vendere ] vino a minuto II.16  
 Vendere, vendare IV.60  
 Vendetta III.16  
 Vendicare III.16  
 Vendita IV.19  
 Venditore IV.5, 10, 15  
*Ventera*] per ventiera: posto di guardia  
 I.24; IV.33  
 Verme IV.72  
 Verro I.39  
 Via I.29; III.60  
 Via ] di Comune IV.78  
 Via ] pubblica III.15  
 Viali, Viari I.21, 29; IV.78  
 Vicino II.18; IV.67  
 Vigna III.49, 51s., 55; IV.27, 51, 60  
 Villania III.23  
 Vino II.16, 19, 21; III.44; IV.1, 9s., 15,  
 22, 43, 74  
 Vitella I.39

## Z

Zara III.24  
 Zenzale, zizale IV.15  
 Zero, zaro IV.11

Finito di Stampare in caratteri Venetian  
nell'Ottobre 1999 presso la Tipografia Cantagalli